

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDAGenova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINOPubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 27.11.2012 N. 23****Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007-
2013 a seguito della riprogrammazione.****pag. 10****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 27.11.2012 N. 25****Modifica in adeguamento alla normativa nazionale, di voci inerenti
impianti di produzione di energia rinnovabile negli allegati 2 e
3 alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valu-
tazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e inte-
grazioni.****pag. 11**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 17.12.2012 N. 31

Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

pag. 12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.11.2012 N. 1441

Approvazione convenzione con la Fondazione CIMA per il potenziamento della ricerca e dei servizi regionali per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi naturali ed antropici ai fini di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.

pag. 122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.11.2012 N. 1442

L. 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi. Approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano regionale antincendio boschivo recante le azioni regionali e i dati statistici degli incendi nell'anno 2011.

pag. 122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.11.2012 N. 1448

D.Lgs. 152/2006. Art. 6 c. 9. L.R. 38/98. Art. 16 c.1. Esclusione dalle procedure di screening.

pag. 123

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.11.2012 N. 1451

Comune di Taggia (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008 n. 1.

pag. 125

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30.11.2012 N. 1468

Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della l.r. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova.

pag. 126

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 29.11.2012 N. 505

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 125.000,00 (101° provvedimento).

pag. 127

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.11.2012 N. 506

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 216.000,00 (103° provvedimento).

pag. 128

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.11.2012 N. 507

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 24.300,00 (102° provvedimento).

pag. 131

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 28.11.2012 N. 508

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 50.000,00 (104° Provvedimento).

pag. 132

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 30.11.2012 N. 510

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 13.000,00 (108° provvedimento).

pag. 134

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 30.11.2012 N. 511

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 495.139,00 (109° provvedimento).

pag. 136

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 30.11.2012 N. 512

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 2.336.317,00 (110° provvedimento).

pag. 138

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 30.11.2012 N. 513

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 65.000,00 (106° provvedimento).

pag. 140

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 30.11.2012 N. 514

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 12.500,00 (105° provvedimento).

pag. 142

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 30.11.2012 N. 515

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 4.322,66 (107° provvedimento).

pag. 143

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO 02.11.2012 N. 4190

Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali ai sensi della L. R. 21.08.1991 n. 20 e s.m. e i.. diciottesimo aggiornamento.

pag. 145

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 21.11.2012 N. 4206

D.G.R. N. 223/2008 – Piano Regionale di lotta contro la flavescenza dorata – Contributi a viticoltori per interventi strutturali e di prevenzione – anno 2012 – Impegno € 32.805,00.

pag. 146

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO 16.11.2012 N. 4222

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06. Proroga autorizzazione di cui al D.D. n. 3496 del 10.12.2009 alla Porto Antico di Genova S.p.A. per l'immersione in mare di materiali ai fini della realizzazione di una nuova Vasca dei Delfini dell'Acquario di Genova.

pag. 148

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 30.11.2012 N. 4323

Incarico "In house" a Liguria Ricerche S.P.A., su fondi vincolati, per l'attività di verifica presso gli enti attuatori dei progetti di servizio civile finanziati con il bando nazionale 2011. importo di spesa € 11.800,00.= iva inclusa.

pag. 148

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE 29.11.2012 N. 4325

Rinnovo autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di marmo portoro denominata "Cava Castellana", in Comune di La Spezia (La Spezia), a favore della ditta Portoro Bcc - Borghini & C. S.r.l.

pag. 154

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 03.12.2012 N. 4336

Assegnazione di diritti di impianto di vigneti provenienti dalla Riserva regionale. Approvazione dell'elenco dei beneficiari. Seconda assegnazione 2012.

pag. 155

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA 30.11.2012 N. 4337

Legge 20 febbraio 2006 n. 82 art. 14. Proroga al 15 dicembre 2012 del periodo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici ai fini dell'utilizzazione agronomica per la provincia di La Spezia.

pag. 157

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GIURIDICI, INVESTIMENTI E POLITICHE DEL PERSONALE 12.12.2012 N.4598

Approvazione graduatorie regionali definitive di settore redatte ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, valevoli per l'anno 2013, per il conferimento di incarichi ai medici di medicina generale. (Pubblicato su Supplemento Ordinario al B.U. n. 52 del 27.12.2012, parte II).

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GIURIDICI, INVESTIMENTI E POLITICHE DEL PERSONALE 12.12.2012 N.4599

Approvazione graduatoria regionale definitiva per conferimento incarichi ai pediatri di libera scelta, valevole per l'anno 2013, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta. (Pubblicato su Supplemento Ordinario al B.U. n. 52 del 27.12.2012, parte II)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.12.2012 N. 168/149631

Piano di bacino torrente Branega. Adozione di variante sostanziale ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 58/2009.

pag. 158

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 06.12.2012 N. 169/149632

Piano di bacino torrente Chiaravagna. Adozione di variante sostanziale ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 58/2009 e conseguente correlata modifica al Piano di bacino degli "Ambiti 12 e 13".

pag. 159

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 30.10.2012 N. 5634

Pratica: D/6187. Derivazione: Sorgente trib. Rio della Gutta (bacino T. Varenna). Titolare: Agriturismo "La Casa Della Lucertola" di Vaglianti Annamaria. Concessione di derivazione acqua per uso Igienico-Sanitario ed Irriguo in Comune di Genova. Domande in data: 30.12.2004 ed integrative in data 15.04.2011 e 07.08.2012.

pag. 161

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 30.10.2012 N. 5635**

Pratica: D/5885. Derivazione: Torrente Torbella (bacino T.Polcevera). Titolare: Pavimental S.p.A. Concessione in Sanatoria di Derivazione Acqua per uso Antincendio ed Igienico-Sanitario in Comune di Genova. Domanda in data: 04.01.2001 ed integrativa in data 16.04.2004.

pag. 161

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 30.10.2012 N. 5639**

Pratica: D/6354. Derivazione: Rio Roiale tributario del rio Brevenna (bacino torr. Scrivia). Titolare Molini Ettore. Concessione di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Valbrenna. Domanda in data 25.09.2006.

pag. 161

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 15.11.2012 N. 5878**

Pratica: D/6450. Derivazione: da una sorgente senza nome tributaria del T. Sardorella (bacino T. Polcevera). Titolare: Vario Fausto e Cambiaso Silvia. Certificato di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso irriguo, in Comune di Sant'Olcese, assentita a Vario Fausto e Cambiaso Silvia con provvedimento dirigenziale n° 4000 in data 19.07.2012. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data: 26.10.2012.

pag. 162

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI
ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 15.11.2012 N. 5881**

Pratica: D/6353. Derivazione: Sorg. Pui Pagnò, tributaria del rio Fontane affl. del rio Brevenna (bac. torr. Scrivia). Titolare: Molini Ettore. Concessione di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Valbrenna. Domanda in data: 25.09.2006.

pag. 162

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA 05.12.2012 N. H2/1328**

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Genta Antonio (C.F. GNT NTN 51B18 E290F). Pratica n. 113.

pag. 163

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA 05.12.2012 N. H2/1329**

Bacino del rio Aregai. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Consorzio Rio Tuvo. Pratica n. 19.

pag. 163

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA
AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI
IMPERIA 05.12.2012 N. H2/1332**

**Bacino del torrente Evigno (rio Beste). Concessione di derivazione
acqua ad uso irriguo. Ditta: Quarantiello Grazia (C.F. QRN GRZ
48P67 A783B). Pratica n. 103.**

pag. 164

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL
PERSONALE, SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
29.11.2012 N. 13041**

**Lavori di ammodernamento strutturale ed eliminazione pericolosità
intersezioni al km. 22+920 della S.P. 28 bis 'del Colle di Nava' con la
S.P. 11 'Marghero-Plodio-Carcare' e la S.P. 26 'di Cosseria'.**

pag. 164

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PRO-
GRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI ED
AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 02.11.2012 N.
6611**

**Corso d'acqua Giovo - Località Pian Ciliegia - Comune di Pontinvrea.
Concessione (rinnovo in sanatoria) per ponte a due campate.
Concessionario: Consorzio irriguo Pian Ciliegia.**

pag. 165

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI ED
AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.11.2012 N.
6790**

**Realizzazione di opere di consolidamento del muro di sottoscarpa
interessato dalla frana sulla SP 57 al Km 1+120 in Comune di
Varazze. Soggetto autorizzato: Provincia di Savona. Settore Gestione
Viabilità, Edilizia ed Ambiente.**

pag. 168

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI ED
AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.11.2012 N.
6777**

**Pratica n. 2882. Variante al Piano Particolareggiato turistico della
zona dell'ex Istituto Marino Ligure L. Merello. Progetto di sistemazio-
ne idraulica del Rio dell'Eliceto per il contenimento delle acque e del
nuovo condotto per la captazione e convogliamento delle acque dal
Rio Moline al Rio dell'Eliceto - Comune di Bergeggi - Autorizzazione
ai fini idraulici per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica.
Soggetto autorizzato: Proprietari dei Condomini Marellò A. - Marellò
B. e Sig. Genzano G..**

pag. 169

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 30.11.2012
N. 7413**

**Corso d'acqua Rio Cucco - Località Via Corosu - Comune di Varazze.
Domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione ai fini idraulici per rifa-
cimento muro di sponda. Richiedente: Sig. Mauri Franco.**

pag. 169

PROVINCIA DI SAVONA

**Ditte: Consorzio Irriguo Cravezza Biterna; Sig.ra Cerruti Alessandra
+ altri. Domande per concessione derivazione acqua.**

pag. 170

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 09.10.2012 N. 765**

**Pratica n. 6292. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa
alla realizzazione di un attraversamento aereo con elettrodotto a
bassa tensione (230V), sul Fosso Rasè nel Comune di Brugnato.**

pag. 160

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 08.11.2012 N. 863**

**Derivazione d'acqua ad uso irriguo da n. 2 pozzi ubicati al Fg. 22
mappali 1733 (pozzo B) e 991 (pozzo A) del Comune della Spezia,
località La Pieve. Ditta: Floricoltura La Pieve. Pratica n. 1210/DER.**

pag. 171

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 14.11.2012 N. 879**

**Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Canale della Carpena in loca-
lità Valgiuncata del Comune di Zignago. Ditta: Azienda Agricola
Anna Ferrari di Sivori Simone. Pratica n. 1327/DER.**

pag. 171

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 21.11.2012 N. 903**

**Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal fosso Balansone nel comune
di Varese Ligure. Ditta: Filipelli Primo, Adelmi Silvana e Giosso
Cristina. Pratica n. 1314/DER.**

pag. 172

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.11.2012 N. 916**

**Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati dal pozzo ubicato
al Fg. 18 mapp. 250 del Comune di Deiva Marina. Ditta: Albergo La
Marina di Dodi Benedetto & C. S.n.c.. Pratica n. 1192/DER.**

pag. 172

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL
SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 26.11.2012 N. 917**

Derivazione d'acqua ad uso irriguo ed antincendio boschivo dal

Canale della Razza e dal Torrente Rì in località Bosco di Bruscarolo nel comune di Bruscarolo. Ditta: Società Semplice Pegui. Pratica n. 1251/DER.

pag. 173

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 04.12.2012 N. 944

Pratica n. 6029. Corsi d'acqua: Torrente Turì e Torrente Calcandola. Nulla Osta Idraulico N. 12265. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi per la 'messa in sicurezza idraulica ed idrologica dell'area compresa tra il Torrente Calcandola, la Via Variante Cisa, il Torrente Turì e Via Cisa' in Comune di Sarzana con totale rifacimento dei ponti sul Torrente Calcandola di Via Cisa e Via Falcinello - 1° lotto. Ditta: Comune di Sarzana.

pag. 174

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 20.11.2012 N. 898

N.O.I. n. 12356. Corso d'acqua: Torrente Riccò. Autorizzazione ad eseguire lavori di pulizia dell'alveo del Torrente Riccò nel Comune di Riccò del Golfo nei tratti interessanti l'abitato del Comune. Ditta: Comune di Riccò del Golfo.

pag. 174

AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Comunicato relativo all'adozione della delibera del Comitato Istituzionale n. 15 del 22.11.2012, recante: 'Aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI, settore geomorfologico. Approvazione di modifiche conseguenti all'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 alle seguenti cartografie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) delle NdA del PAI: Tav. 3 'Carta della pericolosità geomorfologica' - Tav. 6 'Carta del rischio geomorfologico molto elevato ed elevato'. Sezioni 233030 'Pontremoli', 233060 'Coloretta', 233070 'Mulazzo', 233090 'Sesta Godano Zignago', 233100 'Vezzola', 233110 'Parana', 233120 'Villafranca in Lunigiana', 233130 'Borghetto Vara - Brugnato', 233140 'Beverone - Castiglione Vara', 233150 'Groppo - Calice al Cornoviglio', 248010 'Pignone', 248020 'Riccò del Golfo'. Indizione delle opportune forme di pubblicità.'

pag. 175

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

27.11.2012**N. 23**

Presa d'atto del Programma Attuativo Regionale (PAR) FAS 2007-2013 a seguito della riprogrammazione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Viste:

- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 21 dicembre 2007, n. 166 (Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate) e successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2008, n. 608 con la quale sono stati approvati il Documento unico di programmazione (DUP) e il Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013 di definizione delle strategie e delle linee di azione della programmazione dei fondi per le aree sottoutilizzate;
- la deliberazione CIPE 6 marzo 2009, n. 11 (Presa d'atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle Regioni Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano) con la quale, tra l'altro, il CIPE ha preso atto del PAR FAS della Regione Liguria, a seguito dell'istruttoria tecnica svolta dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) conclusasi positivamente nell'ottobre del 2008;

Richiamata la propria deliberazione 26 marzo 2009, n. 7 (Presa d'atto del Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013);

Ritenuta l'opportunità, al fine di migliorare l'efficienza interna ed esterna del programma, di apportare alcune modifiche allo stesso, in particolare adattandolo alle mutate condizioni del quadro economico complessivo nazionale, nonché specifico regionale;

Dato atto che la proposta di riprogrammazione è, in particolare, finalizzata a:

- promuovere investimenti infrastrutturali in ambito sanitario, nel contesto del processo di razionalizzazione e riqualificazione del servizio sanitario regionale;
- garantire interventi di ripristino delle infrastrutture viarie e dei servizi danneggiati dagli eventi alluvionali 2011;
- eliminare gli interventi non più attuabili per modifiche al quadro normativo o per i quali i beneficiari hanno espresso formale rinuncia;

Visto l'argomento di Giunta 12 ottobre 2012, n. 66, quale documento di accompagnamento alla proposta di riprogrammazione finanziaria del PAR nei termini precedentemente descritti;

Visto, altresì, il regolamento interno del Comitato di Sorveglianza del PAR FAS 2007-2013;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, il 18 ottobre 2012 è stata avviata la procedura scritta di consultazione del Comitato, per l'approvazione della proposta di riprogrammazione del Programma Attuativo;
- tale procedura si è conclusa positivamente il 22 ottobre 2012 con l'approvazione delle modifiche proposte e, in data 23 ottobre 2012, il PAR è stato inviato al MISE per il successivo esame da parte del CIPE;
- il CIPE, nella seduta del 26 ottobre 2012, ha preso atto della riprogrammazione del PAR 2007-2013;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto del PAR FAS 2007-2013 come riprogrammato nei termini sopra descritti;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2012, n. 31, preventivamente esaminata dalla II Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno, nella seduta del 20 novembre 2012;

DELIBERA

1. di prendere atto del Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013 allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il testo del Programma attuativo regionale (PAR) FAS 2007-2013 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito internet regionale.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giacomo Conti

(allegato omesso consultabile sul sito
www.regione.liguria.it/affariefondieuropei)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

27.11.2012

N. 25

Modifica in adeguamento alla normativa nazionale, di voci inerenti impianti di produzione di energia rinnovabile negli allegati 2 e 3 alla legge regionale 3 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni e integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di apportare, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti modificazioni agli allegati 2 e 3 alla legge medesima:

Allegato 2:

- dopo la lettera x sexies è aggiunta la seguente:
"x septies) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento, sulla terraferma, in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, con potenza superiore a 20 kW";

Allegato 3, punto 3 Industria energetica:

- la lettera 3 h) è sostituita dalla seguente:
"3 h) Impianti per la produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento del vento con potenza nominale superiore a 1 MW, al di fuori delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico";
 - dopo la lettera 3 h) è aggiunta la seguente:
"3 i) Impianti fotovoltaici a terra con potenza nominale superiore a 200 kW";
- di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel sito web regionale del testo integrato degli allegati 2 e 3 della l.r. 38/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, come modificati dalla presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

17.12.2012**N. 31**

Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio, articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

e, in particolare:

- l'articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:
 - il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - la distribuzione dei carburanti;
- l'articolo 151, recante le disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, ai sensi del quale fino all'entrata in vigore della nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono fatti salvi i contenuti e gli effetti di cui ai provvedimenti di seguito elencati:
 - a) deliberazione consiliare 8 maggio 2007, n. 18 (Approvazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1) e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));
 - c) deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1539 (Disposizioni esplicative della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del Testo unico in materia di commercio. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1));
 - d) circolare del Settore Politiche di sviluppo del commercio del 7 maggio 2008, (Nota esplicativa agli articoli 56 e 57 del T.U.C.- l.r. 1/2007);

Richiamata la propria deliberazione 18/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale sono stati approvati gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che costituisce il primo provvedimento di programmazione di cui al richiamato articolo 3 della

medesima legge;

Vista la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come “Direttiva Bolkestein” che persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all’interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

Visto, altresì, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che prima della succitata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza previsto anche nella Carta Costituzionale italiana che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio;

Dato atto che, a seguito di tali normative, si è provveduto, con successivi interventi legislativi, a modificare la l.r. 1/2007, si è adottata, con deliberazione consiliare 27 febbraio 2008, n. 5 (Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)), la programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande (secondo atto di programmazione) e, con deliberazione consiliare 29 ottobre 2009, n. 27 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali ed autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)), la programmazione in materia di distribuzione carburante stradale ed autostradale (terzo atto di programmazione);

Dato atto, altresì, che entrambe le deliberazioni, adottate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, contengono una serie di indirizzi e criteri di natura esclusivamente qualitativa e non più quantitativa;

Considerato che, nel frattempo, sono intervenute ulteriori normative statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione) che hanno inciso sotto il profilo procedurale sull’esercizio delle attività anche commerciali;

Rilevato che la Regione Liguria ha proceduto, nel 2011 e nel 2012, ad apportare nuove modifiche alla l.r. 1/2007 al fine di ulteriormente adeguare la propria normativa alle disposizioni statali di cui al capoverso precedente;

Dato atto che il recente quadro normativo statale cui dover fare riferimento è oggi il seguente:

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto in particolare che:

- l’articolo 31, comma 2, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto medesimo, le Regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti ai principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura;

- il termine individuato e modificato dall'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è quello del 30 settembre 2012, uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2, del citato d.l. 201/2011;
- l'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012 stabilisce che sono abrogate, tra le altre, le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico;

Preso atto, altresì, che dal 30 settembre 2012, come stabilito dalle soprarichiamate disposizioni statali, le programmazioni regionali o quelle parti di esse potenzialmente in contrasto con i nuovi principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio, qualora contenessero indirizzi e criteri di natura meramente quantitativa individuando contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, risulterebbero inapplicabili;

Dato atto che tale articolato e complesso quadro normativo vigente obbliga a seguire nuovi metodi nel programmare a livello regionale, comportando:

- la necessità di una programmazione regionale non più basata su criteri di natura quantitativa o su contingentamenti e/o vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali;
- la necessità di elaborare un sistema di regole che deve avere un'unica matrice: la sostenibilità ambientale tenendo conto della necessità di temperare il rispetto del principio della libera concorrenza e libero mercato con quello teso a soddisfare le esigenze del moderno cittadino-consumatore con un'offerta commerciale adeguata;
- la necessità che le regole così elaborate da un lato rispettino i richiamati principi di liberalizzazione delle attività economiche e dall'altro cerchino di realizzare gli obiettivi contenuti nell'articolo 3 della stessa l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e specificatamente quello di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali, nonché rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio degli esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati, con un occhio particolare alla qualità della vita e la vivibilità dei centri storici e dei centri urbani;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla predisposizione della nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, così come previsto dall'articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, attraverso la formulazione di indirizzi e criteri atti a regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva che:

- risultano perfettamente in linea con i nuovi principi di libertà di esercizio delle attività economiche essendo improntati esclusivamente agli innovativi principi connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, nonché di tutela e valorizzazione dei centri storici o di luoghi di particolare pregio o vulnerabilità ;
- risultano, altresì, rispettosi dell'autonomia regionale e delle caratteristiche tipiche che presenta il mercato ligure;
- richiedono in ogni caso il rispetto dei parametri urbanistici che devono comunque essere osservati dagli esercizi commerciali, vale a dire i raccordi viari, la dotazione di parcheggi ed il loro dimensionamento ed altri previsti dalla vigente normativa;
- prevedono, ai sensi della normativa statale, solo limiti, programmi e controlli necessari ad:
==> EVITARE DANNI
 - alla salute;
 - all'ambiente;
 - al patrimonio artistico e culturale;
 - al paesaggio;
 - alla sicurezza;
 - alla libertà;
 - alla dignità umana.

==> EVITARE contrasti con:

- l'utilità sociale;
 - l'ordine pubblico;
 - il sistema tributario;
 - gli obblighi comunitari ed internazionali;
- prevedono, ai sensi della normativa statale, la tutela delle aree "delicate", quali centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nonché dei centri storico-commerciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 9 ottobre 2012, n. 33 (Sospensione temporanea della presentazione di domande per medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita e centri commerciali di cui alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni);

Atteso che il sopracitato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che la Giunta regionale proponga al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, programmazione che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Dato atto che, sulla base di quanto sopra, al fine di contemperare il rispetto dei principi di libertà di iniziativa economica, sancito dall'articolo 41 della Costituzione, e di concorrenza, sancito dal Trattato dell'Unione europea, recentemente ripresi a livello normativo dal legislatore statale come sopra specificato, con il rispetto dei valori costituzionali di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali, sono effettuate, contemporaneamente, ulteriori modifiche alla l.r. 1/2007, necessarie per l'adeguamento ai principi comunitari soprarichiamati nonché alla novellata normativa statale;

Rilevato che ai sensi del soprarichiamato articolo 3 della citata l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali;

Dato atto che si è proceduto, anche in fase di stesura della programmazione commerciale ed urbanistica relativa al commercio al dettaglio in sede fissa, allegata alla presente deliberazione, alle consultazioni, in merito ai contenuti della programmazione medesima, di tutti gli operatori, sia pubblici sia privati, successivamente auditi anche nella competente Commissione consiliare;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2012, n. 35 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 13 dicembre 2012;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione e quello presentato in sede di discussione in aula;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati, gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa contenuti nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione della l.r. 1/2007 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

IL PRESIDENTE
Rosario Monteleone

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giacomo Conti

(segue allegato)

ALLEGATO

***NUOVA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED
URBANISTICA***

***NUOVI PRINCIPI DI LIBERALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI***

***Indirizzi e criteri per il
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA***

*In attuazione del
Testo Unico in materia di Commercio
**LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2007,
n.1 e s.m.e/o i.***

PREMESSA

La Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno più nota come Direttiva “Bolkestein” persegue l’obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all’interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio.

Tale direttiva tende, pertanto, a favorire una maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, ad apportare benefici alle imprese e tutelare i diritti del consumatore rimuovendo quegli ostacoli che impediscono ai prestatori di servizi (in particolare piccole e medie imprese) di estendere il loro ambito di attività oltre i confini nazionali sfruttando appieno il mercato unico.

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 recante: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, entrato in vigore l’8 maggio 2010 che è stato ulteriormente modificato.

Le Regioni, dal canto loro, sono state chiamate a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l’esercizio di tali attività.

A tal fine, nella primavera 2009-2010, sono stati censiti tutti i procedimenti da esse disciplinati in materia di accesso alle attività di servizi al fine di effettuare la necessaria valutazione reciproca tra Stati.

La fase successiva è stata quella di valutazione circa la eventuale soppressione o modifica della regolamentazione vigente qualora non conforme alla direttiva, nonché la verifica e giustificazione dei regimi di autorizzazione da mantenere.

Infatti, la Direttiva Servizi, in particolare, consente di mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale (riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia quali, ad esempio, ordine pubblico, sicurezza, sanità, tutela consumatori ...), non sia discriminatorio nei confronti del prestatore e se l’obiettivo perseguito non potrebbe essere raggiunto con una misura meno restrittiva.

All’esito del monitoraggio dell’ordinamento della Regione Liguria è emersa l’esigenza di procedere ad alcune modifiche all’interno della legislazione relativa al settore del commercio che, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, articoli 117 e seguenti, che hanno ricompreso la materia del commercio tra quelle di competenza legislativa esclusiva regionale in quanto residuale, ha disciplinato tale settore, che annovera tutte le discipline in cui si articola il commercio nella sua più ampia accezione, con il Testo Unico in materia di commercio-l.r. 1/2007.

La Regione Liguria, nell'ambito dell'esercizio di competenza esclusiva regionale in materia di commercio ai sensi del novellato articolo 117, comma 2, della Costituzione, con propria legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni ha disciplinato tutte le materie che rientrano nel settore del commercio (articolo 1: La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa.).

Si precisa che tale Testo Unico in materia di commercio aveva già profondamente innovato la disciplina di tutte le attività commerciali, comprensive di 8 tipologie in cui si articola questo importante settore della economia ligure

Tra gli aspetti più rilevanti che, infatti, hanno caratterizzato tale testo unico normativo, vi è quello della semplificazione amministrativa che si raccorda con l'esigenza, questa emersa negli ultimi anni (vedi Codice del Consumo d.lgs. 206/2005), di una maggiore attenzione al consumatore e, nel contempo, una riduzione di procedure amministrative inutili o gravose.

Il primo atto di programmazione commerciale ed urbanistica adottata dalla Regione Liguria in attuazione dell'articolo 3 del Testo unico in materia di commercio è stato quello contenente indirizzi e criteri in materia di commercio al dettaglio in sede fissa con la d.c.r. 18/2007, cui hanno fatto seguito gli altri atti di programmazione commerciale ed urbanistica relativi alla:

- somministrazione alimenti e bevande con d.c.r. 5/2008;
- rete distributiva carburanti stradale e autostradale con d.c.r. 27/2009.

Prima della succitata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo ma non nuovo "principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza", principio, peraltro, previsto nella Carta Costituzionale italiana che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio quali:

- **LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 di CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223**

fa già proprie alcune delle disposizioni della Direttiva Bolkestein e stabilisce che:

Le attività di commercio e somministrazione non possono essere sottoposte ad alcuni requisiti tra cui il rispetto :

- di distanze minime obbligatorie tra attività della stessa tipologia;
- di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale.

A seguito di tale normativa si è intervenuti sia sulla l.r. 1/2007 sia adottando la programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con d.c.r. 5/2008, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della l.r. 1/2007 (secondo atto di programmazione dopo quello sul commercio al dettaglio in sede fissa d.c.r. 18/2007) e specificatamente, una serie di indirizzi e criteri di natura esclusivamente qualitativa e non più quantitativa.

Successivamente è stata emanata la:

- **LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133 di CONVERSIONE DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N.112**

ART. 83 BIS (C. 17-22)

LIBERALIZZAZIONE CARBURANTI

A seguito di tale normativa si è intervenuti sia sulla l.r. 1/2007 sia adottando la programmazione in materia di distribuzione carburante stradale ed autostradale (terzo atto di programmazione dopo quello sul commercio al dettaglio in sede fissa d.c.r. 18/2007 e dopo quello in materia di somministrazione di alimenti e bevande, con d.c.r. 5/2008).

Si è quindi adottato l'atto di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali con la **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE-ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 28 OTTOBRE 2009 N. 27**

Sono poi intervenuti i

- **D.P.R. 9-7-2010 n. 159 AGENZIA IMPRESE**
- **D.P.R. 7-9-2010 n. 160 SPORTELLO UNICO**

ENTRAMBI In applicazione articolo 38 l. 133/2006.

Relativamente alle competenze di carattere regionale, il **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, attuativo della surrichiamata Direttiva Servizi, ha modificato la normativa in materia di attività commerciali, quali la somministrazione di alimenti e bevande, il commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, i regimi abilitativi, i requisiti morali e professionali.

La **Regione Liguria** ha proceduto, pertanto, alla modifica della propria **l.r. 1/2007** recante: "Testo unico in materia di commercio", già precedentemente modificata, con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno), e con successiva legge regionale 4 ottobre 2011, n. 26 (Modifica alla legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa a servizi nel mercato interno)), pubblicate, rispettivamente, sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, Parte Prima e sul B.U.R.L. n. 17 del 5 ottobre 2011, Parte prima.

Nel frattempo sono intervenute ulteriori normative statali che hanno inciso sotto il profilo procedurale sull'esercizio delle attività(anche) commerciali, e precisamente:

- **LEGGE 30 LUGLIO 2010, n. 122 di CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2010, n. 78**, articolo 49 4-bis S.C.I.A. che ha modificato l'articolo 19 della l. 241/1990 ulteriormente modificato dalla manovra finanziaria bis DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, n. 138 articolo 6, comma 1, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ed ancora modificato dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla LEGGE 4 APRILE 2012, N. 35.

In questo contesto, quali ulteriori elementi di semplificazione del testo unico in materia di commercio sono state considerate anche le modifiche recentemente apportate alla l. 241/90 sul procedimento amministrativo, nella parte relativa all'istituto della S.C.I.A., nonché le disposizioni sullo Sportello Unico delle attività produttive e soprattutto, come sopra detto, con riferimento alla l.r. 10/2012 di attuazione dello S.U.A.P. di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 AGOSTO 2010, n. 160, in applicazione dell'articolo 38 l. 133/2006, nell'ottica di una sempre maggiore e più stretta correlazione tra procedura urbanistica e commerciale sia per grandi che per medie strutture di vendita attraverso gli istituti delle conferenze di servizi come unico momento (contestualità) per il rilascio delle varie autorizzazioni e/o pareri; tali procedure, in realtà, erano già state semplificate nel testo vigente e ora, grazie alla parallela l.r. 10/2012, consentiranno un ancora più agevole e semplificato accesso alle medesime.

Altri importanti disposizioni su cui si è intervenuto sono:

- I requisiti morali e professionali per l'esercizio delle attività commerciali (l'articolo 71 del d.lgs. 59/2010).
- Il commercio su aree pubbliche e l'introduzione, per questo settore, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Saldi e Vendite promozionali.
- Orari degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande.

Si è, altresì, colta l'occasione per effettuare alcuni ulteriori precisazioni e/o chiarimenti che si sono resi necessari alla luce dell'applicazione della normativa regionale in questi anni (dal 2007) sulla base delle istanze formulate dai soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) e rendere ancora più snelle e di facile applicazione le disposizioni contenute in tale testo unico.

Si arriva, quindi, ai recenti interventi normativi attraverso la successiva manovra finanziaria approvata con la

- **LEGGE 15 LUGLIO 2011, N.111, di conversione del D.L. 138/2011**, che ha previsto all' **ARTICOLO 35**, commi 6 e 7 una disciplina sugli orari degli esercizi commerciali e, **all'ARTICOLO 28** una nuova disciplina in materia di CARBURANTI E STAMPA quotidiana e periodica.

Si è ritenuto opportuno al fine di assicurare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure delle disposizioni statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione),

con specifico riferimento l'articolo 28 della l. 111/2011 in materia di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni e delle disposizioni contenute nell'atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 28 OTTOBRE 2009, N. 27-Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradali e autostradali. Legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modifiche e integrazioni), adottare apposita CIRCOLARE REGIONALE con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2011, n. 1593 contenente le disposizioni per l'applicazione dell'articolo 28 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 con la quale sono stati forniti i necessari chiarimenti a tutti gli Enti locali e soggetti privati interessati (Comuni, le imprese, le Associazioni di categoria rappresentative del settore commercio e carburanti, le Compagnie petrolifere, le Associazioni rappresentative dei gestori degli impianti di carburanti stradali e autostradali, le Società autostradali, etc.).

Ulteriori interventi normativi sono stati effettuati attraverso :

- Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO)
ARTICOLI 3 e 6

ARTICOLO 3

ABROGAZIONE DELLE INDEBITE RESTRIZIONI ALL'ACCESSO E ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Entro un anno (14 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere

Tale termine modificato (dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) **al 30 settembre 2012** e uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- **Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, N. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214** recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"* .
ARTICOLI 31-34

Il decreto-legge, che consta di 50 articoli, contiene numerose ed importanti disposizioni riguardanti il settore commerciale contenenti un insieme di liberalizzazioni tra i quali gli Orari degli esercizi commerciali nonché la Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli *ex-ante* attraverso l'eliminazione dei vincoli previsti dalle varie normative vigenti e vengono, poi, potenziale le funzioni dell'Antitrust.

Gli articoli che rivestono maggiore interesse ai fini della presente programmazione e che ne determinano, conseguentemente, il maggiore impatto sono i seguenti:

Titolo IV – Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza

Capo I – Liberalizzazioni

Articolo 31 – Esercizi commerciali

1. In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Capo II – Concorrenza

Articolo 34 – Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;*
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;*

- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi.
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.
4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.
6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.
7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, i servizi finanziari come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006 /123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

- **Decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante** "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività"

TITOLO I

CONCORRENZA

Capo I

Norme generali sulle liberalizzazioni

Art. 1 *Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:*

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio di un'attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

*b) le norme che pongono divieti e restrizioni **alle attività economiche** non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le **disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale** o temporale autoritativa **con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico**, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.*

2. *Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.*

3. *Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare i requisiti per l'esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le modalità per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione, individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di*

regolamento, anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente.

4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della virtuosità degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.

4-bis. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

4-ter. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».

omississ

- **LEGGE 7 AGOSTO 1990, n. 241**
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

19. Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla

normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione

- **Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

con gli articoli dall'1 all'8 relativi alle attività commerciali.

Preme evidenziare che tale decreto legislativo, di modifica del d.lgs. 59/2010, è intervenuto modificando il d.lgs. 114/1998 il secondo decreto "Bersani" (il primo è stato il d.lgs. 32 sempre del 1998 in materia di rete distributiva dei carburanti) solo agli articoli 22 e 26.

Si deve, infatti, evidenziare che non sono stati modificati gli articoli 8 e 9 del d.lgs. 114/98 che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione per le Medie e Grandi strutture di vendita.

Ciò al fine di chiarire che tale procedura autorizzativa per MSV e GSV contenuta nel richiamato decreto 114, che ovviamente trova applicazione in quelle Regioni che non hanno normato, a differenza della Regione Liguria, autonomamente la materia del commercio (di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione così come modificato dalla legge Costituzionale 3/2001), continua a trovare applicazione così come continua a trovare applicazione quella della Regione Liguria contenuta nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni che conformemente prevede il rilascio dell'autorizzazione sia per le Medie che per le Grandi strutture di vendita.

Si rammenta a tal fine che nella primavera 2009-2010, a seguito della Direttiva Servizi sia lo Stato Italiano che tutte le Regioni italiane hanno censito tutti i loro procedimenti in materia di accesso alle attività di servizi ai fini della valutazione reciproca tra Stati,

motivando e giustificando alla Commissione europea il mantenimento dei regimi autorizzativi nei loro procedimenti amministrativi.

Successivamente, come sopraprecisato, anche il Governo ha confermato le proprie procedure, mantenendo, appunto, “in vita” i regimi autorizzativi per Medie e Grandi strutture di vendita data la necessità di sottoporre ad una valutazione dell’ente pubblico l’insediamento di tale tipologie distributive per la peculiarità che esse rivestono e il loro impatto sul territorio al fine di perseguire quegli obiettivi contenuti nella Direttiva servizi stessa e, a seguire, in tutti i provvedimenti successivi e soprarichiamati; tutti giustificati dall’esistenza di motivi imperativi di interesse generale ed in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni statali (d.l. 1/2012 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, articolo 1, comma 2, ripreso dall’articolo 12, comma 2 del d.l. 5/2012; decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 articolo1).

Si richiama, infine, il succitato articolo 19 della l. 241/1990 più volte modificato, che, da ultimo stabilisce che la SCIA trova applicazione nei casi in cui si debba accertare esclusivamente il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi. Le medie e le grandi strutture di vendita sono, infatti, sottoposti all’applicazione dei criteri contenuti nella presente programmazione.

In tema di ORARI

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**ARTICOLO 31, COMMA 1**

Come detto, la Regione Liguria, ha disciplinato il settore del commercio esercitando la propria competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'articolo 117, comma 4 Cost., emanando il Testo Unico in materia di commercio (l.r. 1/2007) e con specifico riferimento al tema degli orari, ha stabilito la relativa disciplina all'articolo 115 della medesima legge (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa).

E' stato eliminato ogni riferimento ad elenchi regionali dei comuni turistici e d'arte, (già dal 1999) demandando ai Comuni stessi, previa concertazione con le Parti sociali, la definizione degli orari e delle aperture domenicali e festive e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Nella precedente formulazione della normativa statale era previsto che nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Si prevedeva, poi, che le regioni e gli enti locali dovevano adeguare le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione entro la data del 1 gennaio 2012.

Successivamente, però, con la manovra "Monti" sono stati eliminati gli elenchi dei Comuni turistici mentre è rimasto fermo il termine del 1 gennaio perchè le Regioni si adeguino.

A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 201/2011 (Decreto Monti) convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare dell'articolo 31, comma 1, poichè le disposizioni statali surrichiamate (articolo 31 "Decreto Monti" e articolo 35 l. 111/2011) sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, immediatamente applicabili non necessita alcun adeguamento nè regionale nè comunale.

Conseguentemente non trovano più applicazione le disposizioni di cui agli articoli 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) e 116 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni nella loro precedente formulazione. Sono stati, quindi, modificati con la legge regionale che viene approvata parallelamente e contestualmente alla presente programmazione.

Con specifico riferimento all'articolo 31, comma 1, la Regione Liguria ha adottato la CIRCOLARE REGIONALE con d.g.r. 67/2012 in materia di orari degli esercizi commerciali contenente le conseguenti disposizioni esplicative relative alla applicazione

o disapplicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni.

In tema di **ELIMINAZIONE VINCOLI**

Riferimenti normativi

- **Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

ARTICOLI 3 e 6

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO)

- **Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**

ARTICOLO 31, COMMA 2

(ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI LIBERTA' DI APERTURA ESERCIZI)

ARTICOLO 34

(LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE ED ELIMINAZIONE DEI CONTROLLI *EX-ANTE*)

- **Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**

ARTICOLI 1-17-18

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ)

- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35**

ARTICOLI 1-2-12-14-27-41

(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO)

- **Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148**

(DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E LO SVILUPPO)

ARTICOLI 3 e 6

ART.3

ABROGAZIONE DELLE INDEBITE RESTRIZIONI ALL'ACCESSO E ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Entro un anno (14 settembre 2012) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere.

Tale termine modificato (dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) al 30 settembre 2012 e uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

- **Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214**

Il comma 2 dell'articolo 31

Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma

entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto deve effettuarsi l'adeguamento delle normative regionali ai principi di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura.

Tale termine modificato (dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) al 30 settembre 2012 e uniformato al termine previsto all'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 3, lettera b) dell'articolo 34:

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;

Tale disposizione è riferita ai Piani comunali che dovessero prevedere distanze minime tra i punti vendita di stampa quotidiane e periodica (EDICOLE) oggi non più ammesse.

Resta fermo il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 68 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la pianificazione comunale di cui all'articolo 71 della medesima legge regionale.

Il comma 7 dell'articolo 34:

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

- **Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**

Articolo 1 (*Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese*)

Il quale stabilisce che sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3

b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico.

D.L. 1/2012 – **convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**

Articolo 1, COMMA 3

(ripreso dall'articolo 12 d.l. 5/2012 - l. 35/2012)

Il GOVERNO è autorizzato ad ADOTTARE entro il 31 dicembre 2012 uno o più REGOLAMENTI

OBIETTIVO :

- INDIVIDUARE LE ATTIVITA' per le quali RIMANE in vita il REGIME AUTORIZZATORIO
- DISCIPLINARE REQUISITI PER ESERCIZIO ATTIVITA'
- TERMINI E MODALITA' PER POTERI CONTROLLO AMMINISTRAZIONI
- INDIVIDUARE NORME STATALI DA ABROGARE DOPO REGOLAMENTI

D.L. 5/2012- **convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35**

Articolo 12

Con i REGOLAMENTI che Il GOVERNO è autorizzato ad ADOTTARE entro il 31 dicembre 2012

sono altresì individuate le ATTIVITÀ sottoposte:

- Autorizzazione
- S.C.I.A. con asseverazioni
- S.C.I.A. senza asseverazioni
- Comunicazione
- quelle del tutto libere

SONO ABROGATE

a)

norme che prevedono

- limiti numerici
- autorizzazioni
- licenze
- nulla osta
- preventivi atti di assenso dell'amministrazione

non giustificati da:

- interesse generale
- costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario
- rispetto del principio di proporzionalità

SONO ABROGATE

b)

le norme che

- pongono divieti e restrizioni
alle attività economiche non adeguati - non proporzionati alle finalità pubbliche

le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che:

- pongono limiti
non ragionevoli - non adeguati - non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate
- Impediscono - condizionano - ritardano
avvio di nuove attività economiche
Ingresso di nuovi operatori economici
trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato
- Impediscono - limitano - condizionano
l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità,
alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici
- limitano o condizionano
le tutele dei consumatori nei loro confronti

D.L. 1/2012 **convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27**

Art. 1, COMMA 2

(ripreso dall'Art 12, C. 2 D.L. N.5/2012)

PERMESSI solo i limiti, i programmi e i controlli necessari EVITARE DANNI

- alla salute,
- all'ambiente
- al patrimonio artistico e culturale
- al paesaggio,
- alla sicurezza
- alla libertà
- alla dignità umana

EVITARE contrasti con:

- l'utilità sociale
- l'ordine pubblico
- il sistema tributario
- gli obblighi comunitari ed internazionali

Ne deriva come è del tutto evidente, la necessità di una programmazione regionale non più improntata su criteri di natura quantitativa o su contingentamenti e/o vincoli di qualsiasi altra natura esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

- **Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.
con gli articoli dall'1 all' 8 relativi alle attività commerciali.

- **Legge 7 agosto 1990, n. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
con l'articolo 19 modificato relativo alla S.C.I.A.

PARAGRAFO 1
CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA
AL DETTAGLIO

Articolo 16, comma 1, lettera a) **L.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni**

Per esercizi alimentari si intendono:

- gli esercizi alimentari specializzati;
- gli esercizi con una superficie netta di vendita (SNV) destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari superiore del:
 1. 10% della totale SNV nel caso di Medie Strutture di Vendita (MSV) e comunque superiore a 100 mq.;
 2. 5% della totale SNV nel caso di Grandi Strutture di Vendita (GSV) e comunque superiore a 250 mq..

Fanno parte della tipologia merceologica alimentare anche gli articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa.

Articolo 16, comma 1, lettera b) **L.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Per esercizi NON alimentari si intendono:

- gli esercizi NON alimentari specializzati;
- gli esercizi con una superficie netta di vendita (SNV) destinata alla commercializzazione di prodotti alimentari non superiore ai limiti di cui ai Punti 1 e 2 sopraindicati rispettivamente per MSV o GSV.

Al fine della loro delimitazione merceologica si fa riferimento ai Registri tenuti dalle Camere di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del T.U.C.

Tale tipologia di merci non costituisce una nuova tipologia merceologica ma è stata individuata ai soli fini urbanistici per la determinazione, ad esempio, di uno standard di parcheggio opportunamente commisurato al peso dell'utenza potenziale, piuttosto che alla "superficie netta di vendita" nella accezione corrente nel presente documento, come pure per la individuazione dei casi in cui è necessario il preventivo studio di impatto di viabilità.

La modifica quantitativa e qualitativa del settore merceologico di tutte le strutture di vendita deve essere effettuata nel rispetto della procedura di cui al T.U.C. e nei limiti di quanto previsto dai successivi Paragrafi.

Tutte le strutture di vendita possono avere il settore merceologico alimentare e non alimentare, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui ai successivi paragrafi.

Devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C., distinti per i due settori merceologici alimentare e non alimentare (es: standard di parcheggi, impatto di viabilità etc..)

PARAGRAFO 2

- A) **CRITERI PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEI COMUNI DEI MAGGIORI POTERI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 1/2007 e**
B) **CONTRATTI O PATTI D'AREA**

A) Poiché, come più sopra specificato, il D.L. n.1/2012 **convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 all'**articolo 1, COMMA 2 (ripreso dall'articolo 12, comma 2 d.l. 5/2012 **convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35**) stabilisce che sono PERMESSI solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad

EVITARE DANNI

- alla salute,
- all'ambiente
- al patrimonio artistico e culturale
- al paesaggio,
- alla sicurezza
- alla libertà
- alla dignità umana

EVITARE contrasti con:

- l'utilità sociale
- l'ordine pubblico
- il sistema tributario
- gli obblighi comunitari ed internazionali

ne deriva che permane senza dubbio la necessità di prevedere la tutela delle aree per così dire "delicate", anche per il fatto che nei territori comunali esistono delle situazioni che possono richiedere discipline derogatorie alla libertà del commercio al fine di sostenere altre funzioni di interesse pubblico, quali l'ambiente urbano ovvero il patrimonio artistico, storico ed architettonico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 1/2007 T.U.C.(TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO) in coerenza con d.l. 1/2012 **convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 all'**articolo 1, COMMA 2 (ripreso dall'articolo 12, comma 2 d.l. 5/2012 **convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35**) nei centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, nonché nei centri storico-commerciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del T.U.C., i Comuni, anche con il Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5:

- a) possono stabilire dei criteri di natura commerciale relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;

- b) possono inibire gli effetti della SCIA all'apertura degli esercizi di vicinato per un periodo stabilito dal Comune nel Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C.

B) L'articolo 15, comma 2, lettera a) della Direttiva Servizi stabilisce, inoltre, che è necessario valutare se le “*restrizioni quantitative o territoriali*” eventualmente presenti nelle legislazioni dei vari Stati membri trovino la loro giustificazione in uno dei MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia ed elencati all'articolo 4, punto 8) Direttiva-Articolo 8, comma 1, lett. h) D.lgs.n.59

Si riportano di seguito i MOTIVI IMPERATIVI DI INTERESSE GENERALE (articolo 4, punto 8) Direttiva-Articolo 8, comma 1, lett. h) d.lgs. 59)

- tutela dei consumatori
- tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente urbano
- tutela dei lavoratori
- obiettivi di politica sociale
- tutela del patrimonio artistico e storico.

L'articolo 12 del d.lgs. 59/2010 stabilisce che per accedere e esercitare un'attività di servizio si possono mantenere (tra le altre) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori solo per motivi imperativi interesse generale.

In realtà ciò non significa realizzare una liberalizzazione incontrollata.

La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato dice che è possibile limitare l'apertura di nuovi esercizi purchè i criteri non siano fondati su quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite ossia sull' apprezzamento autoritativo dell'adeguatezza dell'offerta alla presunta entità della domanda.

Ci si riferisce alla Sentenza Consiglio di Stato n. 2808/2009 che conferma il contenuto Sentenza Corte Costituzionale n. 430/2007 con riferimento all'articolo 3 della l. 248/2006 affermando che i criteri quantitativi per apertura nuovi esercizi commerciali sono in contrasto con l. 248 e che è quindi necessario eliminare ostacoli all' accesso al mercato; i poteri pubblici non devono interferire nel libero giuoco della concorrenza.

Ciò premesso e richiamato permette di concludere che nella programmazione dei centri storici e dei centri città in generale resta

fermo la finalità della tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale in genere nei centri storici.

Come è noto, l'obiettivo delle Regioni tutte ed in particolare della Regione Liguria con il centro storico più grande d'Europa è, indubitabilmente il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali.

Per far ciò le Regioni hanno adottato diversi strumenti di intervento: in Regione Liguria uno dei più importanti è senza dubbio il C.I.V. (Centro Integrato di Via).

Si tratta di un importante strumento di intervento di riqualificazione del territorio, avviato grazie al supporto e all'assistenza delle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale del Commercio, che la Regione favorisce sostenendo l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in, appunto, CENTRI INTEGRATI DI VIA.

E' chiaro infatti che l'obiettivo dei CIV era ed è aumentare la competitività del territorio, la qualificazione delle imprese, l'innovazione della rete distributiva all'interno delle città.

Questo è stato un disegno di qualificazione del tessuto imprenditoriale sul terreno della qualità, dell'innovazione e dell'aggregazione.

I CENTRI INTEGRATI DI VIA costituiscono un esempio positivo avanzato di reti di impresa. Sotto il profilo giuridico sono tutti strutturati come consorzi o società consortili, una forma molto più vincolante che regola il rapporto tra le imprese aderenti e che li distingue profondamente dalle altre forme con cui vengono regolate le aggregazioni sui territori. Un' eccellenza genovese e ligure.

L'evoluzione dei CIV deve essere curata con attenzione verso una logica di centro commerciale naturale in grado di competere efficacemente con i centri commerciali artificiali che, secondo una "scuola di pensiero", desertificano i centri urbani e rurali.

I risultati sono stati una forte coesione tra imprese "diverse" per dimensione, tipologia etc., l'innovazione della rete distributiva tradizionale; la riqualificazione urbana; il miglioramento della vivibilità e dell'accessibilità; rapporti più stabili e produttivi tra ente pubblico e operatori privati; l'utilizzo corretto delle risorse economiche messe in campo dalle istituzioni; una competitività di natura "qualitativa" con la G.D.O.

I C.I.V. costituiscono un modello innovativo della rete di distribuzione commerciale; un'esempio di sinergia produttiva tra pubblico e privato in linea con percorsi di concertazione tra operatori pubblici e privati come sistemi di corporate governance.

Nelle zone di maggior interesse e degne di tutela particolare possono invece essere individuate formule di incentivazione per l'insediamento di attività in grado di completare l'offerta commerciale della zona interessata.

Si dovrebbe, altresì, incentivare una formazione imprenditoriale in grado di fornire quegli elementi soggettivi necessari per confrontarsi con mercati turistici e commerciali in continua evoluzione. La formazione permetterà anche la realizzazione di attività multifunzionali nei centri rurali, garantendo il mantenimento in vita di borghi tradizionali altrimenti destinati al costante decremento demografico.

Oggetto di recenti dibattiti – tavole rotonde a livello europeo, cui hanno partecipato, tra gli altri, rappresentanti della Regione Liguria portando la propria esperienza dei C.I.V. sono i temi quali: quale il futuro delle nostre città.

Sono state esaminate le varie esperienze europee di paesi come il Belgio, la Francia, l'Italia.

Il “cuore” per così dire del dibattito verte sul ruolo della G.S.V./CENTRI COMMERCIALI in periferia posto che ormai è difficile prevedere una loro collocazione in centro città.

E' emerso che si e' persa la clientela nel centro città che si è spostata in periferia dove vengono collocati la maggior parte dei centri commerciali.

Quindi ci si chiedeva come far tornare la gente dalla periferia al centro città anche in considerazione dell'invecchiamento della popolazione.

Vi sono alcune nuove esperienze in Europa (Francia) dove si lavora sull'offerta del territorio.

Un aspetto importante per andare in questa direzione è la capacità di programmare sempre meglio l'offerta commerciale attraverso un adeguamento della normativa dei Piani Commerciali di Zona nei CENTRI STORICI o CENTRI STORICO COMMERCIALI di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

A tal fine si stabilisce che possono essere effettuate le seguenti attività:

1. stipulare, sulle aree perimetrate, i “PATTI D'AREA” o CONTRATTI DI QUARTIERE (vedi caso Bruxelles) tra Regione, Comune, Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del Commercio e Camera di

Commercio, Industria, Artigianato competente per territorio, Consorzi di imprese, Proprietari degli immobili collocati nei centri storici in cui:

- vengono escluse alcune tipologie merceologiche e ne vengono sostenute altre (es: presenza di troppi phone-center o di troppi negozi di telefonia etc.) ovvero s'incentiva e facilita l'entrata di alcune merceologie e se ne rende difficoltosa quella di altre sulla base di criteri prettamente qualitativi e definiti attraverso Piani di Sviluppo con l'obiettivo di concentrare imprese economiche e fisiche, capaci di fornire maggior attrazione al territorio ed assolutamente in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenute nei Decreto Governativi;
- viene facilitata l'apertura di soli esercizi di vicinato;
- la Regione, il Comune le Associazioni di Categoria del Commercio e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio mettono in contatto i vari proprietari dei fondi per un accordo di offerta di mix commerciale;
- vengono acquisiti dei piani terra per un offerta di mix commerciale e di servizi;
- la Regione, il Comune, le Associazioni di Categoria del Commercio e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato competente per territorio organizzano con i privati la presenza di marchi diversificati grazie alla conoscenza del mercato e dei vari marchi presenti;
- vengono concordati canoni di affitto ridotti per almeno 5 anni;
- l'esercente che beneficia di tali facilitazioni si impegna a ristrutturare il locale;
- il proprietario del locale, a sua volta, per compensare il canone ridotto potrà beneficiare della riduzione delle imposte locali di una quota pari al 20 per cento;
- il Comune si impegna a non richiedere oneri urbanistici di sua competenza;
- si può prevedere di dare la priorità all'utilizzo dei locali ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni;
- si può prevedere una programmazione anche "a tema" e "per singole aree";
- si possono coinvolgere i CIV (Centri integrati di Via);

- si possono assegnare eventuali finanziamenti regionali e/o comunitari qualora si rendessero disponibili le relative risorse;
2. creare nuove tipologie distributive integrando commercio, somministrazione, servizi, formazione a sostegno del consumo.

Protagonisti dell'Innovazione e della Modernizzazione devono essere le piccole e le medie imprese che si possono collocare all'interno del tessuto urbano senza romperne l'equilibrio esistente, senza ripercussioni sull'occupazione di lavoratori autonomi e dipendenti, migliorandone la qualità della vita e la vivibilità.

Naturalmente tutto ciò è perfettamente in linea con quanto contenuto all'articolo 2 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, il quale individua tra le finalità che si propone di perseguire tale legge regionale, anche quella di promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano.

Tra gli elementi dell'azione di sviluppo devono esserci:

- L'Innovazione di processo e la Qualità nel servizio
- L'Organizzazione del territorio come elemento di valorizzazione e qualità.
- L'Accessibilità e transitabilità.
- La valorizzazione della Vocazione di segmenti territoriali per migliorarne l'offerta con la gerarchizzazione e differenziazione.

Occorre riconoscere il valore del territorio per ottimizzarne i pregi, così da permettere un insediamento ottimale delle nuove attività, che vadano a legare con le peculiarità del territorio circostante, sfruttandone appieno le potenzialità e contribuendo così alla crescita ed allo sviluppo di una identità territoriale che porterà ad una differenziazione di offerta e di domanda; questo consentirà di ritagliare uno spazio del mercato senza danneggiare altre zone, anzi creando una sinergia che porti un'evoluzione collettiva.

Si dovranno quindi trovare raccordi sul piano urbanistico, concordare piani di modifica e sviluppo con le società adibite al trasporto pubblico ed incentivare i rapporti con centri culturali e organizzazioni di eventi.

PARAGRAFO 3

DEROGA AI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA

Per tale disposizione si rinvia, relativamente alle motivazioni, a quanto già precisato al Paragrafo 2: CRITERI PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEI COMUNI DEI MAGGIORI POTERI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 1/2007.

Si osserva, in aggiunta, che rientra nell'ambito di quanto previsto dalle recenti vigenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività commerciali e come peraltro confermato da recenti interventi giurisprudenziali (numerose sentenze di TAR E consiglio di Stato manche di Cassazione) la necessità di tutelare quelle parti del territorio regionale, quali quelle di cui alla tabella sotto riportata, riconosciute di maggiore pregio che richiedono, conseguentemente, una maggiore attenzione rispetto alle attività che che possa incidere sull'uso del territorio.

La Regione stabilisce i seguenti limiti massimi di superficie di vendita per:

A) ESERCIZI DI VICINATO ALIMENTARI E NON ALIMENTARI:

	SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE	SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE
Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444;	mq. 100	mq. 150
Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'art. 5 del medesimo Testo Unico;		
Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;		
Ambiti diversi da quelli soprariportati nei Comuni con popolazione residente compresa fra 501 e 10.000 abitanti;		mq. 150
Ambiti diversi da quelli soprariportati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;		mq. 250

Fino ai limiti sopraindicati si applica la procedura di cui all'articolo 18 del T.U.C. (S.C.I.A.).

Devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C.

B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI:

	SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE	SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE	SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E NON ALIMENTARE
Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968 n. 1444;	mq. 100 – 250	mq 150 - 600	mq 1.000 Solo nei casi di cui al <u>PUNTO §</u>
Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'art. 5 del medesimo Testo Unico;			
Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;			
Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana)	mq. 250-600	mq. 250-1.000	

Ambiti diversi da quelli soprariportati nei Comuni con popolazione residente OLTRE 500 abitanti;	mq. 1.500
--	-----------

PUNTO 8

Nei Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) * del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'articolo 5 del Testo Unico la Regione stabilisce il limite massimo di superficie di vendita per Medie strutture di vendita alimentari e non alimentari fino al massimo di mq. 1.000 nei seguenti casi:

- Deve essere presentata apposita richiesta da parte del CIV (Centro integrato di Via) di cui all'articolo 122 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni che insiste su l'area di insediamento della struttura interessata che deve essere perimetrata dal Comune competente per territorio ;
- Il CIV deve essere costituito nella forma di Consorzio con attività esterna e/o Società Consortile a responsabilità limitata e riconosciuto dalla Regione da almeno due anni;
- Nell'ambito dell'area perimetrata devono essere presenti almeno 100 (cento) imprese la cui maggioranza deve essere costituita da quelle esercitanti il commercio al dettaglio in sede fissa e la somministrazione di alimenti e bevande;
- Al CIV devono aderire almeno il 51 per cento delle imprese rientranti nell'ambito dell'area perimetrata.

Fino ai limiti sopraindicati si applica la procedura di cui all'articolo 19 del T.U.C.

Devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C.

*Nota in calce:

Articolo 14, comma 1, lettera e): si intende per Centro Storico-Commerciale, salvo diversa determinazione da parte dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, le zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e ad esse assimilabili;

CRITERI E INDIRIZZI PER INSEDIAMENTI MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

A SEGUITO DELLE LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La premessa è importante perché ci obbliga a seguire nuovi metodi nel programmare a livello regionale.

Programmare, però, non è soltanto un’opportunità, ma rimane un dovere che la normativa, come si è detto, non ha affatto retrocesso in validità ed in importanza.

La stessa direttiva Bolkestein sui servizi, nel riaffermare la libertà di stabilimento, non preclude per nulla la possibilità di prevedere requisiti di accesso oggettivamente tali da esaltare la competizione, alla sola condizione di non voler imporre particolari e gravosi ostacoli al principio di libertà d’impresa e alla concorrenza.

Soprattutto gli ultimi provvedimenti in tema di liberalizzazione delle attività economiche e di semplificazione amministrativa soprarichiamati, prevedono la possibilità di procedere ad una programmazione del territorio sulla base di quanto previsto dalla disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, secondo cui costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali

Si osserva, ad ogni buon conto che, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 1 del D.L. 1/2012 **convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27**, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:

a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità;

c) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico.

Come sopra ricordato, il recente quadro normativo cui dover fare necessariamente riferimento è quindi il seguente:

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
ARTICOLO 3 e 6

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
ARTICOLO 31, COMMA 2

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
ARTICOLO 34

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
ARTICOLO 1

Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Decreto legislativo 6 agosto 2012, n.147 di modifica del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59
ARTICOLO da 1 a 8

Legge 7 agosto 1990, n.241
ARTICOLO 19 sulla S.C.I.A.

Dal quadro generale emerge che la nuova programmazione commerciale dovrebbe essere caratterizzata da criteri ed indirizzi esclusivamente connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali.

La situazione attuale è determinata da:

1. una progressiva diminuzione dei livelli di redditività delle imprese,
2. una erosione di quote di mercato maggiore della diminuzione della domanda.

Si possono individuare le seguenti fasi :

1^ fase (quantitativa) - espansione della distribuzione organizzata salvaguardando però l'equilibrio tra tipologie.

2^ fase (qualitativa) - aumentare capacità competitiva puntando su qualità dei servizi e del territorio.

La situazione economica, l'attuale crisi dei consumi e la modifica dei comportamenti dei consumatori, impongono un rilancio ed una riqualificazione della rete commerciale e dell'offerta turistica con l'obiettivo che vada oltre il mantenimento delle attuali quote di mercato, ma che miri ad intercettare ed attrarre consumi e presenze.

Tale capacità concorrenziale non può avvenire sul terreno delle dimensioni delle singole unità di vendita per via della disponibilità di superfici utilizzabili non presenti in Liguria

come nelle regioni limitrofe. L'unico fattore che possiamo usare è invece quello sul terreno della innovazione e della qualità del complesso della offerta.

In generale occorre quindi aumentare la capacità concorrenziale del territorio puntando sullo sviluppo integrato del turismo, del commercio e delle attività culturali delle città, mettendo in valore tutto il grande patrimonio storico, architettonico, culturale, ma anche di civiltà, democrazia e qualità della vita dei nostri centri urbani.

Non impoverire e desertificare le città sottraendone funzioni ma al contrario rilanciarle come motori di crescita economica e occupazionale, come centri di sapere, innovazione, di risorse culturali, storiche, ambientali, luoghi di relazioni umane e coesione sociale.

Le città sono una "risorsa" particolarmente in questa fase in cui occorre favorire la ripresa economica.

Ritornare alle città, riscoprire la dimensione urbana sia dal punto di vista sociale che da quello commerciale, superando la cultura dell'espansione quantitativa delle rete commerciale delle grandi e grandissime dimensioni, il cui ruolo è messo attualmente in discussione, valorizzando invece il servizio di prossimità e quello specializzato fornito dalle piccole e medie imprese.

Si tratta inoltre di assecondare una tendenza già in atto come risposta alla crisi dei consumi ed all'aumento degli spostamenti individuali rivalutando la redditività del settore commerciale non solo in termini di convenienza diretta, ma anche dal punto di vista della qualità, del servizio al consumatore, dell'efficienza logistica.

Nel commercio e nel turismo conta sempre più la competizione tra sistemi territoriali all'interno dei quali le piccole imprese sono soggetti ed oggetti di processi di Innovazione e Competitività altrimenti irraggiungibili sia per gli uni che per gli altri.

In questa direzione ha operato infatti il sistema dei CENTRI INTEGRATI di VIA di cui si è detto nel precedente paragrafo.

Si tratta di elaborare un sistema di regole che deve avere un'unica matrice: la sostenibilità ambientale tenendo conto della necessità di temperare il rispetto del principio della libera concorrenza e libero mercato con quello teso a soddisfare le esigenze del moderno cittadino-consumatore con un offerta commerciale adeguata. Si evidenzia, infatti, che le regole così elaborate hanno da un lato rispettati i richiamati principi di liberalizzazione delle attività economiche e dall'altro cercato di realizzare gli obiettivi contenuti nella stessa l.r. 1/2007 all'articolo 3 e, specificatamente quello di assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali nonché rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio degli esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati. In sintesi, concorrenza ma con regole di tutela del cittadino e dell'ambiente.

L'obiettivo è la qualità della vita e la vivibilità dei centri storici e dei centri urbani.

La risposta che più volte si sente ripetere è sostanzialmente racchiusa in due opzioni sinteticamente riassumibili in “qualità” ed “urbanistica”.

Una scelta in sé ragionevole e soprattutto idonea a corrispondere al nuovo scenario giuridico nazionale ed europeo.

E, pur tuttavia, potrebbe rivelarsi una risposta non esauriente, se non adeguatamente strutturata e quindi da costruirsi con molto equilibrio.

Il termine “qualità” è stato facile calarlo nella programmazione degli esercizi di somministrazione.

Anche il rifugio sul versante dell’urbanistica deve essere assicurato non rinunciando ad una disciplina programmatica che metta al centro il commercio non come un intervento edilizio qualunque, ma con tutte le specificità di un servizio al consumatore e nello stesso tempo un segmento significativo delle particolarità di un territorio del suo livello di appetibilità, di qualificazione di luoghi e di competitività complessiva.

Nessuno può oggi mettere in dubbio la profonda e mai consolidata connessione tra commercio ed urbanistica, accentuata, come noto, dall’evoluzione della legislazione regionale, ma si tratta pur sempre di un rapporto (inscindibile) tra due categorie di valori e di discipline e non di un assorbimento dell’uno nell’altra.

E ciò vale di più se riferito alla sfera di competenza della programmazione regionale rispetto a quella comunale.

Stiamo ragionando, è pressoché scontato, di medie e grandi strutture di vendita (prescindendo, per ora, dalla definizione dei loro limiti massimi in fatto di superficie di vendita), perché è nella linea della Regione Liguria non imporre limiti o condizioni particolari alla crescita del vicinato se non in pochi casi predefiniti, qualora lo decidano i Comuni in funzione della tutela e della valorizzazione dei centri storici o di luoghi di particolare pregio o vulnerabilità.

Proprio attraverso la programmazione delle medie e delle grandi strutture di vendita è possibile potenziare la funzione innovatrice della regolazione regionale, escludendo a priori ipotesi di barriere artificiali ed intendendo, invece, alzare il valore del concetto di commercio da mero fornitore di beni a segmento funzionale sia al bene territorio che al multiforme complesso delle esigenze del consumatore che non esaurisce nell’acquisto le sue aspettative esperienziali.

Ecco allora che il concetto di qualità e di governo responsabile del fattore urbanistico ritornano in primo piano, ma come mezzi, quali strumenti integrati tra di loro, prescelti per obiettivi più generali, e si vuole più politici, che la Regione intenda darsi.

IL NUOVO CONCETTO DI SOSTENIBILITA'

Sulla base di quanto riportato nelle premesse normative di cui sopra, i requisiti-criteri sottoriportati sono il frutto di un lavoro di analisi particolarmente precisa e puntuale effettuato con la finalità unica di tutelare l'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali, tenendo conto anche di altri indicatori desumibili da fonti normative della Regione Liguria.

Per le strutture di vendita di rilevanti dimensioni sulla base del rispetto del principio di sostenibilità sono stati fissati requisiti qualitativi e di prestazione generali obbligatori ma anche specifici obbligatori per le Grandi strutture di vendita compresi Centri commerciali ed è stato inoltre previsto l'obbligo del loro insediamento in aree aventi una specifica destinazione d'uso; per le medie strutture di vendita sono stati previsti soli requisiti qualitativi e di prestazione specifici obbligatori (non quelli generali).

E' bene precisare, però, che per sostenibilità non si vuole intendere, infatti, il risultato del classico confronto domanda-offerta, densità degli esercizi, livello dei consumi e del reddito, mobilità dei consumatori ecc.: del resto risulterebbe oggi inammissibile per le ragioni sopradette.

Tali criteri ovviamente non vanno confusi con i parametri urbanistici che devono comunque essere osservati dagli esercizi commerciali, vale a dire i raccordi viari, la dotazione di parcheggi ed il loro dimensionamento, ecc..

Infatti il tutto va integrato con gli indispensabili criteri urbanistici riferiti agli standards dei parcheggi, della viabilità e similari con, rispetto alle precedenti programmazioni, una più attenta parametrizzazione dei medesimi alle varie tipologie distributive al fine di calibrare meglio la struttura di vendita in relazione ai vari elementi che la caratterizzano, alla zona urbanistica in cui verrà insediata od ampliata, etc.

Nell'ambito del nuovo concetto di SOSTENIBILITA' si ritiene che vi rientrino, in modo sempre più rilevante, anche i due concetti di SICUREZZA e ORDINE PUBBLICO.

Tali concetti sono stati di recente rivalutati anche dalla commissione scientifica istituita dall'Istat, in collaborazione con il CNEL, per valutare il c.d. benessere del paese.

Si tratta di temi che stanno divenendo nel tempo un fattore centrale rispetto ai criteri di crescita delle città stesse e di come viene vissuta la città dai suoi abitanti. La sopracitata Commissione descrive la serenità della percezione soggettiva e il vissuto della sicurezza oggettiva dei contesti attraversati nel proprio quotidiano come elementi prioritari, poiché essi divengono dimensioni cardine nella costruzione del benessere individuale e delle collettività a cui si partecipa.

Con riferimento ai fenomeni relativi appunto alla sicurezza e all'ordine pubblico che hanno caratterizzato il capoluogo ligure soprattutto nell'ultimo periodo si osserva che

esiste una evidente correlazione tra debolezza del tessuto economico di prossimità e appunto aree ove si registra un incremento dei fenomeni di delinquenza e di percezione d'insicurezza.

Per tali ragioni, si ritiene fondamentale integrare il concetto di sostenibilità urbana con quello di sicurezza e di ordine pubblico i quali andranno ad integrare i requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5.

Naturalmente ciò potrà avvenire non appena la Regione sarà in possesso dei dati, che potranno essere forniti dal Ministero degli Interni e in collaborazione la Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente e con le Associazioni di categoria rappresentative del settore del commercio.

A tal fine si ritiene che la presente programmazione potrà essere integrata per gli aspetti di cui trattasi in una fase successiva.

PARAGRAFO 4**CRITERI E INDIRIZZI PER INSEDIAMENTI DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3 DEROGA AI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA, ai fini dell'insediamento di Medie strutture di vendita è necessario stabilire dei REQUISITI per definire, preliminarmente, l'idoneità di un'area ad ospitare TALI TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE.

Premesso che :

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio) della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

- a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:
 - 1. a 100 mq. nei centri storico-commerciali;
 - 2. a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
 - 3. a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;
- b) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 metri quadrati;
- c) per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

Per l'insediamento di nuove Medie strutture di vendita devono essere rispettati i seguenti:

REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI

- a) Dotazione di una classificazione energetica, di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B.
- b) Produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dei livelli minimi prestazionali indicati all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 dell'Allegato 3 del d.lgs. 28/2011, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 5 dello stesso Allegato.

- c) Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno dell'attività commerciale o nelle relative pertinenze tale da garantire il rispetto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di quanto previsto per gli edifici all'articolo 3 lettera c) dell'Allegato 3 del d.lgs. 28/2011;
- d) Attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
- e) Realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio;

A) NUOVE Medie strutture di vendita NEI CENTRI STORICI

Nel caso di Medie strutture di vendita NUOVE che dovessero insediarsi esclusivamente nei Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e nei Centri storico-commerciali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e) del TUC * ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'articolo 5 del Testo Unico:

- **NON** è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5;
- **E'** richiesto il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

B) SUBINGRESSO in Medie strutture di vendita

Nel caso di SOLO SUBINGRESSO in Medie strutture di vendita ovunque siano collocate **NON** è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5 e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

*Nota in calce:

Articolo 14, comma 1, lettera e): si intende per Centro Storico-Commerciale, salvo diversa determinazione da parte dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, le zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) e ad esse assimilabili;

PARAGRAFO 5**CRITERI E INDIRIZZI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI****A) INDIRIZZI PER I COMUNI AI FINI DELL'INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI**

Premesso che :

- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio) della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

- per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:
 1. a 100 mq. nei centri storico-commerciali;
 2. a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
 3. a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;
- per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 metri quadrati;
- per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

- non è consentita l'apertura di nuove o il trasferimento di GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI alimentari e non alimentari nelle zone di cui alla tabella sottoindicata, in coerenza con i vincoli di natura urbanistica:

Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444;
Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'art. 5 del medesimo Testo Unico;
Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;
Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana).

Il comune programma lo sviluppo del commercio nel proprio territorio attraverso i propri strumenti urbanistici o regolamentari idonei, individuando le aree compatibili con l'insediamento di Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di esercizi singoli, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici tenendo conto dei seguenti criteri e indirizzi:

- a) Le Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di esercizi singoli, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici possono essere insediate esclusivamente nelle aree, zone o edifici che abbiano una specifica destinazione per l'insediamento di tali tipologie distributive;
- b) Non possono essere insediate Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di esercizi singoli, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici nei Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;
- c) In deroga a quanto previsto al precedente Punto b), i Comuni confinanti possono associarsi per l'individuazione di un'unica area commerciale con eventuale suddivisione degli oneri di urbanizzazione. Una volta individuata l'area comune per l'insediamento delle Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di esercizi singoli, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici non sono realizzabili altre grandi strutture di vendita nei Comuni associati;
- d) l'uso del territorio deve essere contenuto in considerazione della dotazione a destinazione commerciale esistente;
- e) deve essere favorito il contestuale recupero del patrimonio edilizio esistente nel caso di localizzazioni all'interno di ambiti urbani sottoposti a processi di trasformazione/riqualificazione dell'assetto insediativo urbanistico esistente garantendo la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche delle aree;
- f) devono essere riqualificate le aree urbane mediante la costituzione di luoghi di aggregazione nei quali l'insediamento di strutture di vendita, costituisca elemento di attrattività (VEDI CIV);
- g) devono essere realizzati sistemi di accessibilità ottimale per ridurre o alleggerire la mobilità;
- h) deve essere rafforzata l'attrattività delle aree connotate da una consolidata presenza di servizi commerciali, mediante la realizzazione di adeguate infrastrutture e l'attivazione di progetti di qualificazione e valorizzazione (VEDI CIV);
- i) devono essere valorizzate e qualificate le attività commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicità, con particolare riguardo a quelle collocate nei centri storici, anche prevedendo vincoli nelle destinazioni d'uso degli immobili in conformità a quanto stabilito con la LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 9.

B) REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE

- 1) GENERALI OBBLIGATORI;**
- 2) SPECIFICI OBBLIGATORI;**
- 3) FACOLTATIVI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI**

Ai fini dell'insediamento di Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di esercizi singoli, Parchi Commerciali, Distretti Commerciali Tematici è necessario stabilire dei REQUISITI per definire, preliminarmente, l'idoneità di un'area ad ospitare TALI TIPOLOGIE DISTRIBUTIVE.

Si tratta di **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI OBBLIGATORI** elaborati anche di concerto con le competenti strutture regionali in materia ambientale e di **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI** che sono richiesti sempre, indipendentemente dalla TIPOLOGIA DISTRIBUTIVA della struttura commerciale (GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI).

E' poi previsto che **i Comuni** possano, oltre ai **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERICI E SPECIFICI OBBLIGATORI**, prevedere ulteriori REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE FACOLTATIVI.

1. REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI OBBLIGATORI

- DISPONIBILITÀ DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO A NON PIU' DI 500 M DA PERCORRERE A PIEDI (300 M IN LINEA D'ARIA)
- FATTIBILITÀ AI SENSI DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO SIA PER QUANTO RIGUARDA LE AREE INSTABILI CHE LE AREE INONDABILI
- COMPATIBILITÀ URBANISTICA
- ASSENZA DI VINCOLI DERIVANTI DA ELETTRODOTTI AD ALTA TENSIONE, POZZI, SORGENTI, RETE ECOLOGICA
- PRESENZA DI IDONEA VIABILITÀ ESISTENTE O DA REALIZZARE CONTESTUALMENTE AI NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI;
- OBBLIGO DI CONTESTUALE REALIZZAZIONE DI AREE VERDI E PEDONALI E DI UTILIZZO DI TECNOLOGIE COSTRUTTIVE CHE FAVORISCA L'INSERIMENTO DI VEGETAZIONE NELLE COSTRUZIONI (TETTI E PARETI VERDI)

2. REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI

- a) Dotazione di una classificazione energetica, di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), superiore o uguale alla classe energetica globale B;
- b) Produzione di energia termica da fonte rinnovabile senza emissione in atmosfera tale da garantire il rispetto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dei livelli minimi prestazionali indicati all'articolo 1, lettera c) e all'articolo 2 dell'Allegato 3 del d.lgs. 28/2011, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 5 dello stesso Allegato.
- c) Potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili obbligatoriamente installati sopra, all'interno dell'attività commerciale o nelle relative pertinenze tale da garantire il rispetto, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, di quanto previsto per gli edifici all'articolo 3, lettera c) dell'Allegato 3 del d.lgs. 28/2011;
- d) Attivazione di specifici programmi per la limitazione della produzione di rifiuti, la riduzione di imballaggi monouso e di shopper in plastica, la vendita di prodotti a mezzo erogatori alla spina, l'uso di sistemi a rendere per imballaggi secondari e terziari in plastica e/o legno ed altre modalità proposte dal richiedente;
- e) Protezione dei bersagli più esposti all'inquinamento da polveri attraverso fasce verdi di protezione adeguatamente piantumate. Verifica degli apporti inquinanti prodotti dagli impianti della struttura da realizzare e dalle emissioni del traffico afferente, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
- f) Valutazione degli effetti acustici cumulativi all'interno della struttura ed all'esterno, con riferimento ai bersagli ritenuti significativi, in relazione agli obiettivi e livelli di qualità definiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49&CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);
- g) Raccolta delle acque piovane attraverso la realizzazione di una vasca di recupero di dimensioni adeguate al fabbisogno di operazioni quali l'annaffiatura, il lavaggio delle aree ed ogni forma di riuso per la quale non sia richiesta l'acqua potabile, escluse le acque dei piazzali adibiti a parcheggio e a scarico merci dovendo, per legge, essere trattate e fatte confluire nella rete di smaltimento delle acque bianche.

- h) Adeguate dotazioni di parcheggi per biciclette nei contesti territoriali urbani accessibili con tale mezzo di trasporto e implementazione di punti di ricarica per i veicoli a trazione elettrica.
- i) Realizzazione di apposite aree di servizio destinate alla raccolta differenziata ed allo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'esercizio.
- j) Attivazione di un sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) esclusivamente nel caso di vendita di materiale ed apparecchiature elettriche.
- k) Raccolta di almeno il 50% delle acque meteoriche convogliate dalle superfici impermeabili dell'area e loro riutilizzo per tutti gli usi assentibili.
- l) Realizzazione di spazi per l'accoglienza del cliente, ivi compresi spazi destinati alla sosta di riposo.
- m) Realizzazione di spazi destinati ai bambini, attrezzati anche per l'igiene e la cura degli stessi.

3. REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE FACOLTATIVI PER I COMUNI

I comuni , oltre ai REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERICI E SPECIFICI OBBLIGATORI, possono prevedere ulteriori **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE FACOLTATIVI** concernenti:

- a) l'utilizzo di tecniche e sistemi finalizzati a favorire l'illuminazione naturale degli ambienti;
- b) l'utilizzo di strategie progettuali atte a favorire lo smontaggio, il riuso o il riciclo dei componenti costituenti l'edificio;
- c) le garanzie, attraverso apposite convenzioni, per l'assunzione in via prioritaria di personale collocato in cassa integrazione, premobilità o mobilità;
- d) l'adozione di sistemi per gli acquisti telematici;
- e) la collaborazione con associazioni di volontariato sociale per la realizzazione di progetti di raccolta e redistribuzione a soggetti deboli dei prodotti alimentari invenduti;
- f) il rispetto dei piani comunali del colore e delle insegne;
- g) la dotazione di un'area adibita esclusivamente al lavaggio dei mezzi commerciali dotata di tutti gli accorgimenti e attrezzature necessarie al fine di evitare la contaminazione di suolo e sottosuolo, qualora previsto il lavaggio "in loco";
- h) l'adozione di specifici accordi esclusivamente su base volontaria per la regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali con le

organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori, delle organizzazioni sindacali;

- i) il coinvolgimento dei CIV (Centri integrati di via) per l'insediamento nel proprio territorio di nuove strutture di vendita.

Tali requisiti una volta individuati dal Comune diventano obbligatori in aggiunta ai requisiti qualitativi e di prestazione obbligatori generali e specifici di cui ai punti precedenti.

PARAGRAFO 6**AMPLIAMENTI-CONCENTRAZIONI-ACCORPAMENTI-TRASFERIMENTI**

Sono consentite le operazioni di ampliamento, concentrazione o accorpamento, trasferimento di tutte le strutture di vendita alle condizioni di cui ai sottoriportati punti.

Per esercizi autorizzati si intendono quegli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l'autorizzazione commerciale (o S.C.I.A.) ma che non devono necessariamente essere esistenti e già attivi, nel senso di già esercitanti l'attività commerciale.

Per gli AMPLIAMENTI NON IN LOCO O IN LOCO MA IN MISURA SUPERIORE AL 20% o 10% DI CUI AL PARAGRAFO 8 delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali i REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI E SPECIFICI OBBLIGATORI di cui al Paragrafo 5 nonché i requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali, sono richiesti con riferimento ALLA SOLA QUOTA DI NUOVA SUPERFICIE NETTA DI VENDITA AMPLIATA, TRANNE CHE NEI CENTRI/NUCLEI STORICI E ABITATI COMPATTI CLASSIFICATI O RICONDUCIBILI ALLA ZONA OMOGENEA A DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444 E NEI CENTRI STORICO-COMMERCIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 1, LETTERA E) DEL TUC OVVERO INDIVIDUATI DAL PIANO COMMERCIALE COMUNALE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8, QUALORA LA QUOTA DI AMPLIAMENTO NON SUPERI I 500 MQ, non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5 e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Nei casi di CONCENTRAZIONI E/O ACCORPAMENTI:

- ⇒ non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5;
- ⇒ è richiesto il rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Devono essere rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentare e non alimentare.

ESERCIZI DI VICINATO**AMPLIAMENTI**

L'ampliamento degli esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già autorizzati è ammesso con le modalità e nei termini sottoindicati:

- a) ampliamento di esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già autorizzati (comunicazione, dichiarazione inizio attività, S.C.I.A.) entro i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a) T.U.C. (rimangono esercizi di vicinato);
- b) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già esistenti da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) T.U.C. (diventano media struttura di vendita).

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

AMPLIAMENTI

L'ampliamento delle medie strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate è ammesso con le modalità e nei termini sottoindicati:

- a) ampliamento delle medie strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate entro i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) T.U.C. (rimangono medie strutture di vendita);
- b) concentrazione o accorpamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate entro i limiti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) T.U.C. (rimangono media struttura di vendita);
- c) concentrazione o accorpamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari già esistenti da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) T.U.C. (diventano grande struttura di vendita);
- d) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già esistenti (comunicazione, dichiarazione inizio attività, S.C.I.A.) da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione a medie strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate, fino al limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) T.U.C. (rimangono medie strutture di vendita).

Per gli AMPLIAMENTI DELLE MSV, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 12 (Interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti) della LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) devono essere rispettate le disposizioni di cui alla presente programmazione.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

AMPLIAMENTI

L'ampliamento delle grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate è ammesso con le modalità e nei termini sottoindicati:

- a) ampliamento di Grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate;

- b) concentrazione o accorpamento di esercizi di vicinato alimentari e non alimentari già esistenti (comunicazione, dichiarazione inizio attività, S.C.I.A.) da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione a grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate;
- c) concentrazione o accorpamento di medie strutture di vendita alimentari e non alimentari già esistenti da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione a grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate;
- d) concentrazione o accorpamento di grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate da almeno tre anni prima dell'entrata in vigore della presente programmazione a grandi strutture di vendita alimentari e non alimentari già autorizzate.

AMPLIAMENTI E TRASFERIMENTI di

- ❖ ESERCIZI DI VICINATO
- ❖ MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
- ❖ GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

già autorizzati (autorizzazione, S.C.I.A.), fermo restando quanto previsto ai Paragrafi 6 e 8, sono ammessi alle seguenti condizioni:

- 1) si svolgano all'interno dello stesso Comune;
- 2) siano rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentari e non alimentari;
- 3) siano rispettati i requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali;
- 4) nella domanda di autorizzazione deve essere esplicitamente manifestato l'impegno al reimpiego del personale dipendente presso gli esercizi da concentrarsi, accorparsi o trasferirsi.

In ogni caso, il rilascio della nuova autorizzazione (autorizzazione, S.C.I.A.) comporta la revoca di quelle relative agli esercizi concentrati.

Come già stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 1544 pubblicata sul B.U.R.L. n. 2 del 9 gennaio 2008 , Parte II. Si precisa, inoltre, che le operazioni di ampliamenti – concentrazioni – accorpamenti – trasferimenti comportano il rilascio di NUOVA AUTORIZZAZIONE e, conseguentemente, la revoca delle autorizzazioni relative agli esercizi concentrati, si precisa quanto segue:

- 1. la NUOVA AUTORIZZAZIONE non determina la perdita del requisito della “esistenza” degli esercizi commerciali (vicinato – msv – gsv) oggetto dell'ampliamento – concentrazione – accorpamento – trasferimento, laddove gli stessi ne fossero in possesso prima del rilascio della nuova autorizzazione. Ciò ai fini dell'applicazione delle disposizioni che richiedono il requisito dell'essere “già esistenti”;

2. il rilascio di NUOVA AUTORIZZAZIONE comporta, per tutto il resto, l'applicazione di tutte le disposizioni, sia normative che programmatiche in premessa richiamate, che attengono al rilascio di NUOVA AUTORIZZAZIONE (a solo titolo esemplificativo: applicazione degli articoli 145 – 146 della l.r. 1/2007). Le operazioni di ampliamento – concentrazione – accorpamento – trasferimento si riferiscono, infatti, a esercizi già esistenti e/o autorizzati, come previsto dalle disposizioni richiamate, e, pertanto, pur prevedendo il rilascio di NUOVE AUTORIZZAZIONI non determinano la creazione “ex novo” di un esercizio commerciale ma solo la sua crescita (ampliamento – concentrazione – accorpamento – trasferimento) in termini quantitativi e/o qualitativi.

PARAGRAFO 7

CRITERI DI PRIORITA' PER APERTURE-AMPLIAMENTI-CONCENTRAZIONI-ACCORPAMENTI-TRASFERIMENTI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI **DOMANDE CONCORRENTI**

Qualora vi siano domande di autorizzazione per MEDIE O GRANDI STRUTTURE DI VENDITA concorrenti, complete di documentazione, recanti la stessa data di trasmissione al Comune per le MEDIE STRUTTURE DI VENDITA e, per le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, la stessa data di trasmissione alla Regione, si applicano i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- a) inserimento della struttura commerciale nell'ambito di piani di riqualificazione urbana;
- b) numero di posti auto ulteriori, rispetto a quelli previsti dagli standard obbligatori;
- c) numero di occupati in rapporto alla superficie di vendita richiesta;
- d) numero di occupati riassorbiti, intesi sia come dipendenti del settore del commercio già inquadrati, sia come dipendenti di altre attività economiche interessate da crisi aziendali;
- e) presenza di spazi riservati alla vendita di prodotti liguri tipici e di qualità e di servizi di trasporto collettivo da e verso il centro urbano;
- f) presenza di sistemi informativi per la promozione delle produzioni tipiche locali e liguri e delle risorse ambientali, culturali e turistiche del territorio regionale;
- g) presenza di spazi dedicati alla lettura e ad attività ludico-ricreative;
- h) frequenza di corsi di aggiornamento di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b) del T.U.C..

Le modalità per l'applicazione delle priorità è di competenza dei Comuni per le MEDIE STRUTTURE DI VENDITA e della Regione per le GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, sulla base di quanto dichiarato dallo S.U.A.P. del Comune competente per territorio.

PARAGRAFO 8

A) AMPLIAMENTO IN LOCO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

B) MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO

A) E' consentito **l'ampliamento in loco** di tutti gli esercizi di vendita già esistenti (cioè che già esercitano l'attività commerciale e non soltanto autorizzati) da almeno un anno prima dell'entrata in vigore della presente programmazione per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione:

- **entro il limite del 20 per cento** della superficie autorizzata, se esercizi collocati all'interno dei Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e nei Centri storico-commerciali di cui all'articolo 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'articolo 5 del medesimo Testo Unico;
- **entro il limite del 10 per cento** della superficie autorizzata E COMUNQUE FINO AD UN LIMITE MASSIMO DI AMPLIAMENTO PARI A 1.000 MQ di superficie netta di vendita, se esercizi collocati fuori dagli ambiti territoriali di cui al punto precedente.

Entro tali limiti non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5 e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

L'esercizio che si amplia non deve comunque superare il limite dimensionale corrispondente alla sua tipologia, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti paragrafi.

B) E' consentita la **modifica del settore merceologico** (es.: passaggio, anche parziale, dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa) **IN MISURA NON SUPERIORE AL 10 per cento** della superficie netta di vendita per una sola volta nell'ambito di vigenza della presente programmazione.

Qualora la modifica del settore merceologico fosse superiore al 10 per cento, la relativa superficie viene considerata NUOVA e, pertanto, sottoposta all'applicazione dei REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE di cui al Paragrafo 5 ed al rispetto dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Qualora la modifica del settore merceologico fosse superiore al 10 per cento ma determinasse il passaggio, anche parziale, dal settore merceologico alimentare a quello non alimentare non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5 e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Nei casi di cui alle lettere A) e B) è necessaria la SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) senza asseverazioni di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARAGRAFO 9**RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE NETTA DI VENDITA E MODIFICHE QUANTITATIVE E/O QUALITATIVE DELLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA- GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - CENTRI COMMERCIALI-DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI-PARCHI COMMERCIALI**

Nei casi in cui si intendesse procedere alla sola RIDUZIONE della superficie di vendita delle MEDIE STRUTTURE DI VENDITA-GRANDI STRUTTURE DI VENDITA - CENTRI COMMERCIALI-DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI-PARCHI COMMERCIALI autorizzati (anche se non ancora esistenti) con eventuali modifiche anche di natura qualitativa (passaggio, anche parziale, dal settore non alimentare a quello alimentare e viceversa) fermo restando quanto previsto al Paragrafo 8, non è necessario ricorrere alle procedure di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' sufficiente inviare una COMUNICAZIONE al Comune competente per territorio ed ai Settori Regionali competenti in materia di Commercio e di Urbanistica, fermo restando la conformità alle vigenti normative in materia di commercio e di urbanistica.

In tali casi di riduzione di superficie di vendita non è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al Paragrafo 5 e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

A seguito della riduzione devono comunque essere rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentare e non alimentare.

PARAGRAFO 10**PROCEDURE DI TRASFERIMENTO CON CONTESTUALE AMPLIAMENTO**

Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e celerità nello svolgimento delle relative procedure, qualora si intendesse procedere ad AMPLIAMENTI CON CONTESTUALI TRASFERIMENTI delle strutture di vendita, è consentito un unico procedimento amministrativo al fine del contestuale rilascio dei relativi titoli abilitativi.

PARAGRAFO 11

DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELLA L.R. N.1/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

A) MERCI SPECIALI

Articolo 14 L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

(Definizioni)

c) per **merci speciali**, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie e delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata ovvero non può essere effettuato il prelievo diretto da parte del consumatore. Esse sono le seguenti:

- a) mobili con complementi di arredamento;
- b) attrezzature e macchine per l'industria e l'agricoltura, l'artigianato (esempio: martello pneumatico);
- c) materiali per l'edilizia comprensivi di complementari quali porte, finestre, pavimenti e similari;
- d) legnami e derivati o semilavorati quali pannelli, recinzioni e similari;
- e) auto, natanti, motoveicoli;
- f) prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio solo qualora presenti materiali ed attrezzature di grandi dimensioni quali terricci, attrezzi e similari;
- g) materiali termoidraulici e sanitari.

Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3.

La superficie di vendita degli esercizi che vendono merci speciali in misura non inferiore al 75% della superficie medesima è calcolata nei termini sottoindicati:

- qualora non superi le dimensioni di una media struttura di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r.1/2007, nella misura di un decimo della superficie di vendita;
- qualora superi le dimensioni di una media struttura di vendita di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2007, nella misura di un decimo della superficie di vendita fino al limite della stessa media struttura di vendita e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.

La superficie netta di vendita ai fini della definizione della tipologia distributiva (media, o grande struttura di vendita) deve essere determinata successivamente all'applicazione delle misure di cui sopra.

Il titolo autorizzatorio ovvero SCIA viene rilasciato dal Comune competente per territorio, sulla base della procedura prevista dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 a seconda della superficie netta di vendita dell'esercizio, esclusa l'area di esposizione che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, non è considerata superficie netta di vendita.

B) OUTLET

Articolo 14 L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

(Definizioni)

e bis) per outlet si intende una modalità di vendita che può essere effettuata con le diverse tipologie distributive di cui all'articolo 17 e nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge e dalla programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3. Ai fini dell'applicazione del regime abilitativo e degli standard urbanistici e di viabilità trova applicazione quanto stabilito nella programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 i.

per outlet SI INTENDE:

1. la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;
2. la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, di fine serie, in eccedenza di magazzino, prototipi o presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati.

La vendita in outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita, di una grande struttura di vendita o di un centro commerciale. Alla vendita in outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni previste rispettivamente per gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali.

La denominazione di outlet può essere impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet e nella relativa pubblicità.

Nei casi di vendita in outlet è vietata la vendita di merci diverse da quelle ivi indicate.

Il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti in outlet deve essere inferiore di almeno il 20% rispetto al normale prezzo medio di vendita.

Alla vendita in outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi e le vendite straordinarie e promozionali, di cui alla l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che sono applicate alla generalità degli esercizi commerciali.

Nel caso di violazioni delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica) l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) TEMPORARY SHOPS – NEGOZI TEMPORANEI

Articolo 17 comma 1, lettera a) l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

(Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio)

Esercizi singoli

I negozi temporanei o temporary shop sono attività commerciali che offrono prodotti specifici, aperte per un periodo di tempo limitato non inferiore a 1 MESE né superiore a 4 MESI e/o in occasione di fiere, manifestazioni, mercati, convegni e/o dove si svolgono temporanei eventi di promozione o esposizione al pubblico di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare, per la durata dell'evento medesimo.

L'attività può essere svolta in qualsiasi zona del territorio comunale, purché in locali a destinazione d'uso commerciale.

I Comuni possono prevedere lo svolgimento dell'attività in locali a destinazione non commerciale, quali musei, cinema e teatri.

L'attività non può essere svolta dalla stessa impresa per più di una volta nell'arco dell'anno nello stesso locale.

Non può essere superata la superficie di un ESERCIZIO DI VICINATO.

L'attività non può essere svolta nei locali in cui era già stata esercitata un'attività commerciale sospesa.

L'apertura di un negozio temporaneo è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali previsti di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e alla disponibilità dei locali ed è soggetta a presentazione al Comune della SCIA di cui all'articolo 18, comma 4 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente l'indicazione della data di inizio e fine dell'attività.

I Comuni possono stabilire ulteriori criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di violazioni delle presenti disposizioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 141 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica) l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

D) DISPOSIZIONI PER INSEDIAMENTI STRUTTURE DI VENDITA DI RILEVANTI DIMENSIONI

Qualora dovessero realizzarsi NUOVI insediamenti commerciali che, ai sensi della vigente normativa e secondo la valutazione effettuata dal Comune competente per territorio, NON possano definirsi quali GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI, ma che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni superiori ai 1.500 mq di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare, *deve essere obbligatoriamente stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per l'attuazione dell'intervento.*

In tale Accordo di programma possono essere stabiliti gli standards urbanistici eventualmente anche in deroga a quanto stabilito al Paragrafo 15 e può essere stabilita altresì la deroga al il rispetto dei REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE di cui al Paragrafo 5.

Tale disposizione si applica anche nel caso di cui al Paragrafo 5, punto A), lettera c).
(PARTE DELLE COMPETENZE DEI COMUNI)

E) DISPOSIZIONI PER VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Premesso che :

- ❖ l'articolo 38 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, adeguato a quanto stabilito dal d.lgs. 147/2012, stabilisce che:
Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui all'articolo 13 che sono quelli professionali e che nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.
La programmazione commerciale ed urbanistica per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui all'articolo 3 può stabilire le modalità per la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale;
- ❖ il d.lgs. 147/2012 ha, tra le altre, modificato l'articolo 71 del d.lgs.n.59/2010 inserendo nell'alinea del medesimo comma 6 le parole "al dettaglio".

Si precisa quanto segue:

1. REQUISITO PROFESSIONALE PER COMMERCIO ALL'INGROSSO NON RICHIESTO.

Per il commercio all'ingrosso non è più richiesto alcun requisito professionale.

Analoga disposizione è contenuta al comma 3 dell'articolo 9 del d.lgs. 147/2012 (articoli aggiuntivi dopo l'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, recanti altre semplificazioni di attività commerciali, ausiliarie e connesse) che sostituisce il primo periodo del comma 11 dell'articolo 5 del d.lgs. 114/1998 nel seguente modo:

“L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, comma 1 del d.lgs. 59/2010”.

Anche questa disposizione sancisce la possibilità di avviare l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari senza il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare, di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010, restando salvo l'obbligo del possesso dei requisiti morali.

2. ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO.

Dalla modifica consegue, in via prioritaria, l'eliminazione del divieto di esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio precedentemente previsto.

Inoltre, con la nuova formulazione, nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale delle due attività, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline vigenti per le due attività in questione. Ne consegue che nel caso in questione si applicano all'intera superficie le disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio, essendo quelle relative al commercio all'ingrosso liberalizzate anche nel caso di grandi superfici di vendita.

Conseguentemente il regime giuridico previsto per l'apertura di un esercizio con attività congiunta ingrosso/dettaglio, sarà una SCIA se l'intera superficie di vendita delle due attività svolte congiuntamente nello stesso locale rientri nei limiti dell'esercizio di vicinato, o un'autorizzazione, nel caso in cui tali limiti siano superati.

Ai fini dell'esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

1. l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio ed al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale, regionale dalla presente programmazione nonché dai regolamenti comunali;
2. ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività, la superficie di vendita dell'esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita

- all'ingrosso, salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3. la superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al successivo punto 5 viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
 - ⇒ 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - ⇒ 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 4. la parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al punto 3, viene calcolata nei modi ordinari;
 5. le disposizioni di cui al punto 3 si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
 - a) macchine, attrezzature e mezzi tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio l'artigianato;
 - b) materiale elettrico;
 - c) colori e vernici, carte da parati;
 - d) ferramenta ed utensileria;
 - e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
 - f) articoli per riscaldamento;
 - g) strumenti scientifici e di misura;
 - h) macchine per ufficio;
 - i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
 - j) combustibili;
 - k) materiali per l'edilizia;
 - l) legnami.
 6. Le disposizioni di cui al punto 5 non sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) (merci speciali) qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.
 7. L'attività di vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio deve essere compatibile sotto il profilo urbanistico.

F) DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE ARTICOLI 20-21-22 L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

Ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni recanti la disciplina delle Conferenze di servizi in sede referente e deliberante sia urbanistico-edilizie che commerciali si precisa quanto segue:

La Conferenza di servizi in sede deliberante finalizzata al rilascio dell'autorizzazione commerciale può essere indetta ed attivata solo dopo l'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi in sede deliberante di cui alle disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010 (l.r. 10/2012) e solo dopo l'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi.

G) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI
(ARTICOLI 111, 112 e 113 T.U.C.)

1. Come stabilito dall'articolo 111 del T.U.C., le **vendite di fine stagione o saldi** riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il comma 2, modificato a seguito di un importante accordo tra tutte le Regioni Italiane (assunto in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome-CINSEDO nel 2011) per la univocità delle relative date in cui esse possono effettuarsi, stabilisce che possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e dal primo sabato di luglio.

La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno modificare le date di cui al comma 2.

2. Relativamente alle **vendite promozionali** l'articolo 113 stabilisce quanto segue:

Articolo 113
(Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2.

2. Non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi per la medesima merceologia di prodotti stagionali o di moda tradizionalmente oggetto delle vendite di fine stagione. Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:

- a) abbigliamento;*
- b) calzature;*
- c) biancheria intima;*
- d) accessori di abbigliamento;*
- e) pelletterie ⁱⁱ.*

2.ter La Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può ogni anno, stabilire l'effettuazione delle vendite promozionali in deroga a quanto previsto al comma 2.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

Ne consegue che :

- il divieto di effettuare le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti le vendite di fine stagione o saldi vige per le tipologie distributive indicate indipendentemente dal fatto che l'esercente dettagliante decida di effettuare o meno le vendite di fine stagione o saldi;
- Per medesima merceologia di prodotti s'intendono:

- a) abbigliamento;
- b) calzature;
- c) biancheria intima;
- d) accessori di abbigliamento;
- e) pelletterie.

- Ai fini del calcolo dei quaranta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione o saldi, si ritiene che i termini decorrono con riferimento alla data PREVISTA PER LEGGE di inizio e di fine saldi, indipendentemente dal fatto che l'esercente dettagliante decida di posticipare l'inizio dei propri saldi ovvero di utilizzare un periodo inferiore a quello previsto per legge (45 gg) per la durata dei propri saldi.
- In coerenza con quanto stabilito al precedente punto e sempre per le medesime finalità, si ritiene che il cartello che l'esercente dettagliante deve esporre ai sensi degli articoli 111, comma 3, 112, comma 1 e 113, comma 3, debba essere esposto 3 giorni prima della data PREVISTA PER LEGGE di inizio delle vendite di fine stagione o saldi e delle vendite promozionali, indipendentemente dal fatto che l'esercente dettagliante decida di posticipare l'inizio dei propri saldi ovvero di utilizzare un periodo inferiore a quello previsto per legge (45 gg) per la durata dei propri saldi.
- I vincoli di cui all'articolo 113 non si applicano per la vendita di prodotti alimentari che ricomprendono anche gli articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa.
- Il cartello che deve essere esposto dall'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria o una vendita promozionale deve contenere gli elementi indicati nell'articolo 112, comma 1, le cui modalità verranno concordate tra il Settore competente in materia di commercio della Regione, l'ANCI e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio.
- A seguito della richiesta da parte delle due Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del commercio Ascom-Confcommercio e Confesercenti, si è inserito in tale articolo un comma che consente ogni anno alla Giunta, su richiesta di tali organizzazioni, di non applicare il divieto di effettuare le vendite promozionali nei 40 giorni antecedenti le vendite di saldi o fine stagione. Ciò anche alla luce delle recenti analoghe decisioni assunte dalla Regioni confinanti (Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna) ed al fine di evitare una disparità di trattamento tra gli operatori commerciali che in Liguria si troverebbero svantaggiati, data anche la profonda crisi economica, rispetto ai loro colleghi delle regioni limitrofe che potrebbero venire favoriti qualora in Regione Liguria non si dovesse effettuare medesima scelta di liberalizzazione. Ciò, naturalmente, solo su esplicita richiesta e con provvedimento di Giunta regionale.

Come già stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 del 4 luglio 2007, si riporta di seguito il fac-simile di cartello che deve essere esposto dagli operatori commerciali che intendono effettuare le vendite di fine stagione o saldi e le vendite promozionali, così come previsto dagli articoli 111, 112 e 113 della l.r. 1/2007, prevedendone, uno per le vendite di fine stagione o saldi e uno per le vendite promozionali:

UBICAZIONE

.....

SALDI

DAL.....AL.....

PREZZI DA €.....A €.....

SCONTI

DAL%.

AL%

MERCE

(Vedi Legenda 1)

La merce in SALDO è individuata all'interno con le seguenti
modalità:

(Vedi Legenda 2)

LEGENDA 1

MERCE

- tutta la merce esposta
- abbigliamento uomo
- abbigliamento donna
- abbigliamento bambino
- intimo e costumi
- calzature e pelletteria
- maglieria
- complementi di abbigliamento

LEGENDA 2

MODALITA' PER INDIVIDUAZIONE DELLA MERCE IN SALDO O IN PROMOZIONE

1. Merce in saldo o in promozione "Il cartellino dei prezzi è di colore diverso"
2. Merce in saldo o in promozione è collocata in appositi:
 - scaffalature o corner
 - reparti
 - locali
 - piani (terra, inferiore, superiore, I°, II°, III°.....Piano)
 - altro

UBICAZIONE

.....

VENDITA PROMOZIONALE

DAL.....AL.....

PREZZI DA €.....A €.....

SCONTI

DAL%.

AL%

La MERCE oggetto di VENDITA PROMOZIONALE
(Vedi Legenda 1)

.....

Tale merce non è stata oggetto di SALDO

Ovvero

Tale merce è in promozione per motivi diversi dal cambio moda o
stagione

La merce in PROMOZIONE è individuata all'interno con le
seguenti modalità:
(Vedi Legenda 2)

.....

LEGENDA 1 MERCE

- tutta la merce esposta
- abbigliamento uomo
- abbigliamento donna
- abbigliamento bambino
- biancheria intima e costumi
- calzature
- pelletteria
- maglieria
- accessori di abbigliamento

SE MERCE DIVERSA DA ABBIGLIAMENTO

ESEMPIO MOBILI:

- cucine
- salotti
- divani
- camere
- etc.

LEGENDA 2

MODALITA' PER INDIVIDUAZIONE DELLA MERCE IN SALDO O IN PROMOZIONE

3. Merce in saldo o in promozione "Il cartellino dei prezzi è di colore diverso"

4. Merce in saldo o in promozione è collocata in appositi:

- scaffalature o corner
- reparti
- locali
- piani (terra, inferiore, superiore, I°, II°, III°.....Piano).

altro

H) DISPOSIZIONI SUGLI ARTICOLI 56 E 57 L.R. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

Come già stabilito nella Nota esplicativa agli articoli 56 e 57 del T.U.C.- L.R. 1/2007 del 7 maggio 2008, prot. n. PG 2008/61626 con la quale erano stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui trattasi, si riportano di seguito le precisazioni a suo tempo fornite opportunamente modificate a seguito dell'introduzione dell'istituto della S.C.I.A. (Segnalazione certificata inizio attività) in sostituzione della D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività).

ARTICOLO 56

ATTIVITA' SOGGETTE A SCIA

L'articolo 56 (*Attività soggette a SCIA*) della l.r. 1/2007, al comma 1, lettere d) ed e) recita:

1. *“Sono soggette a SCIA di cui all'articolo 18, commi 1 e 3 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:*

d) **nelle** mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;

e) **negli** ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.”

Le attività di cui ai punti d) ed e) sono da intendersi come attività di somministrazione limitate, rivolte ai soli ospiti/frequentatori/dipendenti della struttura, effettuati da soggetti che professionalmente svolgono attività di somministrazione.

Tali attività possono essere svolte solo dopo aver presentato la SCIA; pertanto è necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, sono richiesti i requisiti professionali previsti dall'articolo 13 del T.U.C.

ARTICOLO 57

ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

L'articolo 57 (*Attività non soggette ad autorizzazione comunale*) della l.r. 1/2007, al comma 1, recita:

*“Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 55 le attività disciplinate da questo capo svolte, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, **da** ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.”*

Le attività di cui al presente articolo sono da intendersi come attività di somministrazione limitate, rivolte ai soli ospiti/frequentatori/dipendenti della struttura, effettuate direttamente

nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza fini di lucro utilizzando il personale interno alla struttura dove tale attività di somministrazione viene svolta.

Tali attività non sono soggette ad autorizzazione comunale né a SCIA di cui agli articoli 55 e 56 del T.U.C. e pertanto non necessitano della procedura di cui all'articolo 18 e, conseguentemente, non sono richiesti i requisiti professionali previsti dall'articolo 13 del T.U.C..

I) TABELLA SPECIALE PER RIVENDITE DI GENERI DI MONOPOLIO

Come già stabilito nella Nota esplicativa del 13 ottobre 2008, prot. n. PG 2008/136608 con la quale erano stati forniti chiarimenti in merito alle disposizioni di cui trattasi, si riportano di seguito le precisazioni a suo tempo fornite opportunamente modificate a seguito dell'introduzione dell'istituto della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) in sostituzione della D.I.A. (Dichiarazione Inizio Attività):

La legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 recante "Testo unico in materia di commercio", all'articolo 10, esclude dal proprio ambito di applicazione, tra gli altri, anche i "titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.P.R. 385/2003".

Si osserva, peraltro, che la tabella speciale di cui sono titolari i rivenditori di generi di monopolio, di cui al d.m. 561/1996, allegato 1, ricomprende, tra i prodotti che possono essere venduti, anche i pastigliaggi vari.

La l.r.1/2007 sopracitata ha, all'articolo 14 (Definizioni), comma 1, lettera d), dato la seguente definizione di pastigliaggi: "per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari".

Si rammenta, altresì, che in materia di stampa quotidiana e periodica, la cui disciplina è anch'essa contenuta nel surrichiamato Testo unico in materia di commercio, all'articolo 66 (Punti vendita esclusivi), al comma 2, è stabilito che: "I punti vendita esclusivi possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'articolo 14, lettera d) che, limitatamente all'applicazione del presente Capo, si considerano inclusi nel settore non alimentare."

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter possibile consentire che i tabaccai, in quanto titolari della tabella speciale per rivendita di generi di monopolio, possano vendere i "pastigliaggi" di cui alla definizione contenuta nel richiamato articolo 14, comma 1,

lettera d), della l.r. 1/07, in quanto trattasi di prodotti che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, né di manipolazione e/o trasformazione, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti normative, in relazione ai locali in cui la vendita è esercitata ed alle attrezzature utilizzate.

Inoltre, in considerazione del fatto che nella succitata definizione di pastigliaggi oltre all'individuazione degli specifici prodotti, si fa riferimento ai "similari", ne consegue che tra questi possono senz'altro rientrarvi anche le bevande preconfezionate e preimbottigliate, quali bibite in lattine, tetra-pak o bottiglietta, con l'esclusione del latte e suoi derivati.

Tale vendita può essere effettuata anche senza il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 (requisiti professionali) e senza la SCIA di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2007 e, quindi, senza l'utilizzo dei Modelli COM Ministeriali (vigenti fino all'emanazione della nuova modulistica regionale, come disposto all'articolo 7 della medesima legge regionale).

Naturalmente, qualora interessati, anche i titolari di rivendite di generi di monopolio possono presentare la SCIA e relativo modello COM, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2007, nel rispetto, altresì, di quanto previsto dalla presente programmazione commerciale ed urbanistica.

J) PASTIGLIAGGI NELLE EDICOLE

L'articolo 66, comma 2, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che i punti vendita esclusivi possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'articolo 14, lettera d) che, limitatamente all'applicazione del presente Capo, si considerano inclusi nel settore non alimentare.

All'articolo 14 (Definizioni), comma 1, lettera d) della l.r. 1/2007 ha dato la seguente definizione di pastigliaggi: "per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari".

Come già precisato al precedente punto G) per le rivendite di generi di monopolio, in considerazione del fatto che nella succitata definizione di pastigliaggi oltre all'individuazione degli specifici prodotti, si fa riferimento ai "similari", ne consegue che tra questi possono senz'altro rientrarvi anche le bevande preconfezionate e preimbottigliate, quali bibite in lattine, tetra-pak o bottiglietta, con l'esclusione del latte e suoi derivati.

K) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Come già stabilito nella DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 67 (Circolare per applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa

applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella l.r. 1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni adottata al fine di assicurare il tempestivo, corretto e uniforme recepimento nel territorio ligure delle disposizioni statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), con specifico riferimento all'articolo 31, comma 1, Decreto Legge 6-12-2011 n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di orari degli esercizi commerciali e relativa applicazione o disapplicazione delle disposizioni contenute nella l.r.1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Si ritiene opportuno precisare che le disposizioni di cui all'articolo 31 surrichiamato sono state emanate dallo Stato in materia di tutela della concorrenza (Materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione), e, pertanto, si ritiene che le stesse siano immediatamente applicabili, fatto salvo quanto viene di seguito precisato.

Come noto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) al Titolo IV - Disposizioni per la promozione e la tutela della concorrenza - Capo I – Liberalizzazioni - Articolo 31 (Esercizi commerciali), comma 1, stabilisce quanto segue:

1. *In materia di esercizi commerciali, all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".*

La disciplina degli orari era già stata oggetto di riforma pochi mesi prima con l'entrata in vigore prima del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e poi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

La norma che è stata oggetto di numerose modifiche è l'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), con la quale il legislatore statale era intervenuto adottando alcune disposizioni in materia di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale

Si rammenta che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale", stabilisce, oggi, che:

"1. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la

libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (omissis)....”

”d bis.: il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 31 stabilisce: “Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”.

Al fine di evitare errate interpretazioni per quanto riguarda il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa l. 214/2011, si precisa come lo stesso si riferisca alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 31 d.l. 201/2011, ossia alle disposizioni che prevedono la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza la previsione di contingenti, limitazioni territoriali ed altri vincoli di qualsiasi natura.

Le modifiche in materia di libertà di orari di esercizio dell'attività, in quanto previste dal comma 1 dell'art. 31, non soggiacciono quindi al suddetto “termine di adeguamento” di 90 giorni, bensì, come detto, all'originario termine fissato per il 1° gennaio 2012 (ormai decorso).

Conseguentemente dal 1 gennaio 2012 gli esercizi commerciali e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva.

Questo anche nel caso in cui le Regioni ed i Comuni non abbiano provveduto ad adeguare le proprie norme in materia, trovando applicazione diretta la disciplina di cui all'articolo 3 lettera d)-bis d.l. 223/2006, emanata, come più sopra precisato, in materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza.

Non trova, pertanto, più applicazione l'articolo 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) di cui l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sul principio della prevalenza della normativa statale, non risulta necessaria l'assunzione di alcuno specifico provvedimento da parte dei comuni per rendere operativa la liberalizzazione, fatto salvo quanto di seguito precisato in materia di orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Si precisa che in materia di **Orari di distributori automatici**, trova, invece, applicazione l'articolo 116 bis della l.r. 1/2007, così come modificata dalla l.r. 38/2011 soprarichiamata che stabilisce quanto segue:

Articolo 116 bis
(Orari di distributori automatici)

1. I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore.

Per quanto riguarda gli **orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, così come disciplinati dalla l.r. 1/2007 e successive modificazione ed integrazioni, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo economico–Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione–Direzione Generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica-Divisione IV-Promozione della Concorrenza, avente ad oggetto: "Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, articolo 35, commi 6 e 7. Liberalizzazioni degli orari di apertura e di chiusura-Circolare esplicativa", ed in particolare, al Punto 4, che prevede quanto segue:

4. Nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla citata legge n.287 del 1991, come modificata dal d.lgs. n.59 del 2010, si rileva che la disciplina statale vigente non reca alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Anzi come la scrivente ha già avuto modo di precisare, a dette tipologie di esercizi non è più applicabile neanche l'obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge n. 425 del 1971, del quale, peraltro, il comma 6 non fa menzione.

Di conseguenza la nuova disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto, ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna.

Con riferimento a detto ultimo punto, comunque, la scrivente precisa di ritenere che eventuali specifici atti provvedimentali, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i Comuni possano adottare, adeguatamente motivati, provvedimenti nelle forme previsti dai singoli Statuti comunali (Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali etc...) finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti (ad esempio, problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, criticità legate al fenomeno della c.d. "Movida", particolarmente

sentito nel territorio ligure.), con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Non trova, pertanto, più applicazione l'articolo 116 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) di cui l.r.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si precisa, infine, che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni sull'obbligo di comunicazione al pubblico dell'orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l'esposizione di "appositi cartelli o altri mezzi idonei".

L) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' DEI PREZZI **(ARTICOLO 114 T.U.C.)**

Per una corretta applicazione del comma 4 dell'articolo 114 ed al fine di non incorrere nell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 142, si precisa che è obbligatorio esporre in vista al pubblico il cartellino con scritto "Vetrina in allestimento".

M) OPERE DELL'INGEGNO E HOBBYSTI

L'articolo 10 della l.r. 1/2007 (Ambiti di applicazione) stabilisce che le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano, tra le altre, a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico (articolo 10, comma 1, lettera k).

L'articolo 32 della l.r. 1/2007 (Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie) al comma 2 bis, stabilisce che alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento individuando procedure e modalità nei successivi commi.

Si precisa che si tratta di due disposizioni differenti in quanto la prima ESCLUDE dall'applicazione di tutta la normativa contenuta nella l.r. 1/2007 chiunque venda o esponga per la vendita le proprie opere; la seconda SOTTOPONE all'applicazione della medesima l.r. 1/2007 gli hobbysti che, in quanto tali, non esercitano l'attività commerciale in modo professionale ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, qualunque bene proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti che sono soggetti diversi da coloro che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

Si richiama l'attenzione sulla obbligatorietà del rispetto della procedura prevista dall'articolo 32 della l.r. 1/2007 per gli hobbysti (verifica possesso requisiti articolo 12 l.r. 1/2007; dichiarazione degli hobbysti di non essere venditori professionali; rilascio e validazione del tesserino etc..).

N) DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno

Come già precisato nelle premesse normative, tale decreto è intervenuto modificando il precedente d.lgs. 59/2010.

Si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti utili per una omogenea e corretta applicazione delle disposizioni riportate in tale normativa ed evitare eventuali sovrapposizioni con la normativa regionale contenute nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGIME GIURIDICO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

L'articolo 2 (Modificazioni all'articolo 64, relativo alla somministrazione di alimenti e bevande), comma 2 del d.lgs. n. 147/2012 modifica l'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e stabilisce che le aperture ed i trasferimenti degli esercizi di somministrazione sono soggetti a SCIA, eccetto che nei casi di sottoposizione a tutela secondo le regolamentazioni locali, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 64.

Tale disposizione fa riferimento alla l. 287/1991 in materia di somministrazione di alimenti e bevande e si ritiene che sia destinata a tutte le regioni nelle quali ancora si applica tale legge, non avendo ancora la regione esercitato la competenza legislativa in materia.

Ne consegue che nel caso della Regione Liguria non si ritiene applicabile in quanto è stata adottata, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 59/2010, la l.r. 1/2007 che disciplina, tra le altre, anche la somministrazione di alimenti e bevande.

La Regione Liguria ha verificato e comprovato l'adeguatezza della propria normativa rispetto alla Direttiva servizi, notificandone i contenuti ivi compresi i regimi giuridici per l'esercizio dell'attività, alle competenti sedi nazionali e comunitarie, che non hanno mosso in proposito alcun rilievo.

Ciò era già stato precisato nella Circolare esplicativa n. 3/2010 in attuazione della Direttiva Servizi emanata dalla Regione Liguria in attesa dell'adeguamento legislativo, al fine di fornire agli enti locali ed agli operatori del settore commercio gli elementi utili ai fini di individuare se e quali parti della normativa e delle programmazioni commerciali ed urbanistiche in materia di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande vigenti in Regione Liguria fossero in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE e di conseguenza andassero prima disapplicate e successivamente modificate.

Infatti immediatamente dopo ha fatto seguito la modifica della citata l.r. 1/2007 appunto in adeguamento alla Direttiva Servizi.

Con particolare riferimento al regime autorizzatorio per la somministrazione di alimenti e bevande si precisava nella circolare che si riconosce, appunto, la necessità di garantire e tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, in generale, sia nel caso di nuove aperture che nei casi di trasferimento di sede, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Naturalmente sono in ogni caso tutelate le zone di pregio artistico, storico, architettonico.

Il regime autorizzatorio in esame non è discriminatorio nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e transfrontalieri.

A ciò si aggiunga che i controlli ex-post non possono avvenire in numero e con frequenza tale da consentire la garanzia e la tutela dei cittadini, destinatari dei servizi, nei loro fondamentali diritti più sopra richiamati, senza contare le criticità legate al fenomeno della c.d. "Movida", particolarmente sentito nel territorio ligure

Anche la programmazione regionale di comparto adottata in attuazione della legge regionale, e specificatamente la delibera del Consigli regionale 27 febbraio 2008, n. 5 in quanto programmazione di natura meramente qualitativa, appare pienamente compatibile rispetto ai principi e contenuti della Direttiva servizi e delle successive norme nazionali di attuazione: infatti le sole limitazioni nella stessa contenute, ivi compresi i regimi giuridici autorizzatori per il caso delle nuove aperture e dei trasferimenti di sede, sono poste nel rigoroso rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, avendo quale finalità la tutela dei superiori interessi della sicurezza e salute pubblica, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbani e dei beni culturali.

Occorre peraltro rilevare che la stessa Legge regionale prevede una casistica di attività di somministrazione che, in quanto escluse dalla programmazione di comparto, sono soggette a S.C.I.A., anziché ad autorizzazione.

Del resto, giova rammentare in proposito che lo stesso MISE, nella circolare esplicativa del d.lgs. 147/2012, n. 3656/C del 12 settembre 2012, afferma che *"risulta inammissibile l'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione"*.

E' stato peraltro già precisato nelle premesse normative a proposito del regime autorizzativo per le Medie e Grandi strutture di vendita, richiamando quanto stabilito dall'articolo 19 della l. 241/1990 come recentemente novellato, che la SCIA trova applicazione nei casi in cui si debba accertare esclusivamente il possesso dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.

Le medie e le grandi strutture di vendita come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono, infatti, sottoposti all'applicazione dei criteri contenuti nelle rispettive programmazioni settoriali.

Conseguentemente, per le motivazioni esposte, appare fondato sostenere la piena applicabilità della normativa regionale di comparto vigente, che, in particolare, sottopone le nuove aperture ed i trasferimenti degli esercizi di somministrazione ad autorizzazione, in tutti i casi in cui le stesse sono soggette alla programmazione regionale.

REQUISITI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI COMMERCIO NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Il comma 1, lett. e) dell'articolo 8 del d.lgs. 147/2012 sostituisce l'alinea del comma 6 dell'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 nel modo seguente:

“6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali”

La dizione “limitatamente all'alimentazione umana” sta ad indicare che l'obbligo del possesso dei requisiti professionali vige per il commercio di prodotti alimentare destinati all'alimentazione umana.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 0155938 del 18.8.2010 aveva già chiarito che nessun requisito è richiesto per la commercializzazione di animali vivi e/o mangimi per animali, purché gli stessi non siano destinati, anche indirettamente, all'alimentazione umana (i mangimi per animali destinati all'alimentazione umana entrano infatti anch'essi nel circuito dell'alimentazione umana seppure indirettamente).

PARAGRAFO 12**CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO**

Articolo 17 l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni:

1. AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI

Per aggregazioni funzionali di esercizi singoli si intende un insieme di NUOVI esercizi (sono, pertanto, escluse le ipotesi di accorpamento, concentrazione o trasferimento che possono dare vita ad una aggregazione funzionale) che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli.

Tale aggregazione:

- deve essere costituita esclusivamente da esercizi di vicinato singoli;
- la superficie totale non può superare i 1.500 mq;
- possono essere realizzate solo nelle zone urbanistiche stabilite dai Comuni nei loro strumenti urbanistici o nel Piano Commerciale comunale di cui all'articolo 5;
- devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5.

Le singole S.C.I.A. di cui all'articolo 18 del T.U.C., relative agli esercizi di vicinato singoli componenti l'aggregazione, non possono essere unificate in un'unica autorizzazione.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte dell'aggregazione di esercizi singoli e, parimenti, non sono consentiti trasferimenti, accorpamenti o concentrazioni di esercizi già esistenti all'interno dell'aggregazione di esercizi singoli.

2. DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI

Per distretto commerciale tematico si intende un insieme di NUOVI esercizi (sono, pertanto, escluse le ipotesi di accorpamento, concentrazione o trasferimento di esercizi già esistenti) singoli del tipo Media o Grande Struttura di Vendita oppure Media o Grande Struttura di Vendita articolata in più esercizi, che si caratterizzino per un'offerta merceologica coerente con i temi merceologici dell'area in cui insistono e siano tali da poter agire su un mercato di domanda ampio e di scala sovraregionale; in tali esercizi oltre all'attività commerciale possono essere svolti anche altri servizi di particolare interesse per la collettività eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Possono essere, altresì, previsti degli esercizi di vicinato con un'offerta merceologica non strettamente coerente con i temi merceologici dell'area.

Tale distretto:

- può essere realizzato solo nei comuni con popolazione superiore a 50.000 residenti e nei Capoluoghi di Provincia;
- la superficie totale di netta vendita non può superare i 15.000 mq;
- possono essere realizzate solo nelle zone urbanistiche stabilite dai Comuni nei loro strumenti urbanistici o nel Piano Commerciale comunale di cui all'articolo 5;
- deve essere realizzato in aree territoriali contigue e non isolate;
- devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5.

Il Comune può prevedere all'interno delle singole strutture di vendita presenti nel Distretto commerciale tematico anche altre attività di natura extra commerciale e servizi, senza prevedere la distinzione con l'area individuata come superficie netta di vendita.

Le ulteriori attività che possono essere svolte oltre a quella commerciale nonché gli altri servizi di particolare interesse per la collettività eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati, sono decisi dal Comune competente per territorio sulla base delle esigenze del proprio territorio.

Per superficie di vendita di un Distretto Commerciale Tematico si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita delle strutture di vendita in esso presenti.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del Distretto commerciale tematico e, parimenti, non sono consentiti trasferimenti, accorpamenti o concentrazioni di esercizi già esistenti all'interno del Distretto commerciale tematico.

In particolare si richiama l'attenzione sugli standard urbanistici di cui al Paragrafo che si applicano alla superficie totale di vendita.

3. CENTRI COMMERCIALI

Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di Vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità, parcheggi. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti.

Tali caratteristiche si hanno anche qualora la titolarità dell'autorizzazione (o dichiarazione di inizio attività qualora siano presenti esercizi di vicinato) sia in capo a soggetti diversi.

L'eventuale ampliamento di un singolo esercizio commerciale all'interno di un Centro Commerciale deve intendersi come ampliamento dell'intero Centro Commerciale con conseguente applicazione della procedura di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 a seconda della competenza.

Devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5 del T.U.C.

In particolare si richiama l'attenzione sugli standard urbanistici che si applicano alla superficie totale di vendita.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del Centro commerciale.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22 della l.r. 1/2007 e come già stabilito nella deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 637 pubblicata sul B.U.R.L. n. 27 del 4 luglio 2007, si precisa quanto segue:

“Il centro commerciale è costituito da una struttura a destinazione specifica nella quale sono presenti più esercizi commerciali.

Il medesimo, pertanto, si presenta come una struttura immobiliare identificabile come un unicum anche se all'interno della medesima operano più esercizi commerciali.

La tipologia distributiva del centro commerciale comporta, oltre che la presenza di più esercizi commerciali, la condivisione :

- a) delle aree di parcheggio;
- b) delle aree di accesso;
- c) dei corridoi interni di collegamento tra i vari esercizi;
- d) delle eventuali vie di accesso o zone destinate al verde;
- e) dei locali destinati agli uffici e ai servizi.

Presuppone, altresì, l'esistenza di una gestione unitaria del centro e dei servizi in esso presenti e, soprattutto, l'esistenza di una struttura contenente che possa essere inquadrabile come a destinazione specifica e quindi che sia nata o sia stata trasformata

al fine di ospitare un centro commerciale che, pur caratterizzato dalla coesistenza di più esercizi, si connoti come un unicum.

La presenza, in condivisione, anche di due solo degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), configura un centro commerciale.”

4. PARCHI COMMERCIALI

Per Parchi Commerciali, un insieme di un insieme di NUOVI esercizi (sono, pertanto, escluse le ipotesi di accorpamento, concentrazione o trasferimento che possono dare vita ad una aggregazione funzionale) di vendita nei termini e con le modalità sottoriportate.

Tali parchi commerciali:

- possono essere realizzati solo nei comuni con popolazione superiore a 5.000 residenti;
- devono essere costituiti esclusivamente da MEDIE STRUTTURE DI VENDITA;
- la superficie totale di netta vendita non può superare i 12.000 mq;
- possono essere realizzati solo in apposite zone urbanistiche stabilite dai Comuni nei loro strumenti urbanistici o nel Piano Commerciale comunale di cui all'articolo 5;
- devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5.

I Parchi Commerciali devono inoltre prevedere, in aggiunta alle quote indicate per i Centri Commerciali e le singole Grandi Strutture di Vendita, le seguenti superfici:

- una o più aree verdi alberate ed arredate di estensione pari o superiore al 15% della SV netta totale;

Per superficie di vendita di un Parco Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita delle medie strutture di vendita in esso presenti.

Le singole autorizzazioni commerciali componenti il Parco commerciale, devono essere rilasciate contestualmente per tutte le medie strutture di vendita che la compongono e non possono essere unificate in un'unica autorizzazione.

L'eventuale ampliamento di un singolo esercizio commerciale all'interno di un Parco Commerciale deve intendersi come ampliamento dell'intero Parco Commerciale con conseguente applicazione della procedura di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 a seconda della competenza.

In particolare si richiama l'attenzione sugli standard urbanistici che si applicano alla superficie totale di vendita.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del Parco commerciale e, parimenti, non sono consentiti trasferimenti, accorpamenti o concentrazioni di esercizi già esistenti all'interno del Parco commerciale.

Devono sempre e comunque essere rispettati i vincoli urbanistico-commerciali stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali, dalla presente programmazione nonché dal Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5.

5. POLO ENOGASTRONOMICO

Per POLO ENOGASTRONOMICO si intende una struttura distributiva polifunzionale denominata con caratteristiche ed esclusivamente nel rispetto dei sottoriportati termini e modalità:

1. nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 residenti e nei Capoluoghi di Provincia;
2. la superficie totale lorda oggetto dell'intervento non può essere superiore a mq. 2.500;
3. devono essere presenti attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 1/2007 e dalla d.c.r. 5/2008 (Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (Testo unico in materia di commercio));
4. devono essere presenti attività artigianali, di divulgazione della cultura enogastronomica delle Regioni italiane, di promozione dei prodotti tipici locali regionali, con particolare evidenza dei prodotti tipici liguri, e di promozione e offerta turistico-ricettiva, nonché attività di educazione alimentare, culturali, formative, divulgative, ludico-ricreative;
5. oltre alle attività commerciali gli altri servizi di cui sopra, rivestendo particolare interesse per la collettività, possono essere oggetto di convenzione con soggetti pubblici o privati;
6. deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per l'attuazione dell'intervento.

Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi facenti parte del POLO ENOGASTRONOMICO.

PARAGRAFO 13 **DISPOSIZIONI SPECIALI**

A) DISPOSIZIONE PER COMUNE DI GENOVA “AREA EX FONDERIE DI MULTEDO”

E' consentito l'insediamento di una Grande Struttura di vendita nel settore non alimentare nell'area sita nel Comune di Genova, denominata “ex Fonderie di Multedo in ottemperanza alla Sentenza del TAR Liguria n. 985/2002 e alla Decisione del Consiglio di Stato n. 7782/2003.

B) DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 52 (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa) della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni) dopo l'entrata in vigore della presente programmazione commerciale ed urbanistica sono fatti salvi i procedimenti di:

- S.C.I.A. di cui all'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;
- i procedimenti di autorizzazione commerciale e/o i procedimenti urbanistico-edilizi già iniziati o per i quali si sono già svolte le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi:

⇒ degli articoli 19, 20, 21, 22, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

⇒ dell'articolo 50 (Disposizioni transitorie di regolarizzazione di Grandi Strutture di Vendita - Centri Commerciali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni), della legge regionale legge regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno);

⇒ dell'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

⇒ degli articoli 57, 58 e 59 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni e relativi provvedimenti autorizzatori;

sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007, n. 18 (Indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del testo unico in materia di commercio. L.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

C) RINVIO AL PTR (PIANO TERRITORIALE REGIONALE)

La presente programmazione commerciale ed urbanistica potrà essere SPECIFICATA PER QUANTO ATTIENE ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA IN SEDE DI FORMAZIONE ED APPROVAZIONE

DEL PTR, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 11, COMMA 3, DELLA L.R. 36/1997.

PARAGRAFO 14
PIANO COMMERCIALE COMUNALE
(Articolo 5 T.U.C.)

I Comuni possono dotarsi del Piano Commerciale di cui all'articolo 5 del Testo Unico in materia di commercio, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano.

Il Piano Commerciale si affianca e integra lo strumento urbanistico comunale in vigore con proprie norme e regole, anche di natura urbanistico-edilizia, volte alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, al rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

Il Piano Commerciale Comunale traduce alla scala del Comune le indicazioni emanate dalla Regione col TUC e con la presente programmazione commerciale e può concretarsi nelle seguenti principali indicazioni:

- 1) individuazione e perimetrazione dei centri storici commerciali;
- 2) previsione di incentivi alla piena valorizzazione della piccola distribuzione in un quadro di collaborazione ed integrazione con le altre forme di distribuzione commerciale. In attuazione dei principi contenuti nel Testo Unico tesi alla promozione di processi di integrazione degli esercizi di vicinato, riconoscendo alla rete costituita da tali esercizi un ruolo fondamentale nel complesso dei servizi per la popolazione residente, per i consumatori e per la domanda turistica nonché in funzione riqualificativa e di recupero del patrimonio edilizio esistente. Agevolazioni ed opportunità per l'inserimento di nuove strutture di vendita in contesti territoriali relativamente carenti;
- 3) eventuali REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE FACOLTATIVI PER I COMUNI per GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI di cui al Paragrafo 5.

Il Piano Commerciale Comunale può definire altresì le specifiche tecniche e progettuali per la realizzazione di nuove strutture di vendita e per la riqualificazione dei centri storici commerciali e delle altre polarità commerciali in ambiente urbano con riferimento a:

- a) eventuali caratteristiche tecniche e morfologiche per gli edifici destinati al commercio per le diverse zone urbanistiche nelle quali è prevista la funzione commerciale (modalità costruttive, rampe di accesso, coperture, lunghezza massima dei fronti, allineamenti, recinzioni, segnaletica)
- b) criteri costruttivi preferenziali per i parcheggi pertinenziali e pubblici a raso, in struttura pluripiano o interrati;
- c) realizzazione delle opere di arredo, compresi gli apparati di illuminazione pubblica, in modo da ottenere il miglioramento della visibilità, dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;

- d) dotazione di verde alberato e specifiche tecniche per le aree verdi di pertinenza delle strutture commerciali e per gli spazi destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
- e) pavimentazione delle strade, piazzali e aree pedonali con particolare attenzione al mantenimento di adeguati coefficienti di permeabilità del suolo;
- f) criteri per la pedonalizzazione e moderazione del traffico, lungo vie e piazze, contestualmente ad altre adeguate ristrutturazioni del sistema del traffico urbano;
- g) adeguamento del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

PARAGRAFO 15

CRITERI URBANISTICI

L'ARTICOLO 24 DELLA l.r. 1/2007 STABILISCE:

Articolo 24

(Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. La nuova programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Le disposizioni della presente programmazione commerciale ed urbanistica prevalgono sulle eventuali diverse previsioni meno restrittive dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali e sulle altre norme comunali in materia edilizia.

STANDARDS URBANISTICI

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 del Testo Unico del Commercio è fissato in mesi 6 con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente documento di Programmazione Commerciale.

(Indirizzi generali relativi ai parcheggi per le attività commerciali)

La realizzazione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali è subordinata al possesso di una dotazione minima di aree destinate a parcheggio, la cui superficie complessiva è calcolata in base ai parametri sottoriportati.

Il calcolo delle aree di parcheggio deve essere compiuto in relazione alla superficie di vendita come definita dalla l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni e nella presente programmazione.

I parametri di parcheggio sono comprensivi delle aree di parcheggio **PERTINENZIALI** private **DELL'INSEDIAMENTO** e delle aree di parcheggio pubbliche.

Nel permesso a costruire relativo alle grandi strutture di vendita, e ai centri commerciali con superficie superiore a 1.500 metri quadrati sono specificate le superfici destinate a parcheggi privati e quelle destinate a parcheggi pubblici. Le superfici di parcheggio privato comprendono le aree a disposizione dei titolari e dei dipendenti delle strutture commerciali, le aree destinate alle operazioni di carico e scarico delle merci e le aree a disposizione dei clienti.

I parcheggi previsti dalla presente programmazione sono realizzati in contiguità, anche funzionale, con le strutture commerciali cui ineriscono. Particolari forme di gestione possono essere oggetto di apposita convenzione con il Comune.

Nell'ambito delle medie strutture, delle grandi strutture e dei centri commerciali in cui sono presenti attività artigianali, di servizi, di somministrazione di alimenti e bevande e di altre attività produttive e non, nonché depositi, magazzini e aree espositive deve essere assicurata una dotazione di parcheggi a supporto delle predette, che si aggiunge a quella prevista dalla presente programmazione disciplinata dal Comune.

Se la struttura edilizia è ad uso promiscuo, commerciale, abitativo e altro, deve essere assicurata una dotazione di parcheggi aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla presente programmazione anch'essa disciplinata dal Comune.

La realizzazione di accessi e uscite veicolari relativi alle aree destinate a parcheggio e alla struttura deve essere volta a evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione. Per gli utenti diversamente abili devono essere rimosse le barriere architettoniche eventualmente presenti.

In aggiunta alle prescritte dotazioni di parcheggi per autovetture, gli strumenti urbanistici comunali prescrivono adeguate dotazioni di posti per motocicli e per biciclette.

Le aree destinate a parcheggio possono essere ricavate anche in vani interrati, purché siano assicurate efficaci soluzioni di accesso, di illuminazione interna e di aerazione. Vanno inoltre adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare un'agevole fruizione dei parcheggi e un facile accesso da questi ai punti di vendita, nonché rimosse le eventuali barriere architettoniche presenti. Per le grandi strutture di vendita, nonché per i centri commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, sono in ogni caso prescritti percorsi veicolari, aree di parcheggio e aree di stazionamento differenziate per i clienti e per gli approvvigionamenti, gli uffici e i servizi.

Il rilascio di un'autorizzazione per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento (concentrazioni e accorpamenti) e le modifiche QUALITATIVE E QUANTITATIVE del settore merceologico di MEDIE STRUTTURE DI VENDITA e GRANDI STRUTTURE DI VENDITA è soggetto ai parametri di parcheggio previsti nelle TABELLE SOTTORIPORTATE in coerenza con i parametri di cui ai PARAGRAFI PRECEDENTI.

Medie Strutture di Vendita

SETTORE MERCEOLOGICO	PARCHEGGI
ALIMENTARE	2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
NON ALIMENTARE	0,75 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita

Grandi Strutture di Vendita

SETTORE MERCEOLOGICO	PARCHEGGI
ALIMENTARE	3,00 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
NON ALIMENTARE	1,00 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita

I parametri di cui alle tabelle sopra riportate non trovano applicazione nelle zone urbane pedonali e nelle zone con accessibilità riservata ai residenti.

Nel caso di insediamento di NUOVE MEDIE STRUTTURE qualora si renda impossibile la realizzazione delle prescritte dotazioni di parcheggio di pertinenza previste in contiguità con le nuove strutture, il Comune, valutando l'impatto di tali strutture nell'ambito della zona in relazione alla riqualificazione commerciale, all'impatto sulla viabilità esistente e al traffico, alla situazione dei parcheggi pubblici presenti e alla loro interrelazione con la struttura di vendita, nonché alla possibilità di forme convenzionate per la gratuità dei mezzi di trasporto, può prevedere:

- a) la riduzione dei parametri di superficie di parcheggio fino ad un massimo del 50 per cento, previa monetizzazione della parte di parcheggio non realizzato;
- b) l'utilizzo, a titolo gratuito od oneroso, di parcheggi pubblici nelle vicinanze dell'esercizio commerciale ovvero convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'utilizzo dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente regolamento;
- c) la realizzazione di parcheggi anche non contigui o vicini all'esercizio, a condizione che siano collegati con mezzi pubblici adeguati e prevedendo anche la possibilità di attivazione di bus navetta al cui costo partecipa l'impresa che gestisce la struttura interessata.

I parcheggi di pertinenza di una struttura edilizia qualificata come media struttura di vendita o di una media struttura qualificata come centro commerciale sono funzionali alla stessa e devono essere funzionalmente separati dai parcheggi di pertinenza di altre strutture edilizie relative a diverse attività commerciali, artigianali, produttive e non, che

ineriscono la stessa area o territorio. I Comuni stabiliscono le modalità e gli strumenti idonei per la separazione funzionale dei parcheggi pertinenziali alle medie strutture di vendita.

PARCHEGGI PER ESERCIZI DI VICINATO

<u>FINO A 150 MQ</u> (Esercizi di Vicinato e MSV collocate in ambiti "sensibili"-vedi Tabella Paragrafo 3	Coefficienti fissati dal Piano Urbanistico Comunale	La dimensione relativamente contenuta di tali strutture, collocate di norma in tessuti già urbanizzati con scarsa disponibilità di aree, implica la possibilità alternativa di reperire le superfici di parcheggio al di fuori dell'area di pertinenza, entro un raggio ragionevole e raggiungibile facilmente a piedi. E' data facoltà ai Comuni di ricorrere a forme di monetizzazione dei parcheggi destinando le risorse corrispondenti ad opere pubbliche per il miglioramento della viabilità o per valorizzare la piccola distribuzione.
--	--	--

IMPATTO SULLA VIABILITÀ - ACCESSI MSV

Per la localizzazione di medie strutture devono essere assicurati requisiti di localizzazione e di organizzazione degli accessi tali da offrire un'efficace accessibilità rispetto al bacino di utenza previsto e da minimizzare l'impatto della struttura sull'efficienza della rete stradale.

Il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica o comunque di accesso deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree di carico e scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
- b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l'immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
- c) nel caso di medie strutture con superficie di vendita **superiore a 1.000** metri quadrati, il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L'entrata e l'uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario. In alternativa alla lettera c) vi deve essere una puntuale verifica del progetto effettuata con modello di micro simulazione del traffico che dimostri la funzionalità anche di una diversa soluzione.

IMPATTO SULLA VIABILITÀ - ACCESSI GSV

Gli accessi per le grandi strutture di vendita, oltre a quanto stabilito AL PUNTO PER LE MSV devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) determinazione del flusso veicolare di picco, effettuata in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati e tenuto conto del tempo medio di permanenza valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;
- b) previsione di collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per entrambi i sensi di marcia, nella misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio;
- c) assenza di interferenze tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita che comportino l'attraversamento dei flussi di traffico.

PARCHEGGI E ACCESSI PER MERCI SPECIALI**PARCHEGGI MERCI SPECIALI**

qualsiasi dimensione	0,75 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
----------------------	---

Per gli accessi trovano applicazione i punti precedenti a seconda che trattasi MSV o GSV.

PARAGRAFO 16**REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Come è noto tale materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale e, conseguentemente, l'articolo 13 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, fa espresso rinvio a quanto previsto dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si richiama quanto stabilito al Paragrafo 11, lettera N).

ARTICOLO 13 L.R. n.1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni

Articolo 13

(Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i titoli di studio, le figure e i profili professionali e gli ordinamenti didattici si deve fare riferimento alla normativa statale vigente in materia.

3. *Gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificarsi. A tal fine è previsto, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l'accesso ai relativi contributi, l'aver frequentato tali corsi di aggiornamento.*

4. *Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 la Regione definisce:*

a) le modalità di organizzazione dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali. Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.

5. *Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1 possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.*

A) TITOLI DI STUDIO

Si richiama il contenuto della Circolare del MSE n.3642 del 15 aprile 2011 recante Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - Circolare esplicativa sui titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, il MSE previa intesa con il Coordinamento Interregionale sulla materia del commercio, fornisce le indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Si riporta, per completezza il contenuto dell'intera Circolare Ministeriale :

OGGETTO: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - Circolare esplicativa sui titoli validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

L'articolo 71, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 individua i requisiti professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

La circolare n. 3635/C, emanata da questo Ministero, a seguito del citato d.lgs.

59/2010, contiene al punto 11 alcune indicazioni relative all'applicazione delle nuove disposizioni sui requisiti nel caso di avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e somministrazione.

Con il punto 11.5 della predetta circolare, la scrivente Direzione generale, ha esplicitato che la lettera c) ammette, a differenza della disciplina previgente, per l'avvio di ambedue le tipologie di attività, la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola "...ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti". E' stato altresì precisato che tale requisito deve essere letto nel senso che le materie di cui sopra possono essere alternative, purché in ogni caso riferite agli alimenti.

Al riguardo si precisa, in via preliminare, che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base, infatti, va valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio, degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi. Va rilevato, infatti, che, in ogni caso, i termini "commercio", "preparazione" e "somministrazione" richiamati alla predetta lettera c), sono sempre da intendersi riferiti agli alimenti: in tal senso quindi andranno effettuate le verifiche dei titoli di studio.

Stante quanto sopra, con la presente circolare, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, la scrivente Direzione generale, previa intesa con il Coordinamento Interregionale sulla materia del commercio, fornisce le sottoelencate indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

I titoli dell'elenco sono stati individuati sulla base della verifica delle materie oggetto dei percorsi didattici e formativi previsti dall'ordinamento scolastico vigente.

Resta fermo che l'elenco deve non ritenersi esaustivo, ma soggetto ad aggiornamento che sarà cura della scrivente divulgare.

1. Titoli di studio universitari

Premessa

L'ordinamento degli studi universitari vigente è regolato dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127), successivamente modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

Il citato decreto n. 270, all'articolo 3, stabilisce che le università rilasciano, tra gli altri, i seguenti titoli:

- a) laurea (L), normalmente di durata triennale*
- b) laurea magistrale (L.M.), normalmente di ulteriori due anni dopo la laurea.*

Il successivo art. 4 prevede che i corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dai singoli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in classi di appartenenza.

Le classi di appartenenza dei corsi di laurea, valide per tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche, sono individuate dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, emanato in attuazione del predetto articolo 4 del decreto n. 270.

1.1 Sulla base, pertanto di quanto sopra specificato e delle verifiche effettuate dalla scrivente Direzione generale si elencano, nel prosieguo, le classi delle lauree, delle lauree magistrali, delle lauree delle professioni sanitarie, delle lauree magistrali delle professioni sanitarie nonché le relative denominazioni, il cui piano formativo comprende ambiti disciplinari che abbiano attinenza con il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti e che pertanto sono da considerarsi valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

<i>Classi di laurea</i>	
<i>L-2</i>	<i>Biotechnologie</i>
<i>L-13</i>	<i>Scienze biologiche</i>
<i>L-22</i>	<i>Scienze delle attività motorie e sportive</i>
<i>L-25</i>	<i>Scienze e tecnologie agrarie e forestali</i>
<i>L-26</i>	<i>Scienze e tecnologie agro-alimentari</i>
<i>L-27</i>	<i>Scienze e tecnologie chimiche</i>
<i>L-29</i>	<i>Scienze e tecnologie farmaceutiche</i>
<i>L-32</i>	<i>Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura</i>
<i>L-38</i>	<i>Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali</i>

<i>Classi di laurea magistrale</i>	
<i>LM-6</i>	<i>Biologia</i>
<i>LM-7</i>	<i>Biotechnologie agrarie</i>
<i>LM-8</i>	<i>Biotechnologie industriali</i>
<i>LM-9</i>	<i>Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche</i>
<i>LM-13</i>	<i>Farmacia e farmacia industriale</i>
<i>LM-21</i>	<i>Ingegneria biomedica</i>
<i>LM-22</i>	<i>Ingegneria chimica</i>
<i>LM-41</i>	<i>Medicina e chirurgia</i>
<i>LM-42</i>	<i>Medicina veterinaria</i>
<i>LM-46</i>	<i>Odontoiatria e protesi dentaria</i>
<i>LM-54</i>	<i>Scienze chimiche</i>
<i>LM-60</i>	<i>Scienze della natura</i>
<i>LM-61</i>	<i>Scienze della nutrizione umana</i>
<i>LM-67</i>	<i>Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate</i>
<i>LM-68</i>	<i>Scienze e tecniche dello sport</i>
<i>LM-69</i>	<i>Scienze e tecnologie agrarie</i>
<i>LM-70</i>	<i>Scienze e tecnologie alimentari</i>
<i>LM-71</i>	<i>Scienze e tecnologie della chimica industriale</i>
<i>LM-73</i>	<i>Scienze e tecnologie forestali ed ambientali</i>
<i>LM-75</i>	<i>Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio</i>
<i>LM-86</i>	<i>Scienze zootecniche e tecnologie animali</i>

<i>Classi di laurea professioni sanitarie</i>	
<i>L/SNT1</i>	<i>Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o</i>
<i>L/SNT2</i>	<i>Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione</i>
<i>L/SNT3</i>	<i>Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche</i>
<i>L/SNT4</i>	<i>Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione</i>

<i>Classi di laurea magistrale professioni sanitarie</i>	
<i>LM/SNT1</i>	<i>Scienze infermieristiche ed ostetriche</i>
<i>LM/SNT2</i>	<i>Scienze riabilitative delle professioni sanitarie</i>
<i>LM/SNT3</i>	<i>Scienze delle professioni sanitarie tecniche</i>
<i>LM/SNT4</i>	<i>Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione</i>

1.2 Ai fini della verifica della validità del requisito professionale nel caso di titoli universitari, si richiama, altresì, il decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386, il cui Allegato 2 definisce la corrispondenza tra le classi di laurea individuate con il d.m. 270/2004 e le classi di laurea individuate con il d.m. 509/1999.

Il sopraindicato allegato 2 è disponibile alla seguente pagina web del sito del Miur: <http://www.miur.it/UserFiles/2600.pdf>

1.3 Considerato che ai sensi della disciplina vigente i singoli atenei possono consentire allo studente, nella compilazione dei piani di studio, di inserire a scelta una o più discipline, non necessariamente attinenti al corso di laurea prescelto, si ritiene che, oltre alle lauree sopra elencate, debba considerarsi valida, ai fini del possesso della qualificazione professionale richiesta, qualunque laurea, ivi compresi i diplomi di laurea del vecchio ordinamento, nel cui piano di studi sia stato inserito almeno uno dei settori scientifico-disciplinari, ovvero materie di insegnamento, nel prosieguo elencati (così come individuati nel D.M. 4 ottobre 2000 – cfr. allegato B):

CHIM/10	Chimica degli alimenti
CHIM/11	Chimica e biotecnologia delle fermentazioni
BIO/10	Biochimica
BIO/11	Biologia molecolare
BIO/12	Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/42	Igiene generale e applicata
MED/49	Scienze tecniche dietetiche applicate
AGR/02	Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/04	Orticoltura e floricoltura
AGR/13	Chimica agraria
AGR/15	Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16	Microbiologia agraria
AGR/18	Nutrizione e alimentazione animale
VET/04	Ispezione degli alimenti di origine animale
SECS-P/13	Scienze merceologiche

1.4 Nel caso dei settori scientifico-disciplinari di cui al punto precedente, si rinvia al citato Decreto ministeriale 4 ottobre 2000, il cui allegato C stabilisce la corrispondenza tra le sigle precedenti e le sigle attuali dei settori scientifico-disciplinari.

1.5 E' da considerarsi altresì valido il titolo universitario nel cui piano di studi sia presente un settore scientifico-disciplinare affine a uno di quelli indicati nell'elenco di cui al punto 1.3 sulla base della tabella di affinità riportata nell'Allegato D al decreto ministeriale 4 ottobre 2000.

1.6 Con riferimento alla circostanza che un soggetto possa sostenere la validità di un titolo universitario sulla base della equiparazione stabilita dall'allegato al decreto ministeriale 9 luglio 2009, si precisa che detta equiparazione non consente di per sé, in

assenza di una effettiva verifica sulle materie e sugli esami sostenuti, il riconoscimento professionale. Infatti il citato decreto ministeriale 9 luglio 2009 all'articolo 1 stabilisce l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici e non con riferimento ad altre finalità.

Stante quanto sopra, la scrivente Direzione fornisce una tabella di equiparazione tra le lauree magistrali (d.m. 270/2004), ritenute valide ai fini del riconoscimento del possesso della qualificazione professionale, e i diplomi di laurea del vecchio ordinamento.

Tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento e lauree magistrali (d.m. 270/2004)

Diploma di laurea (DL)	Lauree magistrali della classe (DM 270/04)
Biotechnologie agro-industriali	LM-7 Biotechnologie agrarie LM-8 Biotechnologie industriali
Biotechnologie indirizzo Biotechnologie farmaceutiche	LM-9 Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
Chimica	LM-54 Scienze chimiche
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Chimica Industriale	LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale
Farmacia	LM-13 Farmacia e farmacia industriale
Ingegneria biomedica	LM-21 Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica	LM-22 Ingegneria chimica
Ingegneria medica	LM-21 Ingegneria biomedica
Medicina e Chirurgia	LM-41 Medicina e chirurgia
Medicina veterinaria	LM-42 Medicina veterinaria
Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria
Scienze agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze agrarie tropicali e subtropicali	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
Scienze ambientali	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
Scienze biologiche	LM-6 Biologia LM-61 Scienze della nutrizione umana
Scienze della produzione animale Scienze delle produzioni animali	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze e tecnologie alimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie delle produzioni animali	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
Scienze forestali Scienze forestali e ambientali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Scienze motorie	LM-68 Scienze e tecniche dello sport LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive
Scienze naturali	LM-60 Scienze della natura

2. Titoli di scuola secondaria superiore

Premessa

Dall'anno scolastico 2010-2011 è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione. Il nuovo impianto organizzativo prevede:

- *per i licei 6 percorsi: Liceo artistico, Liceo classico, Liceo linguistico, Liceo musicale e coreutico, Liceo scientifico, Liceo delle Scienze umane;*
- *per gli istituti tecnici 2 settori, "Economico" e "Tecnologico".
Il settore Economico è articolato in due indirizzi (indirizzo Amministrazione, Finanza e marketing, indirizzo Turismo); il settore Tecnologico è articolato in 9 indirizzi (indirizzo Meccanica, mecatronica ed energia, indirizzo Trasporti e logistica, indirizzo Elettronica ed elettrotecnica, indirizzo Informatica e telecomunicazioni, indirizzo Grafica e comunicazione, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, indirizzo Sistema moda, indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria, indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio). Gli indirizzi possono a loro volta suddividersi in articolazioni e opzioni;*
- *per gli istituti professionali due settori: il settore dei servizi articolato in quattro indirizzi (indirizzo Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, indirizzo Servizi socio-sanitari, indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera, indirizzo servizi commerciali) e il settore industria e artigianato articolato in due indirizzi (indirizzo Produzioni industriali e artigianali e indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica).*

I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Gli istituti tecnici sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Gli istituti professionali sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 (Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

2.1 Ai fini del riconoscimento della validità dei diplomi del secondo ciclo di istruzione, la scrivente non ritiene di dover includere i licei, considerato che nei piani formativi degli stessi non sono presenti materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Materie con detta caratteristica si individuano, invece,

nell'ambito di alcuni istituti tecnici e di alcuni istituti professionali sotto elencati, i cui percorsi scolastici sono quindi da ritenersi validi ai fini della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Istituto tecnico settore Tecnologico	C6-Indirizzo "Chimica, Materiali e Biotecnologie" Articolazione "Biotecnologie sanitarie" C8-Indirizzo "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria"
Istituto professionale settore Servizi	B1-Indirizzo "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" B2-Indirizzo "Servizi socio-sanitari" B3-Indirizzo "Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera"

2.2 Sono altresì validi i diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento che, ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai citati d.p.r. 87 e d.p.r. 88 del 15 marzo 2010, sono confluiti nei percorsi di studio elencati al punto 2.1.

Le sopraindicate tabelle sono disponibili alle seguenti pagine web:

http://dirisp.interfree.it/norme/rif_sup/prof_all_d.doc

http://dirisp.interfree.it/norme/rif_sup/tec_all_d.doc

3. Sistema di istruzione e formazione professionale

Premessa

Il citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, per quanto concerne il sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, ha previsto all'art. 27, comma 2, che a seguito di accordi in Conferenza Stato-Regioni siano definiti percorsi e specifici profili professionali.

Quindi, così come disciplinato dall'Accordo tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, dall'anno scolastico 2010-2011 è entrato in vigore il nuovo sistema di istruzione e formazione professionale (percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi di durata quadriennale).

I livelli essenziali delle prestazioni di tali percorsi, anche se rientrano nella esclusiva competenza delle Regioni, sono comunque definiti a livello nazionale.

3.1 Sulla base di quanto sopra specificato si individuano, all'interno delle figure professionali contenute nell'accordo, quelle i cui percorsi di istruzione e formazione, di durata sia triennale che quadriennale, risultino attinenti ai fini della qualificazione per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande.

Durata triennale	
15	Operatore della ristorazione

20	<i>Operatore della trasformazione agroalimentare</i>
21	<i>Operatore agricolo</i>

<i>Durata quadriennale</i>	
11	<i>Tecnico dei servizi di sala e bar</i>
14	<i>Tecnico agricolo</i>
18	<i>Tecnico di cucina</i>
21	<i>Tecnico della trasformazione agroalimentare</i>

3.2 Per quanto riguarda gli attestati rilasciati dalle Regioni a seguito di corsi sia triennali che quadriennali prima della Riforma di cui sopra, l'estrema eterogeneità della situazione non consente allo stato di dare indicazioni univoche.

Pertanto resta ferma la disponibilità della scrivente Direzione a valutare i percorsi formativi e i relativi titoli assimilabili alle qualifiche e ai diplomi indicati al punto 3.1.

B) CORSI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LIGURIA PER L'ATTRIBUZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE E DELL'ATTIVITA' DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE

Il richiamato decreto legislativo 26 marzo, 2010, n. 59, all'articolo 71, comma 6, riconosce il possesso del suddetto requisito professionale a chi abbia "frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano";

Le Regioni hanno condiviso la necessità di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio nazionale e c tale esigenza si è concretizzata nell'approvazione, in data 21 dicembre 2011, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, di un ACCORDO sui CORSI ABILITANTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ALIMENTARE E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE riguardante la durata e il contenuto dei suddetti corsi professionali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Accordo, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

In tale Accordo si sancisce quanto segue:

- 1 I corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono garantire un'adeguata formazione dei soggetti operanti presso gli esercizi, che rappresenta requisito indispensabile per garantire l'igiene e la sicurezza alimentare dei prodotti, la tutela della salute e l'informazione dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
- 2 I corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere una durata complessiva di almeno novanta ore.
- 3 Almeno il cinquanta per cento del numero di ore complessivo deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati e alla pertinente normativa di settore.



- 4 Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione dei corsi professionali abilitanti e, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere una durata superiore al limite delle novanta ore e l'inserimento di ulteriori materie, fermo restando il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta ai soggetti in possesso dell'attestato conseguito al termine di corsi abilitanti di almeno novanta ore conseguito in ogni ambito territoriale regionale.
- 5 Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze possono, altresì, prevedere specifici corsi di aggiornamento finalizzati sia ad elevare il livello professionale che a riqualificare gli operatori in attività, nonché prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle imprese del settore.
- 6 Le Regioni garantiscono l'effettuazione dei corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati secondo i propri sistemi di formazione, nonché tramite rapporti convenzionali con altri soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
- 7 Qualora i soggetti formatori siano gli stessi indicati all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i corsi professionali oggetto del presente accordo possono essere svolti in modo integrato con i corsi di cui all'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, riconoscendone la validità per entrambe le finalità ove i contenuti e l'articolazione dei corsi rispettino, senza determinare inutili duplicazioni, le prescrizioni e gli accordi applicabili ad ambedue le materie.
- 8 Su richiesta delle parti, i contenuti del presente accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l'impatto e eventualmente la possibilità di revisione per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale

L'accordo sopracitato ha ritenuto essenziale un'adeguata conoscenza in materia di alimenti, igiene, sanità e sicurezza, nonché delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione degli alimenti stessi, tale da garantire competenze e capacità di gestione e di stabilire la durata dei corsi di formazione in almeno novanta ore complessive.

Ciascuna Regione, nel rispetto delle proprie specifiche normative e delle competenze in materia di formazione professionale, procede alla definizione dei seguenti elementi:

- requisiti degli enti gestori dei corsi;
- modalità di erogazione, organizzazione e riconoscimento dei corsi;

- numero massimo di allievi iscrivibili a ciascun corso;
- caratteristiche dei docenti, anche in relazione all'attinenza del titolo di studio posseduto con le materie da trattare;
- composizione delle commissioni di esame, anche in relazione alle eventuali incompatibilità tra attività di docenza e partecipazione alla commissione di esame;
- regolazione delle fasi concernenti le prove e le certificazioni finali;
- durata dei corsi, nel rispetto del limite minimo di novanta ore.

Le Regioni hanno, altresì, considerato opportuno definire un percorso formativo omogeneo nei suoi contenuti essenziali, al fine di fornire agli operatori una professionalità di base comune in tutte le Regioni e che, pertanto, condiviso

Sulla base di tutto quanto sopra si riportano di seguito le disposizioni:

- a) i corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande **HANNO UNA DURATA COMPLESSIVA DI ORE 100** con le modalità, l'articolazione delle ore di lezione per singola materia e le relative percentuali assegnate come più sotto riportati:

PROGRAMMA UNICO
PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PER COMMERCIO ALIMENTARE

N. ORE	%	MATERIE - ARGOMENTI
	30%	1. Igiene e sicurezza degli alimenti Contenuti prevalenti: • quadro normativo igienico-sanitario che regola le attività di vendita di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande; • regolamenti comunali; • gestione degli alimenti: analisi dei processi lavorativi e individuazione dei fattori di rischio; • igiene della persona e dell'ambiente: procedure di pulizia e sanificazione dell'ambiente e delle attrezzature; • formazione degli addetti; • programmi di pulizia giornaliera e modalità di raccolta e rimozioni dei rifiuti; • analisi dei potenziali rischi per gli alimenti (analisi del processo e delle cause). Interventi in caso di rischio; • utilizzo di check-list; • fattori responsabili di malattie di origine alimentare; • principali alterazioni e contaminazioni cui sono soggetti gli alimenti; • analisi dei processi di trasformazione/alterazione degli alimenti e delle loro cause; • principi di nutrizione: la tutela del consumatore.
	15%	2. Valutazione del rischio in campo alimentare Contenuti prevalenti: • pericoli microbiologici, chimici e fisici; • effettuazione della loro analisi e valutazione del rischio; • nozioni di microbiologia: germi patogeni e fattori della crescita batterica; • epidemiologia delle malattie correlate con gli alimenti e le abitudini alimentari; • rischi nell'attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
	15%	3. Autocontrollo nelle produzioni alimentari : il sistema Haccp Contenuti prevalenti: • principi, scopi, ambito di applicazione e normativa, con particolare riferimento alle direttive comunitarie in materia di autocontrollo; • programma operativo per l'attuazione del sistema Haccp; • linee guida per la stesura del manuale e dei piani di

		autocontrollo; • analisi del rischio e della individuazione dei punti critici di controllo; • linee guida della Regione in materia di autocontrollo e sistema sanzionatorio.
	15%	4. Organizzazione e gestione operativa dell'esercizio commerciale Contenuti prevalenti: • nozioni di normativa amministrativa, fiscale e tributaria; • nozioni di assistenza e previdenza; • nozioni per la creazione di un piano d'impresa; • strumenti finanziari e contabilità; • libri obbligatori; • operazioni bancarie e finanziamenti, strumenti e modalità di pagamento; • ricavi e costi aziendali; • budget d'esercizio; • bilancio; • marketing e comunicazione aziendale; • tutela dei consumatori: il Codice del consumo.
	10%	5. Merceologia ed etichettatura degli alimenti Contenuti prevalenti: • caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle principali derrate alimentari; • merceologia del settore alimentare e relativa etichettatura • etichettatura e rintracciabilità dei prodotti: d.lgs 109/1992
	10%	6. Organizzazione del lavoro, sicurezza e qualità Contenuti prevalenti: • condizioni di sicurezza e di salubrità degli ambienti di lavoro: d.lgs. 81/2008; • misure di prevenzione e protezione; • gestione della documentazione obbligatoria; • prevenzione incendi e procedure antincendio.
	5%	7. Legislazione sociale Contenuti prevalenti: • Statuto dei lavoratori • contratto collettivo: lavoro subordinato ed autonomo; • lavoratrice madre; • licenziamento; • contratti atipici; • periodo di prova.

- b) Lo svolgimento dei corsi di formazione professionale per l'attribuzione dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'attività di vendita nel settore alimentare sono assegnati a Enti accreditati dal sistema della formazione professionale ligure con esperienza specifica nel settore e nella erogazione di corsi di pari natura secondo le modalità deliberate nel presente regolamento e nel rispetto delle normative previste per la formazione professionale.
- c) La programmazione ed il coordinamento dei succitati corsi nonché l'assegnazione degli stessi agli Enti accreditati come sopra specificato, saranno affidati ai CAT riconosciuti dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 9, l.r. 1/2007 (Testo Unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni. I CAT potranno a tal scopo stipulare apposite convenzioni con Province e Camere di Commercio in relazione all'attività di verifica dell'apprendimento, di monitoraggio e di certificazione delle competenze.
- d) I CAT, attraverso un'attenta azione di coordinamento e monitoraggio, possono proporre alla Regione Liguria eventuali modifiche ai programmi approvati sulla base delle esigenze rilevate, dei mutamenti del fabbisogno formativo del sistema, dell'armonizzazione con la programmazione delle Regioni limitrofe, della possibilità di introdurre criteri di valutazione che consentano riconoscimenti di crediti formativi.
- e) I CAT curano la promozione dei corsi nei confronti dell'utenza interessata con particolare sensibilità all'attività di aggiornamento prevista per gli operatori già in attività.
- f) Le attestazioni relative alla frequentazione dei corsi di formazione professionale per l'attribuzione dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell'attività di vendita nel settore alimentare di cui alla presente programmazione sono rilasciate dalle Province.

Sulla base di quanto sopra ed in considerazione di quanto previsto al Punto 5 del succitato Accordo, si riportano di seguito le disposizioni relative ai:

C) CORSI DI AGGIORNAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DELL'ATTIVITA' DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE E NEL SETTORE NON ALIMENTARE

Al fine di elevare il livello professionale ovvero per procedere ad una necessaria riqualificazione degli operatori commerciali, si individuano le seguenti materie su cui dovranno essere organizzati corsi di aggiornamento.

A tal fine il programma formativo sarà articolato in seminari di 8 ore con specifico riferimento alle materie in ambito igienico-sanitario, merceologico, manipolativo, di somministrazione per quanto riguarda il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, mentre, relativamente al settore non alimentare, si tratta di corsi tendenti ad elevare la qualificazione di tutti gli operatori commerciali con materie di carattere più generale relative alla gestione, nel suo complesso, di un'attività commerciale; i CAT svolgono un'accurata opera di promozione presso gli operatori ai fini del conseguimento del livello massimo possibile di aggiornamento.

PROGRAMMA UNICO

PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E PER COMMERCIO ALIMENTARE

CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI E BEVANDE: AGGIORNAMENTI SULLE TECNICHE
AGGIORNAMENTI PER BARMAN
CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEGLI OLI
CARATTERISTICHE E QUALITÀ DEI VINI
FORMAGGI E DERIVATI
LA CUCINA TRADIZIONALE LIGURE
PRODOTTI TIPICI DELLA LIGURIA
AGGIORNAMENTI DI GASTRONOMIA
AGGIORNAMENTI SUI PRODOTTI DA FORNO
LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN CAMPO IGIENICO-SANITARIO
TECNICHE DI VENDITA E DI MARKETING

PROGRAMMA

PER IL SETTORE NON ALIMENTARE

CREDITO
GESTIONE AZIENDALE
BASILEA 2
STUDI DI SETTORE
EVOLUZIONE SISTEMA DISTRIBUTIVO
LINGUE STRANIERE
GESTIONE DEL MAGAZZINO
VISUAL MERCHANDISING
INFORMATICA: ⇒ Windows, Word, Excel. ⇒ Internet e posta elettronica ⇒ E- Commerce
MARKETING E COMUNICAZIONE: ⇒ Ideazione e preparazione di una campagna promozionale ⇒ L'immagine aziendale e la comunicazione esterna ⇒ Analisi della concorrenza ⇒ Tecniche di vendita ⇒ Comunicazione efficace

D) DISAPPLICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI

Alla luce delle nuove disposizioni in materia di requisiti professionali ed in considerazione di quanto più sopra stabilito, si precisa che le disposizioni contenute nella d.c.r. 5/2008 (Indirizzi e criteri di programmazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande) I PARTE - DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R. 1/2007.

”SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”- REQUISITI PROFESSIONALI

NON TROVANO PIU' APPLICAZIONE

Anche le disposizioni, contenute nel medesimo atto di programmazione, relative alle **IMPRESE ARTIGIANE** iscritte agli albi di cui all'articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3, nonché quella svolta da **PESCATORI e AGRICOLTORI, NON TROVANO PIU' APPLICAZIONE** ai sensi di quanto previsto dalla Circolare MSE n. 3635/C del 6 maggio 2010 (Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - *Circolare esplicativa*) la quale stabilisce quanto segue al:

Punto 11.5.

L'articolo 71, comma 6, lettere a), b) e c), individua i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Anche la Risoluzione del MSE n. 138846 del 11 ottobre 2010 con riferimento alla richiesta di chiarimenti circa il possesso della Pratica professionale di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini ritiene sia da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, chiarendola questione nei sottoriportati termini:

"la lettera b) del citato articolo (71 d.lgs. n.59/2010) ritiene requisito valido "l'aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".

Come risulta dal contenuto della disposizione, l'articolo 71, comma 6, lettera b), a differenza del previgente articolo 5, comma 5, lettera b) del d.lgs. 114/1998, riconosce la qualificazione non solo al soggetto dipendente qualificato "addetto alla vendita o all'amministrazione", (locuzione presente anche nel citato articolo. 5, comma 5, lettera b)), ma anche al soggetto "addetto (..) alla preparazione degli alimenti".

La nuova disposizione, quindi, non differenzia, ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione professionale, fra l'attività svolta in qualità di dipendente qualificato nel settore del commercio o in quello della produzione artigianale, dal che si deduce che anche l'attività svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese artigiane di produzione alimentare, può costituire requisito idoneo.

In conseguenza di quanto sopra, nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il soggetto in questione, che ha svolto per oltre 5 anni le mansioni di panettiere presso una ditta esercente l'attività di panificazione e commercio di pane e affini, può considerarsi in possesso della qualificazione prescritta.”

A seguito della modifica dell'articolo 133 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni che ha sostituito l'istituto della COMUNICAZIONE con la SCIA, facendo rinvio a quanto previsto dall'art. 18 della medesima legge regionale che, al comma 4, esclude le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati nel caso di cui all'articolo 133, nella d.c.r. 5/2008 al paragrafo relativo all'AFFIDAMENTO DI REPARTO, la COMUNICAZIONE è da intendersi sostituita con la SCIA senza le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.11.2012****N. 1441**

Approvazione convenzione con la Fondazione CIMA per il potenziamento della ricerca e dei servizi regionali per la previsione, prevenzione e monitoraggio dei rischi naturali ed antropici ai fini di Protezione Civile ed Antincendio Boschivo.

LA GIUNTA REGIONALE**omissis****DELIBERA**

per quanto sopra meglio specificato:

- di approvare lo schema di convenzione allegato, quale parte integrante del presente atto;
- di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari a carico della Regione, se non quelli che saranno deliberati successivamente in relazione alle diverse azioni previste dal Piano delle attività che sarà sottoposto all'approvazione della Giunta regionale;
- dare mandato al Direttore Generale del Dipartimento Ambiente di sottoscriverlo per la Regione;
- di incaricare il Dirigente del Settore Protezione civile ed emergenza ed il Dirigente del Servizio Politiche della Montagna e della fauna selvatica, di concordare con la Fondazione CIMA, per le parti di rispettiva competenza, un Piano delle attività per il prossimo biennio, recante l'impegno delle risorse all'uopo destinabili, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**30.11.2012****N. 1442**

L. 353/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi. Approvazione dell'aggiornamento annuale del Piano regionale antincendio boschivo recante le azioni regionali e i dati statistici degli incendi nell'anno 2011.

LA GIUNTA REGIONALE**omissis****DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate di:

approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 353/2000, l'allegato documento, che fa parte integrante del presente atto, riguardante l'aggiornamento annuale del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi recante "azioni regionali per le attività di antincendio boschivo e aggiornamento dei dati riguardanti la statistica regionale degli incendi boschivi dell'anno 2011", col quale si provvede, ad aggiornare i dati relativi agli incendi boschivi occorsi in Liguria nel periodo 1987/2010, con quelli registrati nell'anno 2011, al fine di valutare l'andamento dell'efficacia del-

l'azione regionale in termini di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

di dare atto che, nelle more della predisposizione di una nuova normativa regionale in materia di antincendio boschivo e protezione civile, l'attuale Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, approvato con la DGR n. 1402/2002, resta in vigore per tutte quelle parti e disposizioni che non siano (direttamente o indirettamente) incompatibili con le modifiche introdotte dal presente aggiornamento e dal documento di Revisione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi approvato con la DGR 233/2010;

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.11.2012

N. 1448

D.Lgs. 152/2006. Art. 6 c. 9. L.R. 38/98. Art. 16 c.1. Esclusione dalle procedure di screening.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

Il D.Lgs. 152/2006, avente ad oggetto: "Norme in materia ambientale", in particolare l'art. 6 c. 9 che recita: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità".

La L.R. 38/98 avente ad oggetto "disciplina della valutazione di Impatto Ambientale", in particolare

- L'art. 10, che disciplina la procedura di verifica-screening;
- l'art. 16 c. 1, con cui si stabilisce che le norme tecniche contenenti i criteri per la verifica screening sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale;

Ritenuto,

al fine di semplificare l'azione amministrativa ed evitare procedimenti scarsamente significativi dal punto di vista ambientale, escludere dalla procedura di verifica screening di cui all'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 10 della L.R. 38/98 escludere dalla procedura di verifica-screening, sulla base dei criteri stabiliti dall'all. V del D.Lgs. 152/2006 – parte II:

categoria (all. IV D.Lgs 152/2006 e all. 3 L.R. 38/98)	Condizioni per l'esclusione dallo screening (da verificarsi tutte contemporaneamente)
Punto 7 lett. zb) all. IV D.Lgs. 152/2006 e punto 11b 5ter) all 3 l.r. 38/98: <i>"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all'all. C (lett. da R1 ad R9) della parte IV del D.Lgs. 152/2006"</i> .	a) IMPIANTI PERMANENTI l'impianto ricada: • esternamente ad aree parco, aree carsiche, SIC e ZPS • esternamente ad aree inondabili (fascia A e B); • esternamente ad aree soggette a pericolo di frana (Pg3 e Pg4); • all'interno di zone classificate acusticamente in classe V e VI, b) IMPIANTI MOBILI 1 l'impianto ricada: • esternamente ad aree parco, aree carsiche, SIC e ZPS • esternamente ad aree inondabili (fascia A e B); • esternamente ad aree soggette a pericolo di frana (Pg3 e Pg4); 2. la campagna di recupero abbia durata complessiva inferiore a sei mesi.

Lett 3g) all. 3 L.R. 38/98 <i>“Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kw”</i> (coincide con il punto 2 lett. m) all. IV D.Lgs. 152/2006).	1. Localizzazione: esterna ad aree parco, aree carsiche, SIC e ZPS esterna ad aree a pericolosità Pg3 e Pg4 2. caratteristiche del progetto: 2a) Impianto a salto concentrato, definito come “impianto idroelettrico localizzato a ridosso di un dislivello locale/puntuale esistente di un corso d’acqua, di modo che la presa di derivazione della portata sia situata a monte del salto e la restituzione di tale portata immediatamente a valle del dislivello stesso, ovvero nell’arco di 20 metri. Il salto di quota può essere sia naturale sia strutturale (traversa in alveo, diga) e l’intervento non deve prevedere innalzamento della quota di coronamento dello stesso, ma le sole eventuali operazioni di ripristino. Il rilascio del DMV deve essere effettuato sulla scala di risalita di cui alla l.r. 21/04 e possibilmente gestito in modo da garantire la priorità fisica del rilascio del DMV sulla derivazione. La tipologia di turbina può indirizzarsi, indifferentemente, sulla coclea idraulica, alloggiata nel corpo stesso della traversa e immersa in acqua, o sulla tipologia classica allocata
	nell’edificio di centrale in sponda del corso d’acqua. Il progetto non deve inoltre prevedere significativi tratti di nuova viabilità di cantiere. 2b) impianti per la produzione di energia idroelettrica che sfruttano salti, derivazioni e scarichi esistenti in ambito acquedottistico, fognario e di impianti produttivi, senza comportare modifiche sostanziali delle strutture e dei volumi.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Comitato Regionale per il Territorio – Sezione per la VIA nella seduta del 16/10/2011:

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, Protezione Civile, Caccia, Pesca Acque Interne, Stili di Vita Consapevoli;

DELIBERA

- 1) Per i motivi indicati in premessa, di escludere, ai sensi dell’art. 6 c. 9 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 16 c. 1 della L.R. 38/98, i seguenti progetti ricadenti negli allegati IV del D.lgs. 152/2006 e 3 della L.R. 38/98 dalla procedura regionale di verifica-screening alle condizioni indicate:

categoria (all. IV D.Lgs 152/2006 e all. 3 L.R. 38/98)	Condizioni per l’esclusione dallo screening (da verificarsi tutte contemporaneamente)
Punto 7 lett. zb) all. IV D.Lgs. 152/2006 e punto 11b 5ter) all 3 l.r. 38/98: <i>“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 ton/giorno, mediante operazioni di cui all’all. C (lett. da R1 ad R9) della parte IV del D.Lgs. 152/2006”</i>.	a) IMPIANTI PERMANENTI l’impianto ricada: • esternamente ad aree parco, aree carsiche, SIC e ZPS • esternamente ad aree inondabili (fascia A e B); • esternamente ad aree soggette a pericolo di frana (Pg3 e Pg4); • all’interno di zone classificate acusticamente in classe V e VI, b) IMPIANTI MOBILI 1 l’impianto ricada: • esternamente ad aree parco, aree carsiche, SIC e ZPS • esternamente ad aree inondabili (fascia A e B); • esternamente ad aree soggette a pericolo di frana (Pg3 e Pg4); 2. la campagna di recupero abbia durata complessiva inferiore a sei mesi.

Lett 3g) all. 3 L.R. 38/98 “<i>Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore a 100 kw</i>” (coincide con il punto 2 lett. m) all. IV D.Lgs. 152/2006).	1. Localizzazione: esterna ad aree parco, aree carsiche, SIC e ZPS esterna ad aree a pericolosità Pg3 e Pg4 2. caratteristiche del progetto: 2 a) Impianto a salto concentrato, definito come “impianto idroelettrico localizzato a ridosso di un dislivello locale/puntuale esistente di un corso d’acqua, di modo che la presa di derivazione della portata sia situata a monte del salto e la restituzione di tale portata immediatamente a valle del dislivello stesso, ovvero nell’arco di 20 metri. Il salto di quota può essere sia naturale sia strutturale (traversa in alveo, diga) e l’intervento non deve prevedere innalzamento della quota di coronamento dello stesso, ma le sole eventuali operazioni di ripristino. Il rilascio del DMV deve essere effettuato sulla scala di risalita di cui alla l.r. 21/04 e possibilmente gestito in modo da garantire la priorità fisica del rilascio del DMV sulla derivazione. La tipologia di turbina può indirizzarsi, indifferentemente, sulla coclea idraulica, alloggiata nel corpo stesso della traversa e immersa in acqua, o sulla tipologia classica allocata nell’edificio di centrale in sponda del corso d’acqua. Il progetto non deve inoltre prevedere significativi tratti di nuova viabilità di cantiere. 2 b) impianti per la produzione di energia idroelettrica che sfruttano salti, derivazioni e scarichi esistenti in ambito acquedottistico, fognario e di impianti produttivi, senza comportare modifiche sostanziali delle strutture e dei volumi.
---	---

2) di pubblicare il presente atto interamente sul BURL e sul sito web della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o, alternativamente il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 100 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.11.2012

N. 1451

Comune di Taggia (IM) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7.2.2008 n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare, nei termini e subordinatamente all'accettazione delle prescrizioni in premessa richiamate, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Taggia adottata - ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 35 del 29.7.2010;
- 2) le osservazioni sono decise come in premessa indicato;
- 3) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Taggia a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m. e mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della

Legge 18.6.2009 n. 69;

- 4) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

30.11.2012

N. 1468

Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della l.r. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Genova.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m., nei confronti del progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Genova con deliberazione consiliare n. 92 del 7.12.2011, nei termini di cui al Voto n. 77/2012 del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio - Adunanza Generale, reso in seduta congiunta con la Sezione per la Pianificazione Territoriale e Urbanistica, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ed al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;
2. di dare atto che il Comune di Genova potrà procedere all'adozione del progetto definitivo, a norma dell'art. 40 della citata legge regionale n. 36/1997 e s.m., sulla base delle indicazioni come sopra espresse - con particolare riferimento a quelle di carattere vincolante individuate in calce al suddetto Voto n. 77/2012 - con conseguente necessità di recepire le prescrizioni ivi formulate e di introdurre i correttivi e gli adeguamenti idonei a soddisfare e superare i rilievi formulati, nonché di darsi carico dei rilievi formulati dall'Amministrazione Provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2, salvo che il Comune non ritenga che le modifiche da apportare al progetto come sopra adottato, sulla base delle indicazioni contenute nei pareri di cui sopra, siano tali da comportare una rielaborazione del progetto preliminare. Resta fermo, comunque, l'obbligo di acquisire, dopo l'approvazione del progetto definitivo di P.U.C., nei modi e sulla base delle indicazioni riportate nel citato Voto n. 77/2012, il nulla-osta regionale di cui all'art. 69 della citata l.r. n. 36/1997 e s.m. in ordine alle varianti sia al Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico sia al Piano Territoriale di Coordinamento per gli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure alla luce delle scelte che verranno assunte in sede di progetto definitivo del Piano Urbanistico Comunale.
3. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI****29.11.2012****N. 505**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 125.000,00 (101° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)";
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012";

VISTI:

- il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2012" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
- il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'Assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012" allegato alla D.G.R. n.1031 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che, con le note n. IN/2012/25138 del 21 novembre 2012 e n. IN/2012/25203 del 22 novembre 2012, il Servizio Politiche Sociali Integrate ha richiesto variazioni compensative, per euro 125.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 10.101 "Fondo per le politiche sociali" dal capitolo 5908 "Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali" (1.06.03) come meglio di seguito specificato:

Cap. 5908

"Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo regionale per le spese

(euro)

(codice Siope 1.06.03) correnti per i servizi sociali"

-125.000,00

(centoventicinquemila/00)

Cap. 5900 (codice Siope 1.05.03)	“Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 5915 (codice Siope 1.03.01)	“Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi in campo sociale finanziate con quota del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”	+75.000,00 (settantacinquemila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 125.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 10.101 come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 125.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 10.101 “Fondo per le politiche sociali”

		(euro)
Cap. 5908 (codice Siope 1.06.03)	“Trasferimenti ad altri soggetti del Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”	-125.000,00 (centoventicinquemila/00)
Cap. 5900 (codice Siope 1.05.03)	“Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 5915 (codice Siope 1.03.01)	“Spese per acquisto di beni e prestazione di servizi in campo sociale finanziate con quota del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”	+75.000,00 (settantacinquemila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

28.11.2012

N. 506

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 216.000,00 (103° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea,

è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)";
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012";

VISTI:

- il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
- il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'Assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012" allegato alla D.G.R. n.1031 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/24629 del 15 novembre 2012, il Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni ha richiesto variazioni compensative, per euro 216.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.105 "Interventi a favore di Immigrati" dal capitolo 4689 "Trasferimento dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarietà sociale e la regione Liguria del 12/12/2007)" (1.06.02) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

(euro)

Cap. 4689 (codice Siope 1.06.02)	"Trasferimento dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarietà sociale e la regione Liguria del 12/12/2007"	- 216.000,00 (duecentosedicimila/00)
Cap. 4656 nuova istituzione (codice Siope 1.05.03)	"Trasferimento ad enti delle Amministrazioni Locali dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarietà sociale e la regione Liguria del 12/12/2007"	+ 111.332,32 (centoundicimilatrecentotrentadue/32)

Cap. 4657 nuova istituzione (codice Siope 1.05.01)	“Trasferimento ad Enti dell’Amministrazione Centrale dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarieta' sociale e la regione Liguria del 12/12/2007”	+104.667,68 (centoquattromilaseicentosessantasette/68) --
--	--	---

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 216.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 11.105 “Interventi a favore di Immigrati” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 216.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 11.105 “Interventi a favore di Immigrati”

(euro)

Cap. 4689 (codice Siope 1.06.02)	“Trasferimento dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarieta' sociale e la regione Liguria del 12/12/2007	- 216.000,00 (duecentosedicimila/00)
Cap. 4656 nuova istituzione (codice Siope 1.05.03)	“Trasferimento ad enti delle Amministrazioni Locali dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarieta' sociale e la regione Liguria del 12/12/2007	+ 111.332,32 (centoundicimilatrecentotrentadue/32)

Cap. 4657 nuova istituzione (codice Siope 1.05.01)	“Trasferimento ad Enti dell’Amministrazione Centrale dei fondi provenienti dallo stato per la realizzazione di un programma di interventi finalizzati alla diffusione della conoscenza della lingua italiana destinato ai cittadini extracomunitari adulti regolarmente presenti in Italia (accordo tra il ministero della solidarieta' sociale e la regione Liguria del 12/12/2007”	+104.667,68 (centoquattromilaseicentosessantasette/68) --
--	--	---

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

28.11.2012**N. 507**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 24.300,00 (102° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012", la legge regionale 22 marzo 2012, n. 8 "Variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)" e la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni";

VISTI il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1702 del 29 dicembre 2011 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012, il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.342 del 22 marzo 2012 e il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 35 della l.r. 26/03/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1031 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25375 del 23 novembre 2012, il Servizio Affari Generali della Presidenza ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 24.300,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di governo":

(euro)

Cap. 302	"Spese per l'ufficio relazioni con il pubblico"	- 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00)
Cap. 303	"Spese per gli strumenti a supporto dell'ufficio stampa della Giunta Regionale"	- 16.800,00 (sedicimilaottocento/00)
Cap. 315	"Spese per convegni, congressi ed altre manifestazioni"	- 2.100,00 (duemilacento/00)
Cap. 308	"Trasferimenti ad enti dell'amministrazione centrale di fondi per adesione ad iniziative ed attività di interesse regionale"	+ 800,00 (ottocento/00)
Cap. 309	"Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per adesione ad iniziative ed attività di interesse regionale"	+ 20.000,00 (ventimila/00)
Cap. 310	"Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per adesione ad iniziative ed attività di interesse regionale"	+ 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
		--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 24.300,00 nell'ambito dell'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di governo" come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012" per euro 24.300,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B 1.102 "Spesa per l'attività di governo":

(euro)

Cap. 302	"Spese per l'ufficio relazioni con il pubblico"	- 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00)
Cap. 303	"Spese per gli strumenti a supporto dell'ufficio stampa della Giunta Regionale"	- 16.800,00 (sedicimilaottocento/00)
Cap. 315	"Spese per convegni, congressi ed altre manifestazioni"	- 2.100,00 (duemilacento/00)
Cap. 308	"Trasferimenti ad enti dell'amministrazione centrale di fondi per adesione ad iniziative ed attività di interesse regionale"	+ 800,00 (ottocento/00)
Cap. 309	"Trasferimenti ad enti delle amministrazioni locali di fondi per adesione ad iniziative ed attività di interesse regionale"	+ 20.000,00 (ventimila/00)
Cap. 310	"Trasferimenti ad altri soggetti di fondi per adesione ad iniziative ed attività di interesse regionale"	+ 3.500,00 (tremilacinquecento/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

28.11.2012

N. 508

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 50.000,00 (104° Provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";
VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare

con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012”;
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012”;

VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012”;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all’Assestamento del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012” allegato alla D.G.R. n.1031/2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25300 del 23/11/2012, il Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 8.105 “Spese per l’estinzione degli incendi boschivi”:

		(euro)
Cap. 2315	“Spese per l’estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi”	- 50.000,00 (cinquantamila/00)
Cap. 2316	“Contributi a enti delle amministrazioni locali per interventi di estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi”	+ 50.000,00 (cinquantamila /00)
		==

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 50.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 8.105 “Spese per l’estinzione degli incendi boschivi” dal capitolo 2315 al capitolo 2316;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 8.105 “Spese per l’estinzione degli incendi boschivi”:

		(euro)
Cap. 2315	“Spese per l’estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intese alla prevenzione dei medesimi”	- 50.000,00 (cinquantamila/00)

Cap. 2316	“Contributi a enti delle amministrazioni locali per interventi di estinzione degli incendi boschivi, per assistenza, consulenza e propaganda intesa alla prevenzione dei medesimi”	+ 50.000,00
		(cinquantamila /00)
		==
		--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

30.11.2012

N. 510

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 13.000,00 (108° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: “...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012”;

VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;

- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all’Assestamento del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1031/2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25938 del 30 novembre 2012, il Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo ha richiesto variazioni compensative, per complessivi euro 13.000,00 di cui euro 8.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 12.101 “Spese per la promozione della cultura” da destinare al capitolo di spesa 3656 “Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della Regione” (1.06.03) dal capitolo di spesa 3657 “Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della Regione” (1.05.03) e di euro 5.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 12.106 “Iniziativa per eventi culturali” in termini di competenza e di cassa da destinare al capitolo di spesa 3771 “Contributi ad altri soggetti per iniziative nell’ambito della attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport” (1.06.03) dal capitolo di spesa 3770 “Contributi ad enti delle amministrazioni locali per iniziative nell’ambito della attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport” (1.05.03):

		(euro)
Cap. 3656 (codice Siope 1.06.03)	Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della Regione	+ 8.000,00 (ottomila/00)
Cap. 3657 (codice Siope 1.05.03)	Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della Regione	- 8.000,00 (ottomila/00)
Cap. 3771 (codice Siope 1.06.03)	Contributi ad altri soggetti per iniziative nell’ambito della attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport	+ 5.000,00 (cinquemila/00)
Cap. 3770 (codice Siope 1.05.03)	Contributi ad enti delle amministrazioni locali per iniziative nell’ambito della attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport	-5.000,00 (cinquemila/00)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per complessivi 13.000,00 euro in termini di competenza e di cassa nell’ambito delle UU.PP.BB. 12.101 “Spese per la promozione della cultura” e 12.106 “Iniziativa per eventi culturali” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per complessivi euro 13.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito delle UU.PP.BB. 12.101 “Spese per la promozione della cultura” e 12.106 “Iniziativa per eventi culturali”

		(euro)
Cap. 3656 (codice Siope 1.06.03)	Trasferimento ad altri soggetti di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della Regione	+ 8.000,00 (ottomila/00)

Cap. 3657 (codice Siope 1.05.03)	Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali di fondi per iniziative di spettacoli dal vivo della Regione	- 8.000,00 (ottomila/00)
Cap. 3771 (codice Siope 1.06.03)	Contributi ad altri soggetti per iniziative nell'ambito della attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport	+ 5.000,00 (cinquemila/00)
Cap. 3770 (codice Siope 1.05.03)	Contributi ad enti delle amministrazioni locali per iniziative nell'ambito della attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport	- 5.000,00 (cinquemila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

30.11.2012

N. 511

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 495.139,00 (109° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012";
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)";
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012";

VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'Assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012” allegato alla D.G.R. n.1031 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25928 del 30/11/2012, il Servizio Famiglia, Miniori, Giovani, Pari opportunità e Servizio civile ha richiesto variazioni compensative, per euro 495.139,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza” dai capitoli 4863 e 4866 (codice Siope 1.05.03) da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

		(euro)
Cap. 4863 (codice Siope 1.05.03)	“Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento di azioni per le politiche della famiglia”	- 191.210,00 (centonovantunmiladuecentodieci/00)
Cap. 4866 (codice Siope 1.05.03)	“Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia”	- 303.929,00 (trecentotremilanovecentoventinove/00)
Cap. 4969 nuova istituzione (codice Siope 1.06.03)	“Trasferimento ad altri soggetti dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento di azioni per le politiche della famiglia”	+ 191.210,00 (centonovantunmiladuecentodieci/00)
Cap. 4970 nuova istituzione (codice Siope 1.06.03)	“Trasferimento ad altri soggetti dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia”	+ 303.929,00 (trecentotremilanovecentoventinove/00)
		--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 495.139,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 495.139,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 10.102 “Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza”:

		(euro)
Cap. 4863 (codice Siope 1.05.03)	“Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento di azioni per le politiche della famiglia”	- 191.210,00 (centonovantunmiladuecentodieci/00)

Cap. 4866 (codice Siope 1.05.03)	“Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia”	- 303.929,00 (trecentotremilanovecentoventinove/00)
Cap. 4969 nuova istituzione (codice Siope 1.06.03)	“Trasferimento ad altri soggetti dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento di azioni per le politiche della famiglia”	+191.210,00 (centonovantunmiladuecentodieci/00)
Cap. 4970 nuova istituzione (codice Siope 1.06.03)	“Trasferimento ad altri soggetti dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dei servizi socio educativi per la prima infanzia e azioni in favore degli anziani e della famiglia”	+ 303.929,00 (trecentotremilanovecentoventinove/00)
		==
		==

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

30.11.2012

N. 512

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 2.336.317,00 (110° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: “...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

VISTI i Decreti, 18 febbraio 2005 e 5 marzo 2007, del Ministro dell'Economia e delle Finanze “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” attuativi del citato articolo 28 della legge 289/2002;

VISTI gli artt.36 e 37 comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno

finanziario 2012”;

- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012”;

VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012”;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all’Assestamento del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012” allegato alla D.G.R. n.1031 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25866 del 29 novembre 2012, il Settore Programmazione e Controlli Economico Finanziari ha richiesto variazioni compensative, per euro 2.336.317,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale – Arretrati” come di seguito specificato:

		(euro)
Cap. 5268 (codice Siope 1.05.03)	“Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l’anno 2010”	- 972.800,00 (novecentosettantaduemilaottocento/00)
Cap. 5312 (codice Siope 1.05.01)	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente anno 2010 per trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione centrale” - Ridenominato	- 1.363.517,00 (unmillionetrecentosessantatremilacinquecentodiciassette/00)
Cap. 5232 (codice Siope 1.05.03)	Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l’anno 2011	972.800,00 (novecentosettantaduemilaottocento/00)
Cap. 5235 (codice Siope 1.05.01)	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente anno 2011 per trasferimenti ad Enti dell’Amministrazione centrale”	1.363.517,00 (unmillionetrecentosessantatremilacinquecentodiciassette/00)
		--

RITENUTO che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per euro 2.336.317,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale – Arretrati” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 2.336.317,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 9.103 “Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale – Arretrati”

		(euro)
Cap. 5268 (codice Siope 1.05.03)	“Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l’anno 2010”	- 972.800,00 (novecentosettantaduemilaottocento/00)

Cap. 5312 (codice Siope 1.05.01)	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente anno 2010 per trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione centrale” - Ridenominato	- 1.363.517,00 (unmilionetrecentosessantatremilacinquecentodiciassette/00)
Cap. 5232 (codice Siope 1.05.03)	Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l'anno 2011	972.800,00 (novecentosettantaduemilaottocento/00)
Cap. 5235 (codice Siope 1.05.01)	“Quota del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente anno 2011 per trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione centrale”	1.363.517,00 (unmilionetrecentosessantatremilacinquecentodiciassette/00)
		==
		==

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

30.11.2012

N. 513

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 65.000,00 (106° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012”;

VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'Assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012” allegato alla D.G.R. n.1031/2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25874 del 29/11/2012, il Servizio Amministrazione Generale ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 65.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento":

(euro)

Cap. 350	"Spese noleggio macchine e attrezzature ufficio"	- 3.900,00 (tremilanovecento/00)
Cap. 411	"Spese condominiali per immobili condotti in locazione"	- 6.902,00 (seimilanovecentodue/00)
Cap. 420	"Spese per cancelleria, materiali di consumo, rilegature, copiatura e traduzione atti"	- 35.780,00 (trentacinquemilasettecentoottanta/00)
Cap. 455	"Spese casuali impreviste"	- 7.938,00 (settemilanovecentotrentotto/00)
Cap. 486	"Spese per fitti passivi conseguenti ad interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti in edifici occupati dalla Regione"	- 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00)
Cap. 489	"Spese condominiali per immobili condotti in locazione conseguenti ad interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti in edifici occupati dalla Regione"	- 5.730,00 (cinquemilasettecentotrenta/00)
Cap. 410	"Spesa per pulizia, portierato, vigilanza"	+ 65.000,00 (sessantacinquemila) --

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 65.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento";

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012" per euro 65.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento":

(euro)

Cap. 350	"Spese noleggio macchine e attrezzature ufficio"	- 3.900,00 (tremilanovecento/00)
Cap. 411	"Spese condominiali per immobili condotti in locazione"	- 6.902,00 (seimilanovecentodue/00)
Cap. 420	"Spese per cancelleria, materiali di consumo, rilegature, copiatura e traduzione atti"	- 35.780,00 (trentacinquemilasettecentoottanta/00)

Cap. 455	“Spese casuali impreviste”	- 7.938,00 (settemilanovecentotrentotto/00)
Cap. 486	“Spese per fitti passivi conseguenti ad interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti in edifici occupati dalla Regione”	- 4.750,00 (quattromilasettecentocinquanta/00)
Cap. 489	“Spese condominiali per immobili condotti in locazione conseguenti ad interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti in edifici occupati dalla Regione”	- 5.730,00 (cinquemilasettecentotrenta/00)
Cap. 410	“Spesa per pulizia,portierato, vigilanza”	+ 65.000,00 (sessantacinquemila)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI**

30.11.2012

N. 514

Variazioni compensative al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 12.500,00 (105° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE:

- la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- la legge regionale 20 marzo 2012, n. 8 “Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 della Regione Liguria (1° provvedimento)”;
- la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012”;

VISTI:

- il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 342 del 22 marzo 2012;
- il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'Assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012” allegato alla D.G.R. n.1031/2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25747 del 28/11/2012, il Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 12.500,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.106 "Iniziative per eventi culturali":

(euro)

Cap. 3771	"Contributi ad altri soggetti per iniziative nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport"	+ 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)
Cap. 3770	"Contributi a enti delle amministrazioni locali per iniziative nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport"	- 12.500,00 (dodicimilacinquecento /00)
		<u> -- </u>

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 12.500,00 nell'ambito dell'U.P.B. 12.106 "Iniziative per eventi culturali" dal capitolo 3770 al capitolo 3771;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012" per euro 12.500,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.106 "Iniziative per eventi culturali":

(euro)

Cap. 3771	"Contributi ad altri soggetti per iniziative nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport"	+ 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00)
Cap. 3770	"Contributi a enti delle amministrazioni locali per iniziative nell'ambito dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura e dello sport"	- 12.500,00 (dodicimilacinquecento /00)
		<u> -- </u>

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

30.11.2012

N. 515

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 4.322,66 (107° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTI in particolare gli artt. 36 e 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

VISTE la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012”, la legge regionale 22 marzo 2012, n. 8 “Variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” e la legge regionale 9 agosto 2012, n. 30 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni ed integrazioni”;

VISTI il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1702 del 29 dicembre 2011 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012, il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione al Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012 (1° provvedimento)” allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.342 del 22 marzo 2012 e il Documento “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del bilancio per l'anno finanziario 2012 ai sensi dell'art. 35 della l.r. 26/03/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n.1031 del 7 agosto 2012;

CONSIDERATO che, con nota n. IN/2012/25675 del 28 novembre 2012, il Settore Politiche di Sviluppo del Commercio ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 4.322,66 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori”:

		(euro)
Cap. 8104	“Spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	- 4.322,66 (quattromilatrecentoventidue/66)
Cap. 8103	“Trasferimenti a imprese di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	+ 4.322,66 (quattromilatrecentoventidue/66)

RITENUTO che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 4.322,66 nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori” come meglio sopra specificato;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2012” per euro 4.322,66 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori”:

		(euro)
Cap. 8104	“Spese dirette per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	- 4.322,66 (quattromilatrecentoventidue/66)

Cap. 8103 "Trasferimenti a imprese di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive"

+ 4.322,66

(quattromilatrecentoventidue/66)

--

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E TUTELA
DEL PAESAGGIO**

02.11.2012

N. 4190

Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali ai sensi della L. R. 21.08.1991 n. 20 e s.m. e i.. diciottesimo aggiornamento.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

- sono fatte proprie le conclusioni alle quali è pervenuta nella seduta del 31.10.2012 la Commissione consultiva di cui in premessa come da relativo verbale;
- si procede conseguentemente, a norma dell'art. 3, comma 11, della legge regionale 21.8.1991, n. 20, e con le precisazioni in premessa riportate, al diciottesimo aggiornamento dell'Albo Regionale degli Esperti in materia di bellezze naturali, approvato con propria Deliberazione n. 3676 in data 3.8.1992, il quale viene a comprendere così anche i n. 8 candidati qui di seguito elencati in ordine alfabetico:
Ariu Vincenzo
Berti Federica
Biamonti Adriano
Comenale Pinto Angela
Mingozzi Grazia
Rostislava Nikolova Nikolova
Sottimano Fabrizio
Vallino Sabrina
- si dà atto che ad oggi l'Albo di che trattasi risulta costituito da n. 875 esperti, di cui n. 494 inseriti all'atto della formazione dell'Albo stesso, n. 58 inseriti in sede di primo aggiornamento, n. 17 inseriti in sede di secondo aggiornamento, n. 38 inseriti in sede di terzo aggiornamento, n. 19 inseriti in sede di quarto aggiornamento, n. 26 inseriti in sede di quinto aggiornamento, n. 31 inseriti in sede di sesto aggiornamento, n. 27 inseriti in sede di settimo aggiornamento, n. 19 inseriti in sede di ottavo aggiornamento, n. 18 inseriti in sede di nono aggiornamento, n. 16 inseriti in sede di decimo aggiornamento, n. 14 inseriti in sede di undicesimo aggiornamento, n. 23 inseriti in sede di dodicesimo aggiornamento, n. 15 in sede di tredicesimo aggiornamento, n. 21 inseriti in sede di quattordicesimo aggiornamento, n. 11 inseriti in sede di quindicesimo aggiornamento, n. 7 inseriti in sede di sedicesimo aggiornamento, n. 13 inseriti in sede di diciassettesimo aggiornamento e n. 8 per effetto del presente provvedimento;
- si dispone che il presente decreto venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, per ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Antonio Gorgoni

VISTA la Legge Regionale n. 15 del 26/03/2002 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

VISTE la l.r. n. 39 DEL 27/12/2011 di approvazione del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario ;

DECRETA

- di concedere, per i motivi in premessa indicati, i contributi riportati nella sottostante tabella ai viticoltori delle province di Imperia e La Spezia, che ne hanno fatto domanda, per una spesa ammessa complessiva di 54.675,00 euro cui corrisponde un contributo complessivo di euro 32.805,00 ;
- di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità, ad impegnare, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 79 della l.r. n. 42/1977 e ss. mm. e ii. e dell'art. 86, comma 5 della l.r. 15/2002, a favore dei nominativi indicati nella sottostante tabella gli importi riportati a fianco di ogni nominativo alla voce “Importo da impegnare” sulla disponibilità del capitolo 6752 U.P.B. 13.205 del bilancio regionale 2012 – competenza che reca la necessaria disponibilità:

pr.	Prov.	Cognome	Nome	CUAA	Comune	IMPORTO DA IMPEGNARE
1	SP	CAVALLO	TAMARA	CVLTMR57L71E463L	MONTEROSSO AL MARE	€ 1.725,00
2	SP	BELLINGERI	DIEGO	BLLDGI62T26F609A	MONTEROSSO AL MARE	€ 660,00
3	SP	CIVIERI	PAOLO	CVRPLA67R24E463Q	MONTEROSSO AL MARE	€ 5.835,00
4	SP	MARTINA	DAVIDE GIUSEPPE	MRTDDG66T23F205C	RIOMAGGIORE	€ 826,50
5	SP	MOGGIA	GIANNI	MGGGNN60P14L774U	VERNAZZA	€ 1.500,00
6	SP	DE SIMONI	ALESSANDRO	DSMLSN72S13D969N	MONTEROSSO AL MARE	€ 1.500,00
7	SP	BASSO	DINA	BSS DNI49M59L774L	VERNAZZA	€ 600,00
8	SP	BONANINI	MARIA	BNNMRA38C71M304Z	RIOMAGGIORE	€ 300,00
9	SP	PASINI	FRANCA	PSNFNC31M55H304F	RIOMAGGIORE	€ 300,00
10	IM	PATRONE	FLAVIO	PTRFLV65A04G632P	PIEVE DI TECO	€ 579,00
11	IM	ROVALDI	CRISTINA	RVLCST65B61E290H	PORNASSIO	€ 2.608,50
12	IM	FAEDDA	ALESSANDRO	FDDLNS77M04E514H	PIEVE DI TECO	€ 8.643,00
13	IM	BONANATO	SERGIO	BNNSRG40D22G632N	PIEVE DI TECO	€ 520,50
14	IM	PATRONE	PAOLO	PTRPLA81B04A145R	PIEVE DI TECO	€ 675,00
15	IM	ALESSANDRI	MASSIMO	LSSMSM72H17A145L	RANZO	€ 5.137,50
16	IM	FERRARI	LORETTA	FRRLTT74M44A145V	BORGHETTO D'ARROSCIA	€ 1.395,00
TOTALE						€ 32.805,00

- di liquidare il contributo a seguito di comunicazione da parte degli Ispettorati Agrari competenti per territorio, del collaudo degli interventi ammessi al contributo;
- di provvedere alla liquidazione dei contributi ai sensi dell'art. 83 della l.r. 42/77 e succ. modifiche;
- di dare atto che il contributo di che trattasi non è soggetto alla ritenuta di cui all'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO**16.11.2012****N. 4222**

Art. 109 D.Lgs. n. 152/06. Proroga autorizzazione di cui al D.D. n. 3496 del 10.12.2009 alla Porto Antico di Genova S.p.A. per l'immersione in mare di materiali ai fini della realizzazione di una nuova Vasca dei Delfini dell'Acquario di Genova.

IL DIRIGENTE**omissis****DECRETA**

Per i motivi indicati in premessa:

1. di prorogare la durata dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 3496 del 10/12/2009 fino al 31 marzo 2013;
2. di prendere atto delle variazioni progettuali comunicate, da ritenere non sostanziali ai fini dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 3496 del 10/12/2009;
3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**30.11.2012****N. 4323**

Incarico "In house" a Liguria Ricerche S.P.A., su fondi vincolati, per l'attività di verifica presso gli enti attuatori dei progetti di servizio civile finanziati con il bando nazionale 2011. importo di spesa €11.800,00.= iva inclusa.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale 26 marzo 2002 n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" ed, in particolare, il comma 5° dell'articolo 86 della Legge Regionale 15/2002;
- l'articolo 79 della Legge Regionale 4 novembre 1977 n. 42;
- l'articolo 26 della Legge Regionale 11 Marzo 2008 n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni";
- l'art. 8 comma 3 punto d) della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria anno 2012) e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 72, comma 5, del R.R. 5 aprile 2012 n. 2 (regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 e ss.mm.ii. e di attuazione dell'art. 20 della legge regionale 13 agosto 2007 n. 30 e dell'articolo 23, comma 2 della legge 13 agosto 2007, n. 31).

Premesso che:

- il d.lgs. 77/2002 "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64", demanda alle Regioni l'attività di verifica presso gli Enti attuatori dei progetti di servizio civile, così come previsto dall'articolo 6, comma 6 della L. 64/2001;
- la Regione Liguria con propria deliberazione n. 1749 del 18/02/2009 ha approvato lo schema di con-

venzione con Liguria Ricerche S.p.A. per lo svolgimento delle attività formative, di assistenza tecnica, pubblicazione della ricerca e attività connesse al Servizio Civile;

Vista la nota prot. IN/2012/21858 dell'11/10/2012 con la quale, il Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità, Servizio Civile, ha rappresentato che:

- è necessario affidare a Liguria Ricerche S.p.A., avente sede legale in Genova, Via Peschiera, 16 C.F. e P. IVA. n. 03865860104, un incarico per lo svolgimento delle attività di verifica presso gli Enti attuatori dei progetti di Servizio Civile;
- Liguria Ricerche S.p.A. è società in house, soggetta alla direzione di F.I.L.S.E.; le attività di che trattasi sono compatibili con quanto stabilito dallo Statuto di Liguria Ricerche, art. 4 (oggetto sociale);
- tali verifiche non possono essere esperite dalla struttura regionale competente in quanto in capo alla stessa è anche l'attività di valutazione dei progetti presentati a seguito di specifico bando nazionale (procedura concorsuale gestita da Stato e Regioni per gli Enti accreditati al Servizio civile nazionale nell'albo di competenza), pertanto, è necessario ricorrere all'individuazione di un soggetto esterno dotato delle necessarie competenze e professionalità;
- Liguria Ricerche S.p.A. dispone di un'adeguata e specifica competenza ed esperienza professionale maturata anche attraverso la realizzazione di attività analoghe negli anni precedenti, per cui può fornire adeguate risorse con professionalità rispondenti alle esperienze specificatamente richieste per la realizzazione dell'attività sopra indicata;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 113 (gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) come modificato dal D.L. n. 269/2003 (disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326, trattasi di affidamento in house, in quanto:

- la società Liguria Ricerche S.p.A. è stata costituita da FILSE S.p.A., società finanziaria regionale avente natura di organismo di diritto pubblico che ne detiene l'85 per cento del capitale, allo scopo di svolgere studi, ricerche e supporto della programmazione regionale, pertanto attività non destinate al libero mercato, ma in funzione dell'interesse pubblico regionale;
- sulla società Liguria Ricerche S.p.A. viene esercitato il controllo analogo per il tramite di FILSE S.p.A., così come previsto dalla D.G.R. n. 1268/2008 "Approvazione schemi di convenzione tra la Regione e la FILSE S.p.A. ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ex l.r. 28/04/2008 n. 10";

Dato atto che l'affidamento dell'incarico di cui trattasi rientra, altresì, nella fattispecie prevista dall'articolo 26 della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 - Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e ss.mm.ii. e nella fattispecie derogatoria di cui al comma 3 lettera d) dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 37 "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge Finanziaria 2012) e successive modificazioni e integrazioni, pertanto, non rientra tra gli incarichi di consulenza soggetti alla riduzione della spesa di cui all'articolo 8, comma 1 della Legge Finanziaria anno 2012;

Rilevato che, al fine di garantire efficacemente l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, Liguria Ricerche S.p.A., a fronte di un corrispettivo complessivo di €11.800,00.= I.V.A. e ogni altro onere inclusi, dovrà assicurare le attività previste nell'allegato schema di disciplinare di incarico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un periodo di tempo che decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e si conclude entro il mese di febbraio 2013;

Dato atto che, in forza dell'articolo 72, comma 5, del R. R. n. 2/2012, alla stipula del disciplinare d'incarico in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli, fermo restando la responsabilità della gestione del contratto in capo al Dirigente del Settore Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità, Servizio Civile;

Accertato che la spesa complessiva di €11.800,00.= comprensivo di IVA e di ogni altro onere, di cui il Dirigente del Settore Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità, Servizio Civile, con nota prot. n. IN/2012/218581 dell'11/10/2012, ha autorizzato l'impegno, trova copertura a carico del Bilancio anno 2012, sul capitolo n. 5984 "Spese di gestione e funzionamento relative al Servizio civile nazionale - reiscrizione" che presenta la necessaria dotazione finanziaria;

DECRETA

- è autorizzato, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, un incarico "in house" a Liguria Ricerche S.p.A., Via Peschiera, 16 C.F. e P. IVA. n. 03865860104 avente per oggetto l'analisi dei dati derivanti dall'attività di verifica presso gli Enti di Servizio Civile nazionale attuatori dei progetti di servizio civile finanziati con il bando nazionale 2011, per un importo complessivo di spesa di €11.800,00.= comprensivo di I.V.A. e di qualsiasi altro onere, per un periodo di tempo che decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare d'incarico e termina entro febbraio 2013;
- è autorizzata la spesa complessiva di €11.800,00.= comprensiva di I.V.A. e di qualsiasi altro onere;
- è autorizzato il Settore Ragioneria e Contabilità, sulla scorta della nota prot. n. IN/2012/21851 dell'11/10/2012 del Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità, Servizio Civile, ad assumere l'impegno di spesa della somma di €11.800,00.= comprensiva di I.V.A. e di qualsiasi altro onere, ai sensi dell'art. 79 della L.R. 42/1977, a carico del Bilancio anno 2012, a favore di Liguria Ricerche S.p.A., CF e P.I. 03865860104, sul capitolo n. 5984 "Spese di gestione e funzionamento relative al Servizio civile nazionale - reiscrizione" che presenta la necessaria dotazione finanziaria;
- è dato atto che alla liquidazione delle somme come sopra impegnate si provvederà a termini dell'art. 83 della L.R. 42/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- è dato atto che, in forza dell'articolo 72, comma 5, della R. R. n. 2/2012, si provvederà alla stipula del disciplinare d'incarico in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli, fermo restando la responsabilità della gestione del contratto in capo al Dirigente del Settore Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità Pari Opportunità, Servizio Civile;
- è autorizzato, in forza di quanto disposto dall'articolo 53 comma 14 del D.L.gs. 30 marzo 2001 n.165, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni, presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- è autorizzata la trasmissione del presente provvedimento comprensivo di allegati verrà trasmesso al Consiglio Regionale e pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito Web della Regione, ai sensi dell'art. 26 comma 6 della Legge Regionale 5/2008, nonché dell'articolo 3 comma 54 della L. 244/2007.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

DISCIPLINARE DI INCARICO CONFERITO A LIGURIA RICERCHE S.p.A. PER ATTIVITÀ DI VERIFICA PRESSO GLI ENTI ATTUATORI DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE FINANZIATI CON IL BANDO NAZIONALE 2011.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in esecuzione della Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali Finanziarie e Controlli n. _____ del _____,

TRA

Liguria Ricerche S.p.A. con sede legale in Genova Via Peschiera, 16 – 16122 CF e P.I. 03865860104, in persona del Legale Rappresentante Dott. Massimo Sola, Presidente, nato a Genova il 17/06/1953 CF SLOMSM53H17D969Q, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova, presso la sede legale della società, Via Peschiera 16

E

l'Ente Regione Liguria, con sede in Genova, Via Fieschi 15, codice fiscale n. 00849050109, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Genova Via Fieschi 15,

PREMESSO CHE

- il D.lgs. 77/2002 “Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64”, demanda espressamente alle Regioni l’attività di verifica presso gli Enti attuatori dei progetti di servizio civile, così come previsto dall’articolo 6, comma 6 della L. 64/2001;
- la Regione Liguria con propria deliberazione n. 1749 del 18/02/2009 ha approvato lo schema di convenzione con Liguria Ricerche S.p.A. per lo svolgimento delle attività formative, di assistenza tecnica, pubblicazione della ricerca e attività connesse al Servizio Civile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**ART. 1 Oggetto**

La Regione Liguria affida a Liguria Ricerche S.p.A., che accetta, l’incarico concernente l’attività di verifica presso gli Enti di Servizio Civile Nazionale attuatori dei progetti di servizio civile finanziati con il bando nazionale 2011.

Sono previste n° 4 verifiche pari al 20 % dei progetti finanziati e attivati.

ART. 2 Finalità dell’incarico e modalità di realizzazione dell’attività

L’attività ha la finalità di accertare la consistenza e le modalità di presentazione del servizio civile nazionale da parte dei volontari, nonché il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto valutato, accertando il rispetto da parte degli Enti accreditati delle norme vigenti per la realizzazione dei progetti, la conformità alle attività e agli obiettivi indicati negli stessi e il corretto impegno dei volontari.

Liguria Ricerche S.p.A. svolgerà la propria attività in stretto collegamento e collaborazione con il Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile del Dipartimento Salute e Sociale che dovrà comunicare a Liguria Ricerche S.p.A., con almeno 30 giorni di anticipo i progetti da verificare, che potranno essere dislocati su tutto il territorio regionale.

Le verifiche dovranno essere condotte presso le sedi di attuazione degli stessi progetti e prevedere colloqui con operatori e volontari.

Liguria Ricerche dovrà consegnare apposita relazione al termine di ogni verifica.

ART. 3 Durata dell'incarico

Liguria Ricerche S.p.A. dovrà realizzare le attività sopra descritte in un arco temporale che decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico e si conclude entro la fine del mese di febbraio 2013.

Eventuali dilazioni di tempo potranno essere concordate, mediante scambio epistolare con la Struttura regionale competente, fermo restando l'ammontare del compenso che resterà fisso e invariato per tutta la durata del rapporto.

ART. 4 Corrispettivo e Modalità di Pagamento

Per l'espletamento dell'incarico di cui ai precedenti articoli la Regione Liguria corrisponderà a Liguria Ricerche S.p.A. un corrispettivo di 11.800,00= comprensivo di IVA e ogni altro onere e verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura al Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile secondo le seguenti modalità:

- 50% alla firma della disciplinare d'incarico;
- 50% al completamento delle attività;

ART. 5 – Responsabilità

Liguria Ricerche S.p.A dichiara che il personale impegnato nell'incarico non si trova, per l'espletamento dello stesso, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

ART. 6 – Penali contrattuali

In caso di inosservanza da parte di Liguria Ricerche S.p.A., per cause alla stessa imputabili, dei tempi di effettuazione delle attività previste al precedente articolo 4, sarà applicata una penale pari al due per mille dell'importo contrattuale (iva esclusa) per ogni giorno di ritardo.

In caso di ritardo superiore a un mese, il contratto si intenderà in ogni caso risolto in danno di Liguria Ricerche S.p.A.

Sono ammesse per i ritardi le sole cause di forza maggiore, da comunicare tempestivamente alla struttura regionale competente, che provvederà a valutare la fondatezza dei fatti dedotti.

Non costituisce ritardo l'eventuale dilazione dei tempi richiesta dalla competente struttura regionale ovvero con quest'ultima concordata.

Nel caso di risoluzione di contratto per inadempimento di Liguria Ricerche S.p.A., fatto salvo il disposto dell'art. 1453 del codice civile, quest'ultima si impegna a mettere a disposizione alla Regione, entro e non oltre il decimo giorno dal ricevimento della formale comunicazione di risoluzione del rapporto, tutto il materiale prodotto e non ancora presentato.

ART. 7 – Controversie e Foro Competente

Per la risoluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione e all'esecuzione di quanto previsto dal presente disciplinare, le Parti si impegnano ad esperire un tentativo di conciliazione, fallito il quale riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

ART. 8 - Trattamento dati

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 il Presidente di Liguria Ricerche S.p.A. dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati ed a quelli della Società e dei suoi

dipendenti per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Analogamente, la Regione Liguria, a norma dell'art. 4, 1° comma, lett. g), del citato D.Lgs n. 196/2003, nomina Liguria Ricerche S.p.A. responsabile esterno del trattamento dei dati personali dalla medesima eventualmente trattati nell'espletamento dell'incarico conferito col presente disciplinare.

ART. 9 - Spese contrattuali

Saranno a carico di Liguria Ricerche S.p.A. le spese di bollo relative al presente contratto, redatto in due esemplari, uno per ciascuna parte contraente. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

ART. 10 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alle vigenti norme fiscali e civili. Letto, confermato e sottoscritto.

per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore
Amministrazione Generale
Dott. Nicola Giancarlo Poggi

per Liguria Ricerche S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Il Presidente
Dott. Massimo Sola

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, Il comma, Codice Civile le Parti dichiarano di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 4 "Corrispettivo e Modalità di Pagamento", 7 "Controversie e Foro competente", 8 "Trattamento dei dati", e rinnovano la loro sottoscrizione.

per Regione Liguria
Il Dirigente del Settore
Amministrazione Generale
Dott. Nicola Giancarlo Poggi

per Liguria Ricerche S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Il Presidente
Dott. Massimo Sola

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITÀ ESTRATTIVE**29.11.2012****N. 4325**

Rinnovo autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di marmo portoro denominata "Cava Castellana", in Comune di La Spezia (La Spezia), a favore della ditta Portoro Bcc - Borghini & C. S.r.l.

IL DIRIGENTE**DECRETA**

Per i motivi indicati in premessa:

1) - Di rilasciare, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n° 21/2001, il rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività estrattiva - contenente anche il Piano Gestione Rifiuti, ai sensi del D.Leg.vo n° 117/2008 - dalla cava di marmo portoro denominata "CAVA CASTELLANA", in Comune di La Spezia (La Spezia), a favore della Ditta Portoro BCC - Borghini & C. S.r.l. (Cod. Fisc. 01188290116), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in La Spezia (La Spezia), Salita al Piano di Cadimare, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti; l'attività estrattiva e di sistemazione dovrà essere condotta in conformità agli elaborati progettuali allegati al provvedimento autorizzativo quale sua parte integrante e sostanziale.

2) - Di rilasciare altresì l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Leg.vo n° 42/2004, come da ultimo modificato con D.Leg.vo n° 63/2008; la stessa viene resa sul programma di coltivazione con riferimento al manufatto di servizio così come risultava allo stato originario e qualunque trasformazione realizzata successivamente all'apposizione del vincolo di bellezza d'insieme di cui al D.M. 3 agosto 1959 risulta, allo stato degli atti, non autorizzata sotto tale profilo.

3) - Di disporre che la Ditta in premessa, nell'esecuzione del programma di coltivazione e sistemazione, è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni, impartite in sede di Conferenza di Servizi del 28 novembre 2012:

- a) dovrà essere presentata la documentazione richiesta con nota 12 settembre 2012, riferita a dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale emerga che sul fabbricato in argomento non sono state operate trasformazioni esterne dall'originario stato, nonché le foto dei quattro prospetti;
- b) gli interventi dovranno essere condotti, per quanto attiene alle modalità degli stessi, in modo da prevenire l'insorgere di incendi boschivi e pericoli per la pubblica incolumità;
- c) dovranno essere rispettati i criteri generali e di buona pratica relativi alla salvaguardia idrogeologica del territorio con specifico riferimento alla regimazione delle acque; dovrà inoltre essere mantenuta in efficienza la programmata rete drenante di smaltimento delle acque meteoriche; particolare attenzione dovrà essere prestata alla pulizia e manutenzione periodica delle infrastrutture realizzate (canalizzazioni, deviatore, pozzetti, ecc.);
- d) a monte degli imbocchi dovrà essere realizzata e mantenuta in efficienza un'apposita recinzione costituita da rete metallica di altezza minima di m. 1,50, munita di cartelli ammonitori infissi sulla stessa ad una distanza massima di m. 10,00 uno dall'altro, atta a prevenire danni a persone, animali o cose, a sostituzione di quella esistente qualora non abbia le caratteristiche sopra riportate;
- e) qualora, durante l'esecuzione dei lavori di coltivazione, dovessero essere scoperte eventuali grotte, si dovrà procedere all'immediata sospensione dei lavori e all'esecuzione di quanto disciplinato dall'art. 13, commi 2 e 3 della l.r. n° 12/2012;
- f) qualunque modifica al Piano di Gestione Rifiuti dovrà essere comunicata al Settore Attività Estrattive per la relativa approvazione, ai sensi della normativa vigente;
- g) la sistemazione definitiva dell'area esterna alla coltivazione dovrà essere eseguita in coerenza con il "Piano di riqualificazione ambientale" a firma del dott. Agr. Germana Fregni del 28 aprile 2012, facente parte del programma di coltivazione che si approva, con la seguente integrazione:
 - al fine di una maggiore salvaguardia dei valori paesaggistici propri dell'ambito vincolato in fase di sistemazione finale dovrà essere realizzata un'accurata sistemazione degli ambiti esterni alla

cava attraverso la predisposizione di uno specifico studio naturalistico delle specie presenti e sulle modalità attraverso le quali impiantare le nuove specie arbustive ed arboree rilevate.

4) - Di individuare, ai fini previsti dall'art. 12, comma 1. della l.r. n° 12/2012, per quanto attiene alle competenze del Settore Attività Estrattive e del Settore Assetto del Territorio, nonché del Settore Valutazione di Impatto Ambientale, Aria e Clima - fatto salvo quanto previsto dalle Norme Tecniche alle procedure di verifica screening di cui alla l.r. n° 38/1998 - quali "elementi essenziali" del presente programma di coltivazione quelli che:

- comportano modificazioni al Piano Cave o alle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi;
- interessano aree esterne al programma di coltivazione autorizzato;
- determinano - sulla base di modificazioni al fronte di cava, alle fasi di coltivazione e ricomposizione, alla configurazione finale o alla tipologia dei materiali idonei per la ricomposizione - la riduzione dei fattori o delle condizioni di sicurezza, anche in termini di regimazione idraulica, o pregiudicano l'efficacia della ricomposizione ambientale anche in termini dei limiti temporali previsti dalle fasi esecutive del progetto autorizzato;
- interferiscono con i fattori di sicurezza in ambiti di cava già oggetto di precedenti provvedimenti emanati ai sensi del D.P.R. n° 128/1959;

fatta salva ogni altra approvazione, autorizzazione, nulla osta e concessione, comunque denominate, da parte di altri Enti competenti;

la modifica di tali elementi essenziali è assoggettata alla procedura autorizzativa di cui all'art. 11 della l.r. n° 12/2012.

5) - Di dare atto che la validità dell'autorizzazione per quanto concerne l'attività di cava - ai sensi di quanto disposto dalle norme transitorie, punto 3. dell'art. 28 della citata l.r. n° 12/2012 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli autorizzativi.

6) - Di dare atto che l'autorizzazione paesaggistica ha validità di anni 5 (cinque), dalla data del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 146 del citato D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m.i.; la Ditta esercente dovrà pertanto presentare - con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza - istanza di rinnovo dell'autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all'Amministrazione competente in materia paesistica.

7) - Di dare atto che l'ammontare della garanzia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), della l.r. n° 12/1979 e s.m, stabilito in euro 30.987,41.= (trentamilanovecentoottantasette/41), resta attualmente invariato fino all'applicazione dell'adeguamento previsto dall'avvento della l.r. n° 12/2012, il cui nuovo importo verrà comunicato successivamente all'approvazione dei relativi criteri e verrà restituito al termine dell'attività estrattiva, qualora l'esercente abbia adempiuto agli obblighi imposti.

8) - Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

9) - Di avvisare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Ermanno Gambaro

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA

03.12.2012

N. 4336

**Assegnazione di diritti di impianto di vigneti provenienti dalla Riserva regionale.
Approvazione dell'elenco dei beneficiari. Seconda assegnazione 2012.**

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che il Reg. CE n°1493/1999 all'art. 5 prevedeva l'istituzione di Riserve, anche a livel-

lo regionale, dove confluiscono diritti di impianto di vigneti che possono essere assegnati ai produttori interessati, e che con la DGR n.1427/2000 è stata istituita la Riserva Regionale dei diritti di impianto dei vigneti;

CONSIDERATO che il Regolamento CE n°479/2008, all'art. 93 comma 2 prevede che gli stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del Reg. CE n°1493/99 possono mantenerle fintanto che applicano il regime transitorio dei diritti di impianto, previsto almeno fino al 31 dicembre 2015;

VISTA la DGR n°1319 del 9/11/2012 recante "Modalità per la gestione dei diritti di nuovo impianto e di reimpianto dei vigneti tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale ai sensi del D.M. 16.12.2010";

VISTA la comunicazione del Settore Ispettorato Agrario Regionale – Sede di Imperia relativa alle richieste ricevute di diritti dalla riserva regionale ed istruite positivamente (prot. IN/2012/25332 del 23/11/2012 - 9 domande ammissibili per una superficie complessiva di metri quadri 37.340);

VISTA la comunicazione del Settore Ispettorato Agrario Regionale – Sede di Genova relativa ad una richiesta di diritti dalla riserva regionale ed istruita positivamente (prot. IN/2012/23471 del 31/10/2012 - 1 domanda ammissibile per una superficie complessiva di metri quadri 1.000);

VERIFICATO pertanto che alla data del 26/11/2012 la disponibilità della Riserva regionale ammonta a 548.800 metri quadri e che pertanto è possibile concedere la totalità dei diritti richiesti dai produttori aventi diritto;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto approvare l'elenco dei beneficiari dell'assegnazione dei diritti di impianto della Riserva Regionale come riportato nella sottostante tabella:

N°	Beneficiario	Prov.	Comune	Superficie richiesta (MQ)	DOC	Superficie ammessa (MQ)	Diritto assegnato (MQ)	Punteggio attribuito
1	Ramoino Fabiana	IM	Chiusavecchia	3.117	Riviera Ligure di Ponente	3.117	3.117	48
2	"Terre Bianche" di Rondelli Filippo	IM	Dolceacqua	2.500	Rossese di Dolceacqua	2.500	2.500	45
3	Da Parodi Società Agricola	IM	Castellaro	4.000	Riviera Ligure di Ponente	4.000	4.000	18
4	Lombardi Alice	IM	Terzorio	1.600	Riviera Ligure di Ponente	1.600	1.600	18
5	Cognata Gionata	GE	Genova	1.000	DOP Valpolcevera	1.000	1.000	17
6	Di Luccio Paola	IM	Civezza	5.828	Riviera Ligure di Ponente	5.828	5.828	15
7	Guido Roberto	IM	Pieve di Teco	12.000	Ormeasco di Pornassio (mq 5.000) e Riviera Ligure di Ponente (mq 7.000)	12.000	12.000	15
8	Pollero Bruno	IM	Pieve di Teco	1.795	Ormeasco di Pornassio	1.795	1.795	9
9	Ferro Alcide	IM	Imperia	1.000	Riviera Ligure di Ponente	1.000	1.000	7
10	Ferrari Giacomo	IM	Terzorio	5.500	Riviera Ligure di Ponente	5.500	5.500	5
	TOTALE			38.340		38.340	38.340	

DECRETA

1. di approvare la graduatoria dei beneficiari dell'assegnazione dei diritti di impianto della Riserva Regionale in attuazione della DGR n°1319 del 9/11/2012, come da elenco sotto riportato, parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

N°	Beneficiario	Prov.	Comune	Superficie richiesta (MQ)	DOC	Superficie ammessa (MQ)	Diritto assegnato (MQ)	Punteggio attribuito
1	Ramoino Fabiana	IM	Chiusavecchia	3.117	Riviera Ligure di Ponente	3.117	3.117	48
2	"Terre Bianche" di Rondelli Filippo	IM	Dolceacqua	2.500	Rossese di Dolceacqua	2.500	2.500	45
3	Da Parodi Società Agricola	IM	Castellaro	4.000	Riviera Ligure di Ponente	4.000	4.000	18
4	Lombardi Alice	IM	Terzorio	1.600	Riviera Ligure di Ponente	1.600	1.600	18
5	Cognata Gionata	GE	Genova	1.000	DOP Valpolcevera	1.000	1.000	17
6	Di Luccio Paola	IM	Civezza	5.828	Riviera Ligure di Ponente	5.828	5.828	15
7	Guido Roberto	IM	Pieve di Teco	12.000	Ormeasco di Pornassio (mq 5.000) e Riviera Ligure di Ponente (mq 7.000)	12.000	12.000	15
8	Pollero Bruno	IM	Pieve di Teco	1.795	Ormeasco di Pornassio	1.795	1.795	9
9	Ferro Alcide	IM	Imperia	1.000	Riviera Ligure di Ponente	1.000	1.000	7
10	Ferrari Giacomo	IM	Terzorio	5.500	Riviera Ligure di Ponente	5.500	5.500	5
	TOTALE			38.340		38.340	38.340	

2. di trasmettere il presente atto al Settore Ispettorato Agrario Regionale affinché proceda ai successivi adempimenti di competenza;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
4. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione, notifica o comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE AGRICOLE E DELLA PESCA

30.11.2012

N. 4337

Legge 20 febbraio 2006 n. 82 art. 14. Proroga al 15 dicembre 2012 del periodo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici ai fini dell'utilizzazione agronomica per la provincia di La Spezia.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 20 febbraio 2006, n. 82 recante: "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", e in particolare l'articolo 14 comma 1 che stabilisce:

"La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con proprio provvedimento dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano";

VISTO il decreto n°2523 del 17/07/2012 relativo alla determinazione del periodo vendemmiale per la campagna 2012/2013 per la Regione Liguria, che riguardo l'attuale campagna prescrive che il periodo vendemmiale termina il 30 ottobre, con conseguente termine del periodo di detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici al 30 novembre 2012;

TENUTO CONTO inoltre di quanto indicato a pagina 4 dell'allegato alla DGR n°1100 del 24/9/2010, dove si parla di utilizzazione agronomica dei sotto prodotti della vinificazione, e si definisce che il termine ultimo per l'utilizzo agronomico dei sotto prodotti della vinificazione è stabilito dal Decreto del Dirigente della struttura dedicata alla determinazione del periodo vendemmiale;

VISTA la nota pervenuta tramite posta elettronica il 30 novembre 2012 da parte delle Organizzazioni Professionali Agricole della provincia di La Spezia nella quale, tenuto conto dei gravi eventi meteorologici verificatisi in provincia di La Spezia nel mese di novembre, che hanno di fatto impedito l'ordinario svolgimento delle operazioni colturali, si chiede di prorogare la data ultima per le operazioni di spargimento dei sottoprodotti della vinificazione sui terreni al 15 dicembre, con conseguente proroga del termine ultimo per l'invio della relativa comunicazione di cui alla DGR n°1100 del 24/9/2010 all'11 dicembre 2012;

RITENUTA fondata la richiesta per il territorio della provincia di La Spezia, al fine di consentire alle aziende vitivinicole spezzine una riduzione dei costi di smaltimento delle vinacce tramite lo spargimento nei campi;

DECRETA

- 1) Per la sola provincia di La Spezia il periodo di detenzione delle vinacce in azienda, per il solo fine dell'utilizzazione agronomica dei sottoprodotti della vinificazione, è prorogato al 15 dicembre.
- 2) Il termine ultimo per l'invio della relativa comunicazione di cui alla DGR n°1100 del 24/9/2010 all'Ufficio Periferico dell'ICQRF e alla Regione Liguria – Settore Ispettorato Agrario Regionale – Sede di La Spezia è prorogato all'11 dicembre 2012.
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gloria Manaratti

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

06.12.2012

N. 168/149631

Piano di bacino torrente Branega. Adozione di variante sostanziale ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 58/2009.

Il Commissario Straordinario

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni nelle premesse esposte

1. di prendere atto che con DGR n. 778 del 8 luglio 2011 la Giunta Regionale, ha espresso parere vincolante favorevole ai sensi del comma 3 dell'art 9 della L.R. 58/2009, in merito alla variante in oggetto sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico di Bacino nella seduta del 14 aprile 2011;
2. di dare atto che gli elaborati sono stati adeguati alle condizioni formulate dall'Autorità di Bacino;

3. di adottare, ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.R. 58/2009, la variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Branega costituita dagli elaborati riportati di seguito :

Elaborati di sintesi:

Relazione generale

Piano degli interventi di mitigazione del rischio

Norme di attuazione e relativi allegati

Carta della suscettività al dissesto

Carta delle fasce di inondabilità

Carta del rischio idraulico

Carta del rischio geologico

Carta degli interventi

Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e tratti indagati

Carta dei sottobacini e di ubicazione delle sezioni di chiusura

Elaborati di analisi:

Carta dell'acclività dei versanti

Carta dell'orientamento dei versanti

Carta geolitologica

Carta geomorfologica

Carta del reticolo idrografico

Carta della franosità reale

Carta idrogeologica

Carta dell'uso del suolo

Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate

Carta degli elementi a rischio

Carta dei principali vincoli territoriali

Parametri caratteristici del bacino

Idrologia

Verifiche idrauliche

Catalogo dei principali movimenti franosi

4. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione;
5. di dare atto infine che ai sensi dell'art 17 della L.R. n 9 del 1993, nelle more intercorrenti dalla data di adozione del piano di bacino fino all'approvazione del medesimo, è prevista l'applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Araldo Piero

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fossati Giuseppe Piero

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

06.12.2012

N. 169/149632

Piano di bacino torrente Chiaravagna. Adozione di variante sostanziale ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L.R. 58/2009 e conseguente correlata modifica al Piano di bacino degli "Ambiti 12 e 13".

Il Commissario Straordinario

Omissis

DELIBERA

per le motivazioni nelle premesse esposte :

1. di prendere atto che con DRG n. 10 del 13 gennaio 2012 la Giunta Regionale, ha espresso parere vincolante favorevole ai sensi del comma 3 dell'art 9 della L.R. 58/2009, in merito alle varianti in oggetto sulla base delle valutazioni espresse dal Comitato tecnico di Bacino nella seduta del 15 dicembre 2011;
2. di dare atto che gli elaborati sono stati adeguati alle condizioni formulate dall'Autorità di Bacino;
3. di adottare, ai sensi dell'art 9 comma 3 L.R. 58/2009, la variante sostanziale al Piano di Bacino del Torrente Chiaravagna costituita dagli elaborati riportati di seguito :

Elaborati di sintesi:

Relazione generale

Piano degli interventi di mitigazione del rischio

Norme di attuazione e relativi allegati

Carta della suscettività al dissesto

Carta delle fasce di inondabilità

Carta del rischio idraulico

Carta del rischio geologico

Carta degli interventi

Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e tratti indagati

Carta dei sottobacini e di ubicazione delle sezioni di chiusura

Elaborati di analisi:

Carta dell'acclività dei versanti

Carta dell'orientamento dei versanti

Carta geolitologica

Carta geomorfologica

Carta del reticolo idrografico

Carta della franosità reale

Carta idrogeologica

Carta dell'uso del suolo

Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate

Carta degli elementi a rischio

Carta dei principali vincoli territoriali

Verifiche idrauliche

Catalogo dei principali movimenti franosi

Allegato A: Stralcio della Relazione tecnico-illustrativa del progetto preliminare di sistemazione idraulica del tratto di valle del torrente Chiaravagna (2001);

4. di dare atto della conseguente Variante, ai sensi dell'art 9 della L.R. 58/2009, al Piano di Bacino degli "Ambiti 12 e 13" correlata all'aggiornamento delle fasce di inondabilità del t. Chiaravagna, relativamente ai seguenti elaborati:
"carta delle fasce fluviali"
"carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate"
"carta del rischio idrogeologico";
5. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione;
6. di dare atto infine che ai sensi dell'art 17 della L.R. n 9 del 1993, nelle more intercorrenti dalla data di adozione del piano di bacino fino all'approvazione del medesimo, è prevista l'applicazione delle ordinarie misure di salvaguardia di cui alla legge n. 1902 del 1952 e successive modificazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Araldo Piero

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Fossati Giuseppe Piero

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****30.10.2012****N. 5634**

Pratica: D/6187. Derivazione: Sorgente trib. Rio della Gutta (bacino T. Varenna). Titolare: Agriturismo "La Casa Della Lucertola" di Vaglianti Annamaria. Concessione di derivazione acqua per uso Igienico-Sanitario ed Irriguo in Comune di Genova. Domande in data: 30.12.2004 ed integrative in data 15.04.2011 e 07.08.2012.

IL DIRIGENTE**Omissis****DISPONE**

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso all'AZIENDA AGRICOLA "LA CASA DELLA LUCERTOLA" di Vaglianti Annamaria (P.IVA 01438610998) di derivare da una sorgente tributaria del Rio della Gutta (bacino del Torrente Varenna), in località Orezza del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,001 (litri/ secondo 0,10) di acqua per uso igienico-sanitario ed irriguo.

Omissis**IL DIRIGENTE****Dott.ssa Paola Fontanella**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****30.10.2012****N. 5635**

Pratica: D/5885. Derivazione: Torrente Torbella (bacino T.Polcevera). Titolare: Pavimental S.p.A. Concessione in Sanatoria di Derivazione Acqua per uso Antincendio ed Igienico-Sanitario in Comune di Genova. Domanda in data: 04.01.2001 ed integrativa in data 16.04.2004.

IL DIRIGENTE**Omissis****DISPONE**

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Pavimental S.p.A. (C.F. 00481670586) di derivare dal Torrente Torbella, tributario del Torrente Polcevera, in località Rivarolo del Comune di Genova - Autostrada A/12 Est al Km 2,2, una portata non superiore a moduli 0,0007 (litri/ secondo 0,07) di acqua per uso antincendio ed igienico-sanitario.

Omissis**IL DIRIGENTE****Dott.ssa Paola Fontanella**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****30.10.2012****N. 5639**

Pratica: D/6354. Derivazione: Rio Roiale tributario del rio Brevenna (bacino torr. Scrivia). Titolare Molini Ettore. Concessione di derivazione acqua per uso irriguo in Comune di Valbrevenna. Domanda in data 25.09.2006.

IL DIRIGENTE**Omissis****DISPONE**

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Molini Ettore di derivare dal Rio Roiale tributario del rio Brevenna (bacino del torrente Scrivia), in località Roiale del Comune di Valbrevenna, una portata non superiore a moduli 0,0007 (litri/ secondo 0,07) di acqua per uso irriguo.

Omissis**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA****15.11.2012****N. 5878**

Pratica: D/6450. Derivazione: da una sorgente senza nome tributaria del T. Sardorella (bacino T. Polcevera). Titolare: Vario Fausto e Cambiaso Silvia. Certificato Di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso irriguo, in Comune di Sant'Olcese, assentita a Vario Fausto e Cambiaso Silvia con provvedimento dirigenziale n° 4000 in data 19.07.2012. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data: 26.10.2012.

IL DIRIGENTE**Omissis****DISPONE**

ART. 1) È approvato il certificato di collaudo in data 31.10.2012 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita ai Sig.ri Vario Fausto e Cambiaso Silvia con proprio precedente provvedimento dirigenziale n. 4000 in data 19.07.2012.

Omissis**IL DIRIGENTE**Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA
DELLA PROVINCIA DI GENOVA**

15.11.2012**N. 5881**

Pratica: D/6353. Derivazione: Sorg. Pui Pagnò, tributaria del rio Fontane affl. del rio Brevenna (bac. torr. Scrivia). Titolare: Molini Ettore. Concessione Di Derivazione Acqua per uso Irriguo in Comune di Valbrevenna. Domanda in data: 25.09.2006.

IL DIRIGENTE

Omissis

DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso al Sig. Molini Ettore di derivare dalla sorgente Pui Pagnò sgorgante nell'alveo del rio Fontane, affluente del rio Brevenna (bacino del torrente Scrivia), in località Pui Pagnò del Comune di Valbrevenna, una portata non superiore a moduli 0,0003 (litri/secondo 0,03) di acqua per uso irriguo.

Omissis

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Paola Fontanella

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

05.12.2012**N. H2/1328**

Bacino del torrente Steria. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Genta Antonio (C.F. GNT NTN 51B18 E290F). Pratica n. 113.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Genta Antonio di derivare moduli 0.001 (l/s 0.1) di acqua dal bacino del torrente Steria nel territorio del Comune di Villa Faraldi per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dalla data del presente provvedimento;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 28991 di repertorio del 28.11.2012, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

05.12.2012

N. H2/1329

Bacino del rio Aregai. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Consorzio Rio Tuvo. Pratica n. 19.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, al Consorzio Rio Tuvo di derivare moduli 0.005 (l/s 0.5) di acqua dal bacino del rio Aregai nel territorio del Comune di Cipressa per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 04.05.1999 al 03.05.2039;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 28993 di repertorio del 28.11.2012, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enrico Lauretti

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE
TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA**

05.12.2012

N. H2/1332

Bacino del torrente Evigno (rio Beste). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Quarantiello Grazia (C.F. QRN GRZ 48P67 A783B). Pratica n. 103.

IL DIRIGENTE

Omissis

STABILISCE

- 1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Quarantiello Grazia di derivare moduli 0.0011 (l/s 0.11) di acqua dal bacino del torrente Evigno (rio Beste) nel territorio del Comune di Diano San Pietro per l'uso irriguo;
- 2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 14.12.2001 al 13.12.2041;
- 3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 28972 di repertorio del 19.11.2012, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE

Ing. Enrico Lauretti

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL
PERSONALE, SERVIZIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
26.11.2012**

N. 13041

Lavori di ammodernamento strutturale ed eliminazione pericolosità intersezioni al km. 22+920 della S.P. 28 bis "del Colle di Nava" con la S.P. 11 "Marghero-Plodio-Carcare" e la S.P. 26 "di Cosseria".

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

... omississ ...

DECRETA

ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 327/01 l'espropriazione a favore della Provincia di Savona degli immobili interessati dai lavori di ..omississ.. indicati dettagliatamente nella tabella allegata ..omississ.. autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;

...omissis...

DA' ATTO

tutti gli eventuali diritti di terzi relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

IL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Dott.ssa Cristiana Del Bono

(segue allegato)

Allegato al decreto di esproprio Rep. N.13041 del 29-11-2012

Beneficiario dell'espropriazione: PROVINCIA DI SAVONA																	
S.P. N°28 bis "del Colle di Cadibona": Lavori di ammodernamento strutturale ed eliminazione pericolosità, intersezioni al km 22+920 sulla SP 11 E SP 26- Indennità di Esproprio																	
N°ordine		Fg.	Mapp.	Sup. tot.	Sup. da espropriare mq	D.U	I. d' F.	Confini	INDENNITA' ai sensi art. 40 D.P.R. 327/01 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 181/2011		TERRENI AGRICOLI				TERRENI EDIFICABILI		TOTALE
									cultura in atto (stato di consistenza)	Valore agricolo €/mq	Indennità d'esproprio €	Indennità aggiuntiva di cui all'art. 45 c. 2 lett.c €/mq	Valore Venale €/mq	Indennità €/mq	Indennità di esproprio €	Indennità di aggiuntiva di cui al c. 2 lett.b €/mq	
	NCT di Cosseria RA 1							(descrizione dei luoghi)		accettazione (+50%)						€	
1	Fenoglio Bruno proprietà per ½ n. a ...omississ... il 29/10/1944 C.F. ...omississ... Panelli Maria proprietà per ½ n. a ...omississ... il 18/05/1942 C.F. ...omississ...	12	388	25	25	FB	0			..omississ..							
2	Gamba Rita proprietà per 1000/1000 n. a ...omississ... il 02/07/1945 C.F. ...omississ...	12	155	1.085	1.085	AGR	0										
3	Muratore Guido proprietà per 1/1 n. a ...omississ... il 29/07/1932 C.F. ...omississ...	12 12 12	345 393 392	150 35 15	150 35 15	AGR AGR AGR	0 0 0			..omississ..							
4	Bottaro Maria Teresa proprietà per 1 n. a ...omississ... il 22/01/1941 C.F. ...omississ... Oliviero Elda proprietà per 5/12 n. a ...omississ... il 03/11/1918 C.F. ...omississ... Saccarello Raffaella proprietà per 6/12 n a....omississ... il 19/12/1964 C.F....omississ...	12	175	945	945	AGR	0										

Allegato al decreto di esproprio Rep. N.13041 del 29-11-2012

Beneficiario dell'espropriazione: PROVINCIA DI SAVONA																				
S.P. N°28 bis "del Colle di Cadibona": Lavori di ammodernamento strutturale ed eliminazione pericolosità, intersezioni al km 22+920 sulla SP 11 E SP 26- Indennità di Esproprio																				
N° d'ordine													TERRENI AGRICOLI				TERRENI EDIFICABILI			TOTALE
													INDENNITA' ai sensi art. 40 D.P.R. 327/01 a seguito della sentenza Corte Costituzionale 181/2011				INDENNITA' ai sensi art. 2 c. 89 L. 244/2007			
	DITTE INTESTATE A CATASTO E QUOTE DI PROPRIETA'	Fg.	Mapp.	Sup. tot.	Sup. da espropriare mq	D.U.	I. d. F.	Confini	coltura in atto (stato di consistenza)	Valore agricolo €/mq	Indennità d'esproprio €	Indennità aggiuntiva di cui all'art. 45 c. 2 lett.c €/mq	Valore Venale €/mq	Indennità €/mq	Indennità di esproprio €	Indennità di aggiuntiva di cui al c. 2 lett.b €/mq	accettazione (+10%)	€		
	NCT di Cosseria RA 1								(descrizione dei luoghi)			accettazione (+50%)								
5	Scarpa Emanuele proprietà per 1/1 n. a ...omississ... il 10/10/1982 C.F. ...omississ...	12	246	200	200	AGR	0					..omississ..								
6	Barducco Aurora proprietà per 1/3 n. a ...omississ... il 05/07/1952 C.F. ...omississ... Gamba Riccardo proprietà per 1/3 n. a ...omississ... il 09/08/1989 C.F...omississ... Gamba Roberta proprietà per 1/3 n. a...omississ... il 20/07/1985 C.F....omississ...	12	391	45	45	AGR	0					..omississ..								
7	Oliveri Caterina usufrutto per 1/1 n. a ...omississ... il 23/01/1931 C.F...omississ... Siri Ernesto proprietà per 1/1 n. a ...omississ... il 06/01/1953 C.F. ...omississ...	12	389	85	85	FB	0					..omississ..								
8	Beltrame Virginia proprietà per 4/6 n. a Carcare (SV) il 02/10/1911 C.F. ...omississ... Gamba Riccardo proprietà per 1/18 n. a...omississ... il 09/08/1989 C.F...omississ... Gamba Roberta proprietà per 1/18 n. a ...omississ... il 20/07/1985 C.F...omississ... Gamba Rita proprietà per 1/6 n. a ...omississ... il 02/07/1945 C.F...omississ... Barducco Aurora proprietà per 1/18 n. a ...omississ... il 05/07/1952 C.F. ...omississ...	12	310	170	170	AGR	0					..omississ..								

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

02.11.2012**N. 6611**

Corso d'acqua Giovo - Località Pin Ciliegia - Comune di Pontinvrea. Concessione (Rinnovo in Sanatoria) per con ponte due campate. Concessionario: Consorzio irriguo Pian Ciliegia

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. di autorizzare in sanatoria ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Consorzio Irriguo Pian Ciliegia al mantenimento delle opere di cui all'oggetto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare n. 13032 di repertorio in data 29.10.2012.

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Arch. Enrico Pastorino

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.11.2012**N. 6790**

Realizzazione di opere di consolidamento del muro di sottoscarpa interessato dalla frana sulla SP 57 AL KM. 1+120 in Comune di Varazze. Soggetto Autorizzato: Provincia di Savona - Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente all'esecuzione dei lavori di variante di cui all'Autorizzazione idraulica n° 3399 del 05/06/2012.

OMISSIS

IL DIRIGENTE
Arch. Enrico Pastorino

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

12.11.2012**N. 6777**

Pratica n. 2882 - variante al piano particolareggiato turistico della zona dell'ex Istituto Marino Ligure L. Merello. Progetto di sistemazione idraulica del Rio dell'Eliceto per il contenimento delle acque e del nuovo condotto per la captazione e convogliamento delle acque dal Rio Moline al Rio dell'Eliceto - Comune di Bergeggi - autorizzazione ai fini idraulici per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica. Soggetto autorizzato: proprietari dei condomini Merello A. - Merello B. e sig. Genzano Giovanni.

IL DIRIGENTE

AUTORIZZA

omissis

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e con decorrenza dalla data del provvedimento autorizzativo finale della Conferenza dei Servizi e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, i proprietari dei condomini Merello A - Merello B e Sig. Genzano Giovanni all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica Rii Eliceto e Moline in argomento

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Arch. Enrico Pastorino

**AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE
E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE SERVIZIO CONCESSIONI
ED AUTORIZZAZIONI DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

30.11.2012**N. 7413**

Corso d'acqua Rio Cucco - località Via Corosu - Comune di Varazze. Domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione ai fini idraulici per rifacimento muro di sponda. Richiedente: sig. Mauri Franco.

IL DIRIGENTE

OMISSIS

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 58 e dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n. 523 e s.m.i. e dell'art. 4 del Regolamento Regionale 24/7/2011 n.3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, il Sig. Mauri Franco all'esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica in argomento.

OMISSIS

IL DIRIGENTE

Arch. Enrico Pastorino

PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale
Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 18/11/1991 il Presidente del Consorzio Irriguo Cravarezza Biterna con sede in Mallare, ha chiesto il Rinnovo in Sanatoria della concessione già assentita con D.M.LL.PP. n° 6869 del 13/11/1955 (al Consorzio Irriguo Cravarezza) per derivare dal Rio Cravarezza (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Savona con il n° 340) nel Bacino del Fiume Bormida di Mallare in Località Piante - Comune di Mallare - una quantità d'acqua di moduli 0,0320 (1/sec 3,20) ad uso irriguo. Pratica n° 64/07.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Grazia Mingozi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

PROVINCIA DI SAVONA

**Settore Pianificazione e Programmazione Territoriale
Servizio Gestione e Tutela Risorse Territoriali**

AVVISO

Con domanda pervenuta in data 19/05/2011 la Sig.ra Cerruti Alessandra con sede in Stella, Frazione Gameragna 96, la Sig.ra Martino Angela con sede in Stella, Frazione Gameragna 94, il Sig. Moreschi Giorgio con sede in Albisola Superiore Via Manzoni 30/10, il Sig. Giacobbe Fabrizio con sede in Savona Via Orefici 5/17, la Sig.ra Cerruti Bianca con sede in Savona Via Orefici 5/17, hanno chiesto il rinnovo e subingresso della concessione già assentita con D.G.C. n° 126 del 14/03/1989 (ai Sig.ri Cerruti Pietro e Bianca ed alla Parrocchia di Stella Gameragna)per derivare dalla Sorgente "Fosse" nel Bacino del Torrente Sansobbia in Frazione Gameragna - Comune di Stella - una quantità d'acqua di moduli 0,00083 (1/sec 0,083) ad uso irriguo. Pratica n° 172/2001.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Grazia Mingozi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA****09.10.2012****N. 765**

Pratica n. 6292. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione di un attraversamento aereo con elettrodotto a bassa tensione (230V), sul Fosso Rasè nel Comune di Brugnato.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

Il rilascio alla Ditta Enel Distribuzione S. p. A fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, dell' autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa alla realizzazione di un attraversamento aereo a bassa tensione (230V), sul Fosso Rasè nel Comune di Brugnato.

omissis

DIRIGENTE.
Dott. Ing. G.Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA****08.11.2012****N. 863**

Derivazione d'acqua ad uso irriguo da n. 2 pozzi ubicati al Fg. 22 mappali 1733 (pozzo B) e 991 (pozzo A) del Comune della Spezia, località La Pieve. Ditta: Floricoltura La Pieve. Pratica n. 1210/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant'altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta Floricoltura La Pieve di derivare da n. 2 pozzi ubicati al Fg. 22 mappali 1733 (pozzo B) e 991 (pozzo A) del Comune della Spezia, località La Pieve, una quantità di moduli massimi 0,0306 (l./sec. 3,06) e moduli medi 0,0005 (l./sec. 0,05) e 0,0004 (l./sec. 0,04), rispettivamente dal pozzo A e pozzo B, per complessivi moduli medi 0,0009 (l./sec. 0,09), per uso irriguo.
- 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 26/09/2006;
- 3) la suddetta concessione è accordata per anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi e continui decorrenti dal 10/08/1999 e scadenti il 31.12.2028 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 16.10.2008 di repertorio n. 12932;

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA****14.11.2012****N. 879**

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal Canale della Carpena in località Valgiuncata del Comune di Zignago. Ditta: Azienda Agricola Anna Ferrari di Sivori Simone. Pratica n. 1327/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant'altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta Azienda Agricola Anna Ferrari di Sivori Simone i derivare dal Canale della Carpena, in loc. Valgiuncata del Comune di Zignago, una quantità d'acqua per uso irriguo, non superiore a litri/sec. 0,28 (moduli 0,0028);
- 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 27/09/2011;
- 3) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 29/06/2012 e scadenti il 28.06.2042 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23.04.2012 di repertorio n. 13528;

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

21.11.2012

N. 903

Derivazione d'acqua ad uso irriguo dal fosso Balansone nel comune di Varese Ligure. Ditta: Filipelli Primo, Adelmi Silvana e Giosso Cristina. Pratica n. 1314/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

- 1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant'altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta Filipelli Primo, Adelmi Silvana e Giosso Cristina di derivare dal Fosso Balansone, in loc. Cuniolo del comune di Varese Ligure, una quantità d'acqua di moduli massimi 0,00097 (0,097 l./sec.) nel periodo 01.05 – 30.09 di ogni anno, per due ore al giorno, per complessivi 700 l./giorno e 105 mc./anno, ad uso irriguo.
- 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 15/03/2011;
- 3) la suddetta concessione è accordata per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 13/05/2012 e scadenti il 12/05/2042 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 14/05/2012 di repertorio n. 13534;

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott. Ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.11.2012

N. 916

Derivazione d'acqua ad uso igienico ed assimilati dal pozzo ubicato al Fg. 18 mapp. 250 del Comune di Deiva Marina. Ditta: Albergo La Marina di Dodi Benedetto & C. S.n.c.. Pratica n. 1192/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

D I S P O N E

- 1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant'altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta ALBERGO LA MARINA di Dodi Benedetto & C. S.n.c. di derivare per uso igienico ed assimilati, dal pozzo sito al Fg. 18 mappale 250, nel comune di Deiva Marina, una quantità d'acqua non superiore a litri/sec. 0,12 (moduli 0,0012) utilizzando una pompa avente una portata pari a litri/sec. 0,83 (moduli 0,0083);
- 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 25/01/2012;
- 3) la suddetta concessione è accordata per anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi e continui decorrenti dalla data della presente determinazione dal 10/08/1999 e scadenti il 31/12/2028 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA**

26.11.2012

N. 917

Derivazione d'acqua ad uso irriguo ed antincendio boschivo dal Canale della Razza e dal Torrente Rì in località Bosco di Bruscarolo nel comune di Bruscarolo. Ditta: Società Semplice Pegui. Pratica n. 1251/DER.

IL DIRIGENTE

omissis

D I S P O N E

- 1) fatti salvi i diritti dei terzi e quant'altro occorra possa essere previsto dalla legislazione vigente, è concesso alla ditta Società Semplice Pegui di derivare dal Canale della Razza, nel territorio del comune di Calice al Cornoviglio, località Bosco di Bruscarolo, una quantità d'acqua di moduli 0,0088 (l./sec. 0,88), per uso irriguo nel periodo 01/05 – 30/09 di ogni anno, per quattro ore al giorno, fascia oraria 6.00 – 8.00 e 18.00 – 20.00, per complessivi 12,6 mc./giorno e 1.700 mc./anno. La risorsa idrica occasionalmente, in caso di emergenza, verrà utilizzata per l'antincendio boschivo.
- 2) è approvato l'atto di collaudo inserito nel verbale di visita locale di istruttoria in data 19/05/2011;
- 3) la suddetta concessione è accordata per anni ventinove, quattro mesi e ventidue giorni successivi e continui decorrenti dal 10/08/1999 e scadenti il 31/12/2028 subordinatamente alla osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare in data 23/05/2012 di repertorio n. 13537;

omissis

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. ing. M. Bertoni

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA****04.12.2012****N. 944**

Pratica N. 6029. Corsi d'acqua: Torrente Turì e Torrente Calcandola. Nulla Osta Idraulico N. 12265. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi per la "messa in sicurezza idraulica ed idrologica dell'area compresa tra il Torrente Calcandola, la Via Variante Cisa, il Torrente Turì e Via Cisa" in Comune di Sarzana con totale rifacimento dei ponti sul Torrente Calcandola di Via Cisa e Via Falcinello – 1° lotto. Ditta: Comune di Sarzana.

IL DIRIGENTE**omissis****DISPONE**

1. di rilasciare al COMUNE di SARZANA, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l'autorizzazione ai fini idraulici e demaniali relativa al progetto approvato in sede di Conferenza dei Servizi per la "messa in sicurezza idraulica ed idrologica dell'area compresa tra il Torrente Calcandola, la Via Variante Cisa, il Torrente Turì e Via Cisa" in Comune di Sarzana con totale rifacimento dei ponti sul Torrente Calcandola di Via Cisa e Via Falcinello – I° lotto, in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis**IL DIRIGENTE**

Dott. Ing. Giotto Mancini

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO OPERE IDRAULICHE
RISORSE IDRICHE E LINEE ELETTRICHE
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA****20.12.2012****N. 898**

N.O.I. n. 12356 Corso d'acqua: Torrente Riccò. Autorizzazione ad eseguire lavori di pulizia dell'alveo del Torrente Riccò nel Comune di Riccò del Golfo nei tratti interessanti l'abitato del Comune. Ditta: Comune di Riccò del Golfo di Spezia.

IL DIRIGENTE**OMISSIS****DISPONE**

- 1) di autorizzare il Comune di Riccò del Golfo di Spezia, ai fini idraulici e demaniali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, ad eseguire lavori di pulizia del torrente Riccò più precisamente nei tratti che attraversano il capoluogo identificati nel grafico protocollo n. 51589 del 21/09/2012, alle seguenti condizioni la cui inosservanza, anche di una sola delle quali, ne comporta l'annullamento:
 - a. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Servizio Opere Idrauliche di questo Settore;
 - b. il taglio delle erbacce e degli arbusti spontanei non dovrà avere scopo di lucro alcuno;
 - c. l'autorizzazione ad accedere alle aree demaniali è temporanea e limitata, finalizzata all'esclusivo

- taglio e raccolta erba;
- d. l'impiego di mezzi meccanici deve essere circoscritto esclusivamente alle operazioni di taglio e di trasporto della vegetazione infestante tagliata;
 - e. la pulizia dovrà essere effettuata utilizzando la viabilità esistente, non dovranno essere realizzate strade o piste; è altresì vietata la formazione di accessi all'alveo e l'attuazione di scavi e/o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi;
 - f. le lavorazioni di rimozione del materiale derivante dalla pulizia o dal taglio vegetazionale non dovranno causare turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua evitando accumuli di materiale di risulta all'interno dell'alveo; l'eventuale accatastamento dovrà avvenire al di fuori dell'alveo;
 - g. dovranno essere ottenute tutte le autorizzazioni prescritte alla normativa in vigore, in particolare si dovrà ottenere, qualora necessaria, l'autorizzazione per il transito di veicoli negli alvei dagli Enti preposti ai sensi della L.R. 38/1992;

OMISSIS

per IL DIRIGENTE
Dott. Ing. G. Mancini

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Stefano Pintus

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

COMUNICATO

relativo all'adozione della Delibera di Comitato istituzionale n. 15 del 22.11.12, recante "Aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI, settore geomorfologico. Approvazione di modifiche conseguenti all'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 alle seguenti cartografie di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) delle NdA del PAI:

- **Tav. 3 "Carta della pericolosità geomorfologica"**
- **Tav. 6 "Carta del rischio geomorfologico molto elevato ed elevato"**

Sezioni 233030 "Pontremoli", 233060 "Coloretta", 233070 "Mulazzo", 233090 "Sesta Godano Zignago", 233100 "Vezzola", 233110 "Parana", 233120 "Villafranca in Lunigiana", 233130 "Borghetto Vara - Brugnato", 233140 "Beverone - Castiglione Vara", 233150 "Groppa - Calice al Cornoviglio", 248010 "Pignone", 248020 "Ricco del Golfo". Indizione delle opportune forme di pubblicità."

Si dà avviso che con la Delibera di cui sopra il Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino ha adottato le modifiche cartografiche di cui all'oggetto.

Tali modifiche riguardano la perimetrazione delle aree interessate da dissesti verificatisi in occasione dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011.

Eventuali osservazioni possono essere presentate:

- a questa Autorità di Bacino, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e sul BURL;
- in alternativa, al Comune territorialmente competente, entro 30 giorni dall'affissione della delibera stessa all'Albo Pretorio.

I Comuni interessati sono i seguenti:

in territorio ligure:

Beverino, Brugnato, Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio, Pignone, Rocchetta Vara, Sesta Godano e Zignago

in territorio toscano:

Mulazzo, Pontremoli, Tresana e Zeri.

Le cartografie possono essere consultate sul sito www.adbmagra.it, cliccando alla voce PAINNEWS, presente sulla home page, quindi su “procedure di inchiesta pubblica in corso”.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Alessandro Fignani
